

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALBARELLO: Assegnazione di saccaromelasso allo zuccherificio di Legnago (Verona). (15525).	7337	COLASANTO: Sui licenziamenti nella Mobil Oil italiana di Napoli. (15147) 7344
ALBERTINI: Completamento organici dei tribunali di Verbania e Domodossola (Novara). (16738)	7337	COLASANTO: Avocazione allo Stato di utili provenienti dalla congiuntura economica. (15165) 7345
ALPINO: Sistemazione idraulica del Po nel torinese. (16470)	7338	COLITTO: Sul funzionamento dell'E. C. A. di Mafalda (Campobasso). (16824) 7345
AMADEI GIUSEPPE: Sistemazione statale n. 45, di val di Trebbia. (16714).	7338	COLITTO: Opere pubbliche eseguite in San Pietro in Valle (Campobasso). (16825) 7346
AMBROSINI: Costruzione di un collegamento stradale sulla Brescia-Padova. (15603)	7338	COLITTO: Sovvenzione all'asilo di Forlì del Sannio (Campobasso). (16916) 7346
ANGELINI GIUSEPPE: Su di un edificio postale di Pesaro. (15900)	7339	COLITTO: Sul deficit dell'amministrazione provinciale del Molise. (16918) 7346
ARENELLA: Contributo per costruzione nautraghetto ai fratelli Buono in Casamicciola (Napoli). (17022)	7339	COLITTO: Costruzione strada Castiglione-Ponte San Mauro (Campobasso). (16943) 7346
ARENELLA: Benefici di guerra ai carabinieri. (17034)	7339	COLITTO: Sull'erogazione di sussidi da parte dei consigli provinciali. (16958) 7346
ARMOSINO: Sgravi fiscali a favore delle macchine agricole. (16067)	7340	CRUCIANI: Ufficio postale in Costano (Perugia). (15824) 7347
BERLINGUER: Rete idrica in Collineas (Cagliari). (16820)	7340	CRUCIANI: Situazione deficitaria del comune di Monteleone (Perugia). (16895) 7347
BERLINGUER: Rete idrica e fognante in Sorgono (Nuoro) (16873)	7341	DANTE: Sistemazione porto di Riposto (Catania). (16996) 7347
BRIGHENTI: Sistemazione statale n. 294, della val di Scalve. (16549)	7341	DE LAURO MATERA ANNA: Orario estivo di lavoro negli istituti di credito. (16703) 7348
BUFFONE: Sgravi fiscali agli agricoltori del cosentino danneggiati dal maltempo. (15151)	7341	DEL GIUDICE: Protrazione pagamento contributi di miglioria nel trapanese. (16188) 7348
CALABRÒ: Sovvenzioni statali ai complessi di prosa italiani nel 1959-61. (16488)	7342	DE MICHELI VITTURI: Sull'utilizzazione dell'immobile dell'ex G. I. L. in Udine. (16086) 7349
CAPONI: Aumento pensione a Pecci Elio. (16455)	7342	DE MICHELI VITTURI: Liquidazione spettanze alla ditta Cuttini di Udine. (16240) 7349
CARRASSI: Irregolarità nell'amministrazione provinciale di Rieti. (17000)	7343	DE VITA: Metanodotto in Castelvetrano (Trapani). (16177) 7349
CASTAGNO: Rete idrica in San Colombano Belmonte (Torino). (17013)	7343	DI LUZIO: Allaggi E. A. R. in Chieti e Pescara. (16432) 7350
CERAVOLO DOMENICO: Sul cumulo di contributi assicurativi italiani e tedeschi da parte di pensionati I.N.P.S. (16580)	7343	FERIOLI: Sul divieto di cumulare la pensione I. N. P. S. e l'indennità di disoccupazione. (16794) 7351
COLASANTO: Sul licenziamento di tre ingegneri della ex Microlambda e per la creazione in Napoli di una officina per impianti di automazione. (14863)	7344	FIUMANÒ: Inadempienze contrattuali della ditta Aloj di Reggio Calabria. (15568) 7351

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

	PAG.		PAG.
FODERARO: Condizioni di abitabilità di alloggi I. N. A.-Casa di Rossano Calabro (Cosenza). (14694)	7353	PELEGRINO: Centro « Inapli » in Marsala (Trapani). (16325)	7366
GAGLIARDI: Decorrenza della rivalutazione delle pensioni marinare. (16393)	7353	PELEGRINO: Giacimento metanifero nel trapanese assegnato all'« Agip »-minieraria. (16635)	7367
GIOLITTI: Revisione organico nell'amministrazione delle finanze. (17144)	7354	PELEGRINO: Concorso per sedi farmaceutiche nel trapanese. (16653)	7367
GOMEZ D'AYALA: Per un più sollecito conferimento all'ammasso del tabacco nel napoletano. (17011)	7354	PELEGRINO: Sistemazione porto di Pantelleria (Trapani). (16780)	7367
GRASSO NICOLOSI ANNA: Sulla ripartizione dei fondi per borse di studio. (15968)	7354	PINNA: Sull'edilizia universitaria di Cagliari. (15946)	7367
GRASSO NICOLOSI ANNA: Sulla ripartizione di emolumenti da parte dell'E. A. S. ai propri funzionari. (15969)	7355	PINNA: Sul termine di presentazione dei passeggeri all'aerostazione di Cagliari. (16263)	7368
GRAZIOSI: Assegnazione di un pretore a Domodossola (Novara). (16860)	7355	PINNA: Liceo ginnasio in Lanusei (Nuoro). (16713)	7368
LANDI: Enti cinematografici. (11355)	7355	PITZALIS: Sull'utilizzazione dei locali della ex G. I. L. in Cagliari. (16670)	7368
LANDI: Assunzione nell'« Anas » dei cantonieri di strade provinciali statizzate. (16877)	7357	POLANO: Opere pubbliche e di viabilità in Ittiri (Sassari). (15750)	7369
MAGLIETTA: Sulla valutazione di servizi prestati nell'assegnazione di alloggi I. N. A.-Casa. (14638)	7358	POLANO: Potenziamento servizio aereo Sardegna-continente. (15751)	7370
MAGLIETTA: Sull'E. V. I. (15874)	7359	POLANO: Opere pubbliche in Guspini (Cagliari). (15984)	7371
MAGLIETTA: Classificazione dei pubblici esercizi in Napoli. (16199)	7360	PRETI: Istituto professionale in Conegliano (Treviso). (15888)	7371
MAGNO: Sulla controversia Melanie Lachenal. (16712)	7360	PREZIOSI COSTANTINO: Sgravi fiscali agli agricoltori del salernitano danneggiati dal maltempo. (16048)	7372
MARICONDA: Opere pubbliche in Oscata (Avellino). (15936)	7360	RAFFAELLI: Sistemazione statale « del Passo Rocca di Valle » (Pisa). (16443)	7372
MARZOTTO: Ispettorato per il delta padano in Rovigo. (16577)	7361	RICCIO: Prolungamento strada del nastro azzurro (Napoli). (16579)	7372
MATTARELLI GINO: Liquidazione pensione agli insegnanti in quiescenza <i>ante</i> 1° luglio 1956. (16371)	7361	RICCIO: Privilegi fiscali a favore dell'ente porto di Napoli. (16668)	7373
MAZZONI: Riordinamento aziende autonome del turismo. (14925)	7362	RUSSO SALVATORE: Per l'assunzione nei cantieri di lavoro di lavoratori riconosciuti inabili dall'I. N. P. S. e dall'« Inail ». (16822)	7373
MAZZONI: Contributo alla cooperativa edilizia Stella pistoiese di Pistoia. (16741)	7362	SAMMARTINO: Posti telefonici pubblici negli scali ferroviari della provincia di Campobasso. (15871)	7373
MICELI: Sulle assunzioni presso la Breda di Milano di operai di Vibo Valentia (Catanzaro). (15907)	7362	SANNICOLÒ: Assegnazione di saccaromelasso agli zuccherifici di Legnago e Cavarzere (Verona). (15720)	7374
MINASI: Vertenze sindacali nella ditta Aloi di Reggio Calabria. (15606)	7363	SCALIA: Sul servizio di vigilanza nelle sale cinematografiche. (17063)	7374
MISEFARI: Escavazione di un pozzo artesiano in Polistena (Reggio Calabria). (15592)	7364	SCARPA: Zone agrarie del novarese che beneficiano di sgravi fiscali. (16396)	7375
MONASTERIO: Circa le attrezzature meccaniche consegnate dalla capitaneria di porto alla compagnia portuale di Brindisi. (16098)	7364	SCARPA: Su di una conferenza-stampa del commissario straordinario di Novara. (16985)	7376
ORLANDI: Criteri nell'assegnazione di alloggi I. A. C. P. nel maceratese. (16686)	7365	SCARPA: Sulla concessione di un'area all'Italgas di Novara. (16988)	7376
PALAZZOLO: Variante al tracciato della circonvallazione di Roma nei pressi della Cassia. (16937)	7365	SCARPA: Sovvenzioni a manifestazioni religiose. (16992)	7377
PELEGRINO: Provvidenze nel trapanese per maltempo. (15787)	7366	SCIORILLI BORRELLI: Regolamentazione designazione degli insegnanti elementari. (16569)	7377

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

	PAG.
SERVELO: Sulla facoltà di omettere il mittente nella spedizione di colli celeri per ferrovia. (16782).	7377
SILVESTRI: Sugli alloggi I. A. C. P. di Ripi (Frosinone). (16785)	7378
SINESIO: Incremento classi post-elementari. (16218).	7378
SINESIO: Sistemazione strada Santa Elisabetta-Aragona (Agrigento). (16221)	7379
SINESIO: Situazione sportiva nell'agrigentino. (16227)	7380
SPADOLA: Sull'esclusione della squadra di Lentini (Siracusa) dal campionato di serie D. (14028).	7380
SPONZIELLO: Medaglia di bronzo ad Alfarano Salvatore. (16502)	7381
TOGNONI: Aumento dei contributi all'E. P. T. di Grosseto. (16311)	7381
TRIPODI: Epidemia tifoidea a Paola (Cosenza) per inquinamento dell'acqua. (16632)	7382
VERONESI: Classi post-elementari istituite e in vita dopo il 1955. (15998)	7383
VIDALI: Sussidio giornaliero agli assistiti dal consorzio antitubercolare di Trieste. (16363).	7383
VIDALI: Attività provocatoria del fascismo in Trieste. (16808)	7384
VILLA RUGGERO: Contributi all'O. N. I. G. per l'assistenza agli invalidi incollocabili. (16250).	7384
VIZZINI: Sui rapporti di lavoro tra l'E. A. S. e i suoi dipendenti. (15688)	7385

ALBARELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere per quali motivi il ministro dell'agricoltura e delle foreste non procede all'assegnazione del contingente di saccaromelasso allo zuccherificio di Legnago (Verona), sulla base di quanto dispone la legge del 19 giugno 1959, n. 413.

L'interrogante fa presente che il rifiuto del ministro provoca grave disagio agli operai dello zuccherificio, che sono costretti alla disoccupazione e non sanno capacitarsi del fatto che nemmeno una precisa disposizione di legge, che non si presta ad ambiguità di interpretazione, venga rispettata da chi è tenuto per primo ad osservarla e a farla osservare. (15525).

RISPOSTA. — In base alla legge 19 giugno 1959, n. 413, il diritto erariale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, non verrà applicato, fino al 30 giugno 1963, su un contingente annuo di quintali ottocentomila di saccaromelasso di produ-

zione nazionale destinato alla dezuccherazione.

La stessa legge dispone, poi, che i contingenti presentati dal pagamento del diritto erariale devono essere assegnati dal ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.

Un'esatta interpretazione della legge dimostra che il ministro non è strettamente vincolato a concedere l'assegnazione di tutto l'importo degli 80 mila quintali.

Ciò premesso, deve presentarsi che nell'esercizio finanziario in corso — 1960-61 — sono stati sino ad ora assegnati, nonostante l'esistenza di forti giacenze di zucchero da bietola derivante dalla sovrapproduzione verificatasi nella campagna 1959, complessivamente ben 675 mila quintali di saccaromelasso da dezuccherare in esenzione dal diritto erariale.

Il predetto quantitativo è stato così ripartito:

quintali 450 mila in favore dello zuccherificio di Cavarzere della società distilleria di Cavarzere;

quintali 225 mila in favore dello zuccherificio di Legnago della società Italiana per l'industria degli zuccheri.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

ALBERTINI E JACOMETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se e quali misure intenda prendere per eliminare lo stato veramente deplorabile in cui si trova l'amministrazione della giustizia nella giurisdizione del tribunale di Verbania (Novara), creatosi per la cronica mancanza di magistrati in quel distretto e che ha dato luogo all'agitazione degli avvocati e procuratori appartenenti a quel foro dal 1° marzo 1961.

Gli interroganti in particolar modo, chiedono come è possibile che la pretura di Domodossola sia dal 1° luglio 1960 priva dell'unico pretore titolare. (16738).

RISPOSTA. — Si è già provveduto a coprire il posto di pretore vacante nella pretura di Domodossola, destinandovi il dottor Marziano Pessina che, all'uopo invitato, ha assunto immediatamente possesso, prima, cioè, della registrazione del decreto.

Nel circondario del tribunale di Verbania le vacanze si sono così ridotte ad un posto di giudice, già messo a concorso, ed a quello di pretore di Verbania-Intra.

Per l'uno e per l'altro si conta di provvedere al più presto.

Il Ministro: GONELLA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

ALPINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di dover aderire, con pronti provvedimenti e stanziamenti, alle istanze prospettate nell'ordine del giorno votato in assemblea del 29 dicembre 1960, dal consorzio idraulico interprovinciale del fiume Po tra Faule e la Loggia, che abbraccia i comuni di Carignano, Casalgrasso, Faule, La Loggia, Lombriasco, Pancalieri, Palonghera e Villastellone (Torino) con numerosi enti pubblici e ben 5.250 utenti privati, zona ancora una volta funestata con gravi danni ai terreni agricoli e agli abitanti per una delle ricorrenti alluvioni del Po, il 18 dicembre 1960, a causa dell'assoluta insufficienza delle opere di difesa e anche di sgombero dell'alveo del fiume.

Si fa presente che le opere in questione, reclamate invano da molti anni e non conseguibili coi mezzi degli enti locali e dei privati, devono ritenersi non solo legate alla logica salvaguardia delle persone e dei beni nella zona, ma anche pregiudiziali per la sistemazione del corso successivo del Po. Infatti, come ha avvertito la relazione del presidente del consorzio citato, la sistemazione del corso inferiore del fiume esige che già si conoscano le conseguenze prodotte sul suo regime dalle opere nel tratto a monte, onde non sperperare miliardi a valle senza frutto. (16470).

RISPOSTA. — Le richieste fatte dal consorzio idraulico interprovinciale di 3ª categoria del fiume Po tra Faule e La Loggia (Torino) potranno essere prese in esame, compatibilmente con le altre esigenze idrauliche del bacino del Po, se e quando interverranno le preannunciate autorizzazioni speciali di spesa per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua fluenti in tutto il territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per ottenere la conferma che nessuna somma dei 1.557 milioni destinati due anni fa dal ministro Togni al compartimento « Anas » di Genova per l'inizio del rammodernamento della strada n. 45 di Val Trebbia Genova-Piacenza è stata stornata a favore di altre strade o di altri lavori;

che i 29 lotti di lavori previsti nel primo finanziamento fanno parte di un piano di opere per il completo adeguamento dell'arteria « napoleonica » al traffico motorizzato moderno, indipendentemente dai tratti che necessitano di più urgenti interventi, perché

sconvolti ultimamente da frane; che i lotti già progettati della Verza (Piacenza), di Ponte Vangaro, di Naviano (Rivergaro), di Perino, di Barberino (Bobbio), estranei ai movimenti franosi, saranno appaltati entro la primavera 1961; che nuovi adeguati stanziamenti verranno disposti di anno in anno sino al completo rammodernamento della strada n. 45. (16714).

RISPOSTA. — La legge 13 agosto 1959, n. 904, per l'ammodernamento delle strade statali di primaria importanza, ha autorizzato la complessiva spesa di 200 miliardi ripartiti in dieci esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi ciascuno, pur dando facoltà all'« Anas » di assumere impegni di spese per più esercizi.

Conseguentemente, anche i lavori lungo la statale n. 45, di Val Trebbia, potranno essere eseguiti in più esercizi finanziari dando la precedenza a quelli che presentano carattere di maggiore urgenza.

La compilazione dei relativi progetti, pur richiedendo accurati studi ed accertamenti specie per quanto si riferisce ai movimenti franosi che recentemente si sono verificati in più punti di detta arteria, sono in fase molto avanzata di elaborazione.

Non appena ultimati — il che avverrà al più presto — sarà possibile conoscere con precisione l'entità della spesa occorrente per l'ammodernamento dell'intero percorso della strada.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

AMBROSINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali siano i motivi che hanno indotto la società appaltatrice dei lavori dell'autostrada Brescia-Padova a non porre in esecuzione, fino a questo momento, il progetto che contempla un passaggio, collegante alla città di Verona l'antica strada delle Fracazzole. L'interrogante ha potuto accertare di persona la previsione, nel progetto, del passaggio suddetto, la cui mancata attuazione ha suscitato e suscita disagi di vario genere e profondo malcontento presso tutti gli abitanti della zona di Cadidavid e dei comuni limitrofi.

L'interrogante chiede inoltre se e come il ministro intenda intervenire in merito. (15603).

RISPOSTA. — La strada delle Fracazzole dista da quella Vigasio-Verona, per la quale è stato costruito il cavalcavia, circa 320 metri lungo l'asse dell'autostrada Brescia-Padova.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

Sia a nord che a sud la suddetta strada Fracazzole è adeguatamente collegata con quella di Vigasio per mezzo di strade in parte sistemate dalla società concessionaria della Brescia-Padova.

Di conseguenza, il maggior percorso che gli abitanti delle frazioni Fracazzole e Cadiavid debbono compiere per recarsi a Verona varia da circa metri 300 a metri 400, dei quali buona parte bitumati.

Poiché l'autostrada corre in quel tratto a piano di campagna, la costruzione di un eventuale sottovia risulterebbe di sensibile rilievo economico e tecnico mentre, d'altro canto, si è già provveduto a sistemare adeguati accessi dalla strada di Vigasio per l'unico fondo che, nella zona, viene diviso dal tracciato della sede autostradale.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

ANGELINI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1°) se sia stata approvata la perizia suppletiva dei lavori da eseguire nell'edificio dell'amministrazione poste e telegrafi sito in via Righi a Pesaro, per i locali da adibirsi a magazzino provinciale dei materiali e stampati postali e telegrafici;

2°) se ritenga che detti lavori debbano essere eseguiti con la massima urgenza, dato che il magazzino stesso viene preso in affitto presso privati con un canone di circa lire 500 mila annue per locali che non rispondono alle benché minime esigenze dei servizi e di igiene. (15900).

RISPOSTA. — Nel nuovo edificio costruito da quest'amministrazione in via Righi a Pesaro, edificio che comprende otto alloggi per il personale, sono stati previsti due piani (scantinato e piano rialzato) da destinare ai servizi postelegrafonici e particolarmente a deposito di materiali e stampati.

Per la sistemazione di tali due piani, è stata elaborata una perizia di spesa che ammonta a complessive lire 6.500.000, perizia che include anche l'installazione dell'impianto termico ed elettrico.

La mancanza di disponibilità di fondi sul capitolo del bilancio relativo alle spese di sistemazione dei locali da adibirsi ai servizi postelegrafici ha finora impedito l'esecuzione dei predetti lavori di sistemazione.

Essendosi però ora fatto luogo all'integrazione, mediante storno di fondi, dello stanziamento

nel citato capitolo di spesa, si provvederà a sottoporre al più presto la suddetta perizia all'approvazione degli organi competenti di questo Ministero, dopo di che si darà corso a quanto occorre per la sollecita ripresa e per il compimento dei lavori di cui trattasi.

Il Ministro: SPALLINO.

ARENELLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi che a tutt'oggi ostano il finanziamento per la costruzione di una nave-traghetto, richiesto dai fratelli Buono da Casamicciola Terme (Napoli). (17022).

RISPOSTA. — Al Ministero della marina mercantile non risulta pervenuta alcuna domanda di ammissione ai benefici previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, per costruzione di una nave-traghetto, da parte dei fratelli Buono di Casamicciola.

Il Ministro: JERVOLINO.

ARENELLA, GOMEZ D'AYALA E CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che a tutt'oggi ostano la liquidazione delle indennità di cui al decreto legge 6 settembre 1953, n. 588, e del decreto ministeriale 15 marzo 1947 registrato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1947, n. 233 (riconoscimento servizio di guerra prestato durante il periodo bellico anche in virtù della circolare del 1° gennaio 1953, n. 500, Ord. IV, dello stato maggiore esercito), a tutti gli aventi diritto — agenti di pubblica sicurezza in servizio e in pensione — per cui a Napoli circa 300 aventi diritto ancora attendono il riconoscimento del beneficio.

Gli interroganti fanno presente che i benefici stessi sono stati già riconosciuti all'arma dei carabinieri. (17034).

RISPOSTA. — In sede di applicazione dei miglioramenti economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono stati confermati, a favore degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovavano nelle condizioni previste dalla legge, ed in analogia a quanto disposto a favore degli appartenenti all'arma dei carabinieri, tutti i benefici di guerra previsti dalle vigenti disposizioni.

Questo Ministero, comunque, sta riesaminando d'ufficio le singole posizioni del personale del corpo delle guardie di pubblica

sicurezza che trovavasi dislocato in zone di operazioni, al fine di accertare se vi sono altri dipendenti che, in base alle disposizioni vigenti per gli appartenenti alle forze armate, abbiano titolo ad essere considerati mobilitati.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

ARMOSINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per sapere se — constatato l'elevato costo delle macchine agricole in Italia — non ravvisino l'opportunità di rivedere e ridurre gli eccessivi oneri doganali e fiscali che gravano sulle macchine agricole di importazione di ogni tipo.

Considerato che l'agricoltura italiana sta attraversando una profonda crisi e deve necessariamente riconvertire i suoi ordinamenti, sviluppare le sue strutture, pervenire a più razionali processi produttivi, si ritiene della massima importanza che gli agricoltori possano acquistare motori e macchine al minor costo possibile e progressivamente aumentare l'area di impiego degli stessi.

L'interrogante, infine, fa presente lo stridente contrasto esistente tra il protezionismo doganale, che favorisce il florido settore industriale in continua espansione, ed il danno derivante alla nostra agricoltura attualmente in preda ad un grave disagio economico, e sollecita l'allineamento inderogabile dei prezzi delle macchine cennate al mercato internazionale, onde creare e poi mantenere quell'armonia di sviluppo tra le grandi attività nazionali, da cui scaturisce l'effettivo benessere della collettività. (16067).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794, l'amministrazione finanziaria procedette al riesame delle aliquote della « imposta di conguaglio » che, com'è noto, grava sulle merci importate dall'estero ed è ragguagliata all'incidenza dell'I.G.E. sul costo finale dei similari prodotti fabbricati in Italia.

Scopo del provvedimento era quello di adeguare dette aliquote all'effettivo onere tributario sopportato, all'interno, dai prodotti nazionali nel corso del loro processo di fabbricazione. Ciò avveniva nel quadro della disposizione dettata dall'articolo 97 del Trattato di Roma, la quale prevede, per gli Stati membri della C.E.E. che riscuotono l'imposta sulla cifra d'affari col sistema cumulativo « a cascata », la possibilità di procedere alla fissazione di aliquote medie, intese ad instaurare

una esatta corrispondenza fra le aliquote di restituzione dell'imposta all'atto della esportazione e quelle della corrispondente imposizione compensatoria all'importazione.

L'attuazione di tale adeguamento comportò, come era prevedibile, un aggravio fiscale alla importazione di alcuni gruppi di prodotti, non esclusi i macchinari e gli strumenti destinati alla produzione agricola, per i quali si passava dalla quasi totale esenzione da imposta di conguaglio ad una tassazione del 6,50 per cento, sempre allo stesso titolo e per le ragioni suesposte.

In considerazione, però, della particolare situazione del settore agricolo ed al fine di neutralizzare, nello specifico settore, l'accresciuta pressione fiscale, vennero apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1960, n. 1220, sostanziali riduzioni ai dazi doganali degli utensili agricoli, orticoli e forestali, alle macchine ed apparecchi per la preparazione, lavorazione e coltivazione del suolo, per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli, per l'industria del latte e del burro, per la vinificazione, per l'industria molitoria, e, infine, per i trattori a ruote e a cingoli.

Su tutti detti prodotti grava, attualmente, un dazio medio del 13 per cento sul valore, sia per le provenienze dalla Comunità sia per quelle dei paesi terzi, con le sole eccezioni del dazio del 22,50 per cento sul valore gravante sui trattori a ruote, azionati da motore a combustione interna, a due tempi, con cilindrata fino a 7 mila centimetri cubi e del dazio 20 per cento sul valore vigente sui trattori a cingoli, con cilindrata non inferiore a 3.400 centimetri cubi e sugli altri trattori azionati da qualsiasi tipo di motore.

Al riguardo deve tener, comunque, presente che i dazi testè citati non possono scendere, rispettivamente, al di sotto della media del 12 per cento, per le macchine agricole in generale, e del 18 per cento e del 20 per cento, per i trattori di cilindrata superiore ai 1.000 centimetri cubi, perché tali sono i limiti irriducibili stabiliti dalla tariffa doganale della Comunità economica europea.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

BERLINGUER, PINNA, CONCAS, PAOLUCCI e SCARONGELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se si proponga di approvare la concessione del contributo nella spesa di lire 22 milioni e 60 milioni e l'esecuzione del primo lotto dei lavori per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

l'ampliamento della rete idrica del comune di Collinas (Cagliari) su progetti già trasmessi dal genio civile di Cagliari dal marzo 1960, tenendo particolarmente conto che la situazione attuale di detto comune appare sempre più dannosa per la salute pubblica, anche a causa di infezioni che si sviluppano da putride pozzanghere, e che nello stesso comune imperversa una impressionante disoccupazione di lavoratori. (16820).

RISPOSTA. — Le domande con le quali il comune di cui trattasi ha chiesto il contributo statale previsto per i lavori in oggetto sono state incluse nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Esse, pertanto, saranno prese in esame in sede di formulazione dei futuri programmi di opere del genere da ammettere ai benefici di legge, compatibilmente con l'entità dei fondi a disposizione.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

BERLINGUER, PINNA, CONCAS, ANDO' AVOLIO E LANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se si propongano di accelerare lo studio e l'esecuzione dei progetti per l'acquedotto e la fognatura comunale di Sorgono (Nuoro) già ammessi al finanziamento. (16873).

RISPOSTA. — Al comune di Sorgono (Nuoro) è stato concesso il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella complessiva spesa di lire 53.760.000, prevista per la costruzione della rete idrica interna e della fognatura.

I relativi elaborati tecnici sono stati restituiti al comune interessato perché siano ad essi apportate alcune necessarie modifiche.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.

BRIGHENTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere: se l'«Anas» abbia predisposto l'inizio dei lavori delle opere più urgenti di sistemazione e allargamento di alcuni tronchi della strada chiamata via Mala in Valle di Scalve (Bergamo), assunta in consegna dall'«Anas» in data 15 ottobre 1960, col n. 294; se sia stato elaborato un piano or-

ganico di sistemazione generale della viabilità della Valle di Scalve e il collegamento della stessa, attraverso il passo del Vivione, con la provincia di Brescia, in considerazione dell'apporto notevole che tale piano darebbe, se realizzato, allo sviluppo turistico ed economico della zona. (16549).

RISPOSTA. — La strada statale n. 294, della Val di Scalve — che congiunge Forno d'Albione con Boario Terme attraverso la valle di Scalve, il passo del Vivione e la valle Paisco — è stata inserita nella rete delle strade statali col decreto ministeriale 18 marzo 1960, n. 16.311, ed assunta in gestione dall'«Anas» il 15 ottobre 1960.

Detta azienda, pertanto, già provvede alla ordinaria manutenzione della strada in parola e nel programma delle opere da attuare nel prossimo esercizio finanziario ha previsto la esecuzione dei più urgenti lavori di cui necessita l'arteria stessa.

Radicali lavori di ammodernamento potranno essere disposti successivamente, in rapporto alla disponibilità di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga di dover disporre perché, ai titolari delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni del novembre 1959, (Cosenza) che ignari delle disposizioni relative alla sospensione del pagamento dei contributi unificati in agricoltura, con encomiabile zelo effettuarono puntualmente il versamento della rata di agosto dei contributi predetti, venga rimborsato loro quanto erroneamente versato, se in tempo debito denunciarono i danni subiti, e vengano ammessi all'esenzione dal pagamento dei contributi in argomento. (15151).

RISPOSTA. — Le agevolazioni alle quali ci si riferisce, disposte in virtù della legge 21 luglio 1960, n. 739, prevedono non l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati, ma semplicemente la sospensione, per la durata di un anno, della loro riscossione, con la condizione che la riscossione stessa debba essere ripresa, scaduto l'anno, mediante ripartizione del carico sospeso in 24 rate esattoriali.

Non sembra, pertanto, che i titolari di aziende agricole che hanno versato l'importo della rata di agosto dei contributi in questione, possano fondatamente chiederne il rim-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

borso poiché, non essendo venuto meno l'obbligo contributivo, i contributi stessi non possono ritenersi indebitamente versati.

Si fa presente, comunque, che i benefici disposti dalla citata legge 739 vengono nel caso in esame integralmente applicati in quanto la sospensione per un anno della riscossione dei contributi comincia a decorrere dalla rata di ottobre anziché dalla rata di agosto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

CALABRO'. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere con esattezza l'ammontare delle sovvenzioni statali di cui — a qualsiasi titolo, vuoi per la importanza della ditta, vuoi per i benefici di repertorio — hanno usufruito per le stagioni 1959-1960 e 1960-61 i maggiori complessi di prosa italiani. (16488).

RISPOSTA. — Le sovvenzioni statali ordinarie in favore delle compagnie primarie di prosa consistono in contributi percentuali sugli incassi lordi giornalieri, in misura variabile a seconda che il repertorio messo in scena sia italiano o straniero.

Pertanto, i dati definitivi in proposito possono essere forniti solo al termine del ciclo di attività delle compagnie.

Conseguentemente, mentre possono essere comunicate le notizie richieste per la stagione 1959-60, non si hanno dati definitivi per la stagione 1960-61, essendo le compagnie tuttora in piena attività.

Per la stagione 1960-61 si possono comunicare, invece, i dati relativi alle provvidenze eccezionali, indicando le compagnie che hanno usufruito dei premi di avvio o di sovvenzioni straordinarie, in quanto tali provvidenze, con le dovute garanzie e cautele, vengono erogate all'inizio della stagione. Al riguardo, deve, però, tenersi presente che i dati sono suscettibili di variazioni, in quanto le citate provvidenze sono legate alla osservanza delle disposizioni a suo tempo emanate.

Premesso quanto sopra, si trasmette un elenco nel quale vengono indicati i complessi primari di prosa, cui sono state concesse sovvenzioni nella stagione 1959-60, le compagnie che hanno beneficiato del premio di avvio nella stagione 1960-61 e i complessi che, sempre nella stagione 1960-61, hanno usufruito di contributi straordinari.

Il Sottosegretario di Stato: SEMERARO.

ELENCO

(Stagione 1959-60 e stagione 1960-61)

Nella stagione teatrale 1959-60 i maggiori complessi di prosa italiana hanno usufruito delle sovvenzioni a fianco indicate:

1°) Compagnia teatro popolare Vittorio Gassman	L. 36.597.700
2°) Compagnia goldoniana Cesco Baseggio	» 27.870.300
3°) Compagnia Proclemer - Albertazzi	» 26.600.300
4°) Compagnia Eduardo De Filippo	» 25.571.100
5°) Compagnia Masiero-Volonghi-Lionello	» 33.609.600
6°) Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli	» 22.936.900
7°) Compagnia Nino Taranto	» 19.162.300
8°) Compagnia Dario Foà-Franca Rame	» 18.013.000
9°) Compagnia teatro delle novità	» 11.138.700
10°) Compagnia Adani-Cimara	» 12.134.300
11°) Compagnia teatro della cometa	» 7.200.000
12°) Compagnia Ricci-Magni	» 7.618.100
13°) Compagnia teatro del convegno	» 6.766.100
14°) Compagnia Peppino De Filippo	» 5.255.700

Per quanto riguarda la stagione 1960-61 non si possono fornire dati definitivi in quanto la stagione è in pieno svolgimento; comunque fra i maggiori complessi di prosa in attività i seguenti otto hanno fruito di un premio di avvio di lire 10.000.000:

1°) Compagnia Gino Cervi-Massimo Girotti
2°) Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli
3°) Compagnia Proclemer-Albertazzi
4°) Compagnia Salerno-Garrani-Sbragia
5°) Compagnia Brignone-Santuccio
6°) Compagnia Morelli-Stoppa
7°) Compagnia diretta da Diego Fabbri
8°) Compagnia del teatro delle novità

Inoltre le seguenti due compagnie hanno ricevuto i contributi straordinari a fianco indicati:

1 ^a) Compagnia teatro popolare Vittorio Gassman	L. 15.000.000
2 ^a) Compagnia goldoniana Cesco Baseggio	» 12.000.000

CAPONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere il motivo per cui il soldato Pecci Elio, posizione numero 118427/56, avendo

avanzato la necessaria domanda nel 1959, non è stato chiamato a visita medica per aggravamento dal servizio pensioni privilegiate. (16455).

RISPOSTA. — Sulla domanda di aggravamento presentata dal militare cui ci si riferisce sono in corso accertamenti sanitari per stabilire se ed a quale nuova categoria di pensione siano ascrivibili gli esiti della infermità contratta dal militare medesimo.

Si ritiene per altro opportuno precisare che, a prescindere dall'accertamento tecnico sulla sussistenza dell'asserito aggravamento deve altresì essere accertato se l'aggravamento stesso, ove sussistesse, sia sopraggiunto entro il periodo di 10 anni dal congedo del militare.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CARRASSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le risultanze di un'inchiesta effettuata negli uffici dell'amministrazione provinciale di Rieti da parte della prefettura nel secondo semestre del 1960.

L'interrogante, in particolare, desidera sapere per quali motivi la prefettura non ha rilevato una serie di gravi illeciti amministrativi in contravvenzione alle norme di cui alla legge 26 giugno 1951, n. 489, manifestatisi attraverso irregolari prelievi a titolo di diaria e rimborso spese di viaggio da parte di alcuni funzionari dell'amministrazione predetta. (17000).

RISPOSTA. — Le deficienze e le irregolarità accertate dalla prefettura di Rieti, nel funzionamento di quell'amministrazione provinciale, investono numerosi rami di servizio e concernono anche, in particolare, la liquidazione di diarie di missione al personale.

Le risultanze ispettive sono state comunicate alla nuova amministrazione elettiva, di recente insediatasi, e sono ora in corso gli opportuni interventi riparatori, che la prefettura segue con particolare attenzione.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CASTAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga possibile inserire nel primo programma delle opere da eseguire dai comuni col contributo dello Stato — secondo la legge 3 agosto 1949, n. 589 — la costruzione dell'acquedotto civico nel comune di San Colombano Belmonte (Torino), in base alla richiesta avanzata nel 1959 ed al progetto tecnico presentato, già approvato dalla com-

missione tecnica del Ministero della sanità (rapporto 16 settembre 1959) e col parere favorevole della direzione generale urbanistica e opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici, progetto che comporta una spesa di lire 41 milioni molto gravosa per il comune stesso, fra i meno dotati della provincia e considerato zona depressa. (17013).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16820, del deputato Berlinguer, pubblicata a pag. 7340).

CERAVOLO DOMENICO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia regolare la trattenuta operata dall'I.N.P.S. sugli importi bimestrali della pensione di quei cittadini che hanno lavorato in Germania ancor prima del 1915-18, che hanno raggiunto l'età di 65 anni e che hanno potuto usufruire, in base ad una convenzione italo-tedesca, del diritto di riscuotere le somme relative ai contributi versati in quell'epoca di lavoro.

Questi pensionati mentre hanno ricevuto le prime rate al completo si sono visti decurtare le stesse nelle successive rate.

Se si tiene conto che tali pensioni vengono ricevute dopo anni di trafila, è facile intuire il danno delle trattenute su una somma già esigua e il cui tempo di godimento è finito con l'essere ormai ridotto.

L'interrogante vuol conoscere quali provvedimenti può prendere il Ministero per impedire questa sottrazione di fondi che amareggia numerosi cittadini già costretti a lavorare all'estero in condizioni di notevole disagio. (16580).

RISPOSTA. — Il caso segnalato riguarda quegli assicurati, i quali, dopo aver conseguito al 60° anno di età il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione obbligatoria italiana in virtù dei soli periodi assicurativi risultati a loro favore in Italia, si sono poi avvalsi, al compimento dei 65 anni (limite di età previsto in Germania per il pensionamento di vecchiaia), delle disposizioni contenute nella convenzione italo-tedesca del 5 maggio 1953, per poter usufruire, mediante il cumulo dei periodi assicurativi italiani e tedeschi, di un pro-rata di pensione a carico dell'assicurazione germanica.

In tali casi, come prescritto, la pensione italiana viene revocata e sostituita con un pro-rata di pensione calcolata a termini dell'articolo 18, paragrafo 1, n. 2, della precitata

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

convenzione. La convenzione stessa, infatti, non conferisce agli interessati il diritto di continuare a percepire la pensione italiana intera e di ricevere, contemporaneamente, una quota di pensione da parte tedesca.

Di ciò, per altro, gli interessati non hanno motivo di dolersi, dato che solo in virtù della convenzione hanno potuto raggiungere anche il diritto ad un pro-rata di pensione a carico dell'assicurazione tedesca, venendo in tal modo a beneficiare di un trattamento che, in molti casi, è senz'altro superiore a quello precedentemente fruito.

È da considerare, inoltre, che qualora la somma dei due pro-rata (*pro rata* italiano e *pro rata* tedesco), sia inferiore alla pensione italiana, l'I.N.P.S., in conformità dell'articolo 20 della convenzione, corrisponde un complemento pari alla differenza, di guisa che, nel complesso, il trattamento liquidato non è mai inferiore a quello derivante dai soli periodi assicurativi italiani.

Il Ministro: SULLO.

COLASANTO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che, differenzialmente dalle assicurazioni date con la risposta del 2 novembre 1960, all'interrogazione n. 13272, tre ingegneri della ex Microlambda furono licenziati e non sono stati ancora riassunti, neppure dalla Finmeccanica con la quale hanno svolto trattative in proposito;

se non ritenga necessario far intervenire l'I.R.I. e particolarmente la Finmeccanica per riparare al trasferimento altrove dell'ufficio studi e del reparto automazione della ex Microlambda, facendo sorgere a Napoli un'officina per apparecchiature ed impianti di automazione; o, quanto meno far attrezzare, all'uopo, un reparto di qualche propria società, colà esistente, come potrebbe essere la fabbrica Macchine ex Bencini. (14863).

RISPOSTA. — Ai 3 ingegneri licenziati dalla Microlambda, fu data la possibilità di una sistemazione in settori elettronici, ma l'offerta venne rifiutata e la loro utilizzazione in una delle aziende facenti capo al predetto gruppo, per la condizione da essi posta di essere impiegati soltanto nello specifico settore dell'automazione, risultò praticamente inattuabile.

Per ciò che concerne la proposta di creare a Napoli una « officina per apparecchiature e impianti di automazione », desidero precisare che i controlli elettronici industriali che, come è noto, investono tecniche assai com-

plesse e costose, trovano tuttora limitate possibilità di applicazione non soltanto in Italia ma in tutta Europa.

Le richieste del mercato riguardano, per di più, singole apparecchiature diverse una dall'altra, che richiedono specifiche soluzioni, da progettare caso per caso.

Si aggiunge comunque che la Finmeccanica si sta impegnando al massimo nel settore elettronico formulando programmi suscettibili di rilevanti sviluppi, grazie agli importanti accordi che sono stati recentemente conclusi con grandi case americane.

L'I.R.I., tra l'altro, consapevole che la ristrettezza del mercato nazionale non avrebbe mai consentito il raggiungimento di volumi di produzione sufficienti ad assicurare la copertura delle ingenti spese di studio che le attività elettroniche in generale richiedono, ha ritenuto di assicurare alle aziende l'apporto delle esperienze acquisite in campo internazionale e, nello stesso tempo, gli sbocchi necessari al conseguimento di livelli produttivi economici.

Devo mettere in rilievo, infine, che i programmi all'uopo definiti o predisposti interessano esclusivamente le località ubicate nelle zone usufruenti delle agevolazioni previste dalla legislazione relativa alla Cassa per il Mezzogiorno, e i benefici effetti, che nel campo dell'industrializzazione ne risulteranno, non mancheranno di essere sentiti anche nella zona di Napoli; i due complessi gruppi tecnici ed elettronici, la S.E.L.E.N.I.A. e l'A.T.E.S., costituiscono di già una sicura premessa a migliori prospettive future.

Il Ministro: BO.

COLASANTO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Sui licenziamenti di operai ed impiegati fatti e minacciati dalla raffineria di Napoli della Mobil Oil italiana.

Chiede altresì di sapere se, nella deprecabile attuazione di questi licenziamenti, il Governo intende provocare ed attuare provvedimenti atti a reimpiegare stabilmente i licenziati. (15147).

RISPOSTA. — Risulta al Ministero che eventuali provvedimenti di licenziamento, per riduzione degli organici, del personale della Mobil Oil italiana, saranno presi in esame, sempreché, come si è espresso il direttore generale della società, « dovesse risultare indispensabile un adeguamento degli organici alla nuova struttura organizzativa e tale pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

blema dovesse effettivamente risultare di apprezzabili proporzioni; esso verrà impostato per le normali vie sindacali, come previsto dagli accordi e dalle disposizioni che regolano la materia ».

Nel frattempo la società stessa è venuta nella determinazione di anticipare a 60 anni (da 65) l'età di collocamento a riposo dei propri dipendenti. Tale decisione, discussa e concordata nella riunione tenutasi nel novembre 1960 presso la Confindustria tra la Mobil Oil e le organizzazioni sindacali interessate (S.I.L.P., S.P.E.M., U.I.L.P.E.M. e C.I.S.N.A.L.), è stata adottata allo scopo di ovviare ad altri provvedimenti che più seriamente avrebbero colpito il personale dipendente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

COLASANTO E BERRY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se, per motivi di giustizia, di equilibrio e stabilità economica, non intendano promuovere l'avocazione allo Stato di parte degli utili della produttività e della congiuntura economica degli ultimi 18 mesi.

Gli strumenti legislativi attuali non sono adeguati a tale fine ed, a parere degli interroganti, bisognerebbe agire per la produttività, in base al rapporto tra il fatturato e le spese per il personale dipendente, e, per gli utili di congiuntura, sugli aumenti dei valori azionari. E ciò anche per ricavarne mezzi per l'ulteriore sviluppo del paese. (15165).

RISPOSTA. — L'accenno alla inadeguatezza delle leggi tributarie attualmente vigenti contenute nell'interrogazione sta, evidentemente, a significare che gli interroganti ritengono necessario fare ricorso alla istituzione di una nuova imposta, in aggiunta a quelle già esistenti, a carattere temporaneo e straordinario, avente ad oggetto l'avocazione allo Stato di parte degli utili della produttività e della congiuntura economica degli ultimi 18 mesi.

Al riguardo non si conviene sulla opportunità e sulla necessità della adozione di un tale provvedimento in una situazione economica che, come quella attuale, non presenta carattere di anormalità, nella considerazione, anche, che gli scopi di giustizia tributaria, di equilibrio e di stabilità economica che si intenderebbero perseguire con la cennata

imposizione straordinaria sono propri dell'azione accertatrice delle imposte dirette vigenti ed, in particolare, della imposizione personale sul reddito.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda di disporre accurata inchiesta per accertare il regolare o non regolare funzionamento dell'E.C.A. del comune di Mafalda (Campobasso) ed in particolare per accertare le modalità con le quali ha avuto luogo la concessione di un sussidio straordinario il 19 gennaio 1961 ai poveri del comune.

Ne sono stati esclusi molti bisognosi, tra i quali, i signori Izzi Giuseppe fu Nicola, Cattali Umberto fu Vincenzo e Benedetto Adelino e ne hanno, invece, beneficiato i signori non bisognosi: Faienza Pierino, Piscitelli Concetta, Del Nero Riccardo, Colagioia Michele, Gizzi Michele, Valentini Teresa vedova D'Ascanio, Pasciulli Lucia, Mastrangelo Nunzio, Gianfelice Nicola fu Giovannangelo, Rossi Agostino, Matassa Italia, Serra Elisa, Del Gesso Emilia vedova Cianfagna, Petta Luigi, Ramundi Agostino, Di Marco Giovina in D'Ascoli, Ramundi Maria in Di Pietro, Cianfagna Adelina in Esposito, Di Martino Angiolina in De Santis, Di Marco Giuseppina, Valerio Angela, Del Gesso Maria vedova La Melza, Mastragostino Alessio, Faienza Mariannina in Clissa. (16824).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti dalla prefettura di Campobasso, è risultato che il comitato amministrativo dell'E.C.A. di Mafalda in data 14 febbraio 1961 (e non in data 19 gennaio) ha erogato sussidi straordinari in ragione di lire 1.000 *pro capite* a 98 assistiti che ne avevano fatto richiesta, scritta o verbale.

Fra questi sono comprese anche le persone indicate quali beneficiari del sussidio in questione, eccezione fatta per Del Nero Riccardo, Colagioia Michele e Gizzi Michele.

I predetti beneficiari versano tutti in condizioni di bisogno anche se qualcuno di essi è proprietario di piccoli appezzamenti di terreno e di abitazione rustica.

Non hanno beneficiato del predetto sussidio i signori Izzi Giuseppe, Benedetto Adelino e Cattali Umberto in quanto, a parte il fatto che i primi due avevano già avuto un sussidio nel dicembre 1960, non avanzarono a suo tempo alcuna richiesta.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno* — Per conoscere se non creda di disporre regolare inchiesta diretta ad accertare se e quali lavori siano stati eseguiti dall'amministrazione provinciale di Campobasso, in occasione delle recenti elezioni amministrative, in San Pietro in Valle, frazione di Frosolone (Campobasso), che è il paese di nascita e di residenza del presidente dell'amministrazione stessa. Si parla di lavori dell'importo di vari milioni, dati a trattativa privata e consegnati dal geometra Battista, dell'ufficio tecnico della provincia, il 17 ottobre 1960 alle ditte Pallante Quintino, Matrella Donato di Cristofaro, Antonotti Antonio e Cooperativa edilizia produzione e lavoro di San Pietro in Valle senza preventiva approvazione di progetti. È necessario conoscere quali lavori siano stati eseguiti, la spesa sopportata e con quali fondi la stessa sia stata affrontata. E da quali deliberazioni tutto ciò risulti. (16825).

RISPOSTA. — Domande del genere vanno rivolte alle amministrazioni interessate e solo in caso di indebito rifiuto di risposta questo Ministero potrà intervenire.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere se non creda concedere un sussidio straordinario all'asilo infantile di Forlì del Sannio (Campobasso) che da tempo va svolgendo grande opera di bene. (16916).

RISPOSTA. — A favore dell'asilo infantile di Forlì del Sannio è stato concesso, nel luglio 1960, un contributo di lire 100 mila.

Successivamente non risulta pervenuta a questo Ministero alcuna domanda di sovvenzione da parte del predetto asilo.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere se sia informato che l'amministrazione provinciale del Molise dovrà contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di lire 280 milioni, per il pareggio del bilancio relativo all'esercizio 1960 ed altro mutuo con il Credito fondiario sardo per sopperire a deficienze di cassa determinate dalla sospensione dei pagamenti della sovrimposta, giusta la legge 21 luglio 1960, n. 730, e se ritenga, in conseguenza, che siano legittime le deliberazioni prese nell'ottobre 1960 dalla giunta provinciale, con le quali si sono concessi contributi (si sono,

cioè, autorizzate spese facoltative) per 100 milioni di lire, e per conoscere se non creda, essendo tali deliberazioni illegittime, proporre al Governo la revoca. (16918).

RISPOSTA. — La legge non vieta alle provincie deficitarie di iscrivere in bilancio spese facoltative, purché nei limiti previsti dagli articoli 314 e 316 del testo unico 1934 della legge comunale e provinciale: limiti entro i quali risulta contenuto l'ammontare delle spese facoltative per l'esercizio 1960 dell'amministrazione provinciale di Campobasso.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. — Per conoscere come mai venne realizzato il cantiere di lavoro (n. 018925 L) concesso il 5 novembre 1954 per la costruzione della strada Castiglione-Ponte San Mauro della strada statale Istonia dell'importo di lire 1 milione 274.792, e per conoscere altresì come venne utilizzata la somma di cui dinanzi e se non si ritenga opportuno disporre una nuova assegnazione per la esecuzione del lavoro. (16943).

RISPOSTA. — Nel corso dell'esercizio 1954-55, il Ministero del lavoro istituì nel comune di Carovilli il cantiere n. 018925/L per la costruzione della strada Castiglione-Ponte San Mauro sulla strada statale Istonia.

In data 28 novembre 1955, il comune di Carovilli propose, con nota n. 3080, di poter sostituire ai lavori già indicati, la costruzione di una condotta di scolo interessante il primo tratto della strada anzidetta, nonché la sistemazione della via Fonte Gesù. Tale sostituzione fu autorizzata dal Ministero non appena il comune stesso ebbe provveduto a trasmettere il relativo progetto di variante e, precisamente, in data 18 novembre 1957 con nota n. 9565.

Il Ministro: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere — in relazione alla risposta data alla mia interrogazione n. 16373 — se ritenga che, in base all'articolo 241 n. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, il consiglio provinciale debba concedere sempre ai comuni o consorzi di comuni i sussidi, se anche in definitiva destinati ad istituti di pubblica utilità o li possa concedere « direttamente » a tali istituti, non tramite il comune.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

All'interrogante sembra che i sussidi possano essere concessi a tali istituti, ma sempre tramite il comune, che esercita così anche funzioni di controllo sulla utilizzazione delle somme. (16958).

RISPOSTA. — La norma contemplata dall'articolo 241, n. 8 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, nella sua edizione letterale, non sembra che suffraghi l'opinione che sussista un preciso vincolo per le amministrazioni provinciali di servirsi necessariamente del tramite dei comuni nella concessione dei sussidi ivi contemplati.

Appare, invece, molto più aderente allo spirito della norma che rientri nell'apprezzamento dell'ente concedente di valutare, in relazione alle singole fattispecie, l'opportunità di avvalersi, o meno, del tramite dei comuni, assumendo rilevanza al riguardo, non tanto le modalità da seguire, quanto la certezza che il sussidio abbia, in concreto, la destinazione alla quale è diretto: e all'uopo le amministrazioni provinciali non mancano eventualmente di propri mezzi per accertarsene.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che ostano alla costituzione dell'ufficio postale di Costano nel comune di Bastia Umbra (Perugia). (15824).

RISPOSTA. — Dagli atti di questo Ministero non risulta che siano state avanzate in precedenza proposte o richieste per l'istituzione di un ufficio postale nella frazione di Costano del comune di Bastia Umbra (Perugia).

Comunque, sono stati disposti i necessari accertamenti intesi a stabilire l'entità locale del traffico postale, del movimento a danaro, ecc., per poter poi esaminare sulla scorta di tali elementi, la possibilità di istituire nella suddetta località l'auspicato ufficio postale.

Trattandosi di rilevazioni piuttosto lunghe e complesse, i cui risultati, se positivi, dovranno poi essere sottoposti agli organi consultivi competenti dell'Amministrazione, non è possibile dare anticipate notizie sull'esito della pratica.

Questa sarà per altro diligentemente seguita sino alla sua definizione.

Il Ministro: SPALLINO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno* — Per sapere se sia a conoscenza che:

1) l'amministrazione comunale di Monteleone (Perugia) da 2 mesi non paga gli stipendi ai propri dipendenti;

2) da oltre 1 mese è stato tolto il telefono, per morosità, alla stessa amministrazione;

3) il grano assegnato ai danneggiati dal maltempo anziché ai coltivatori diretti è stato distribuito ad altre categorie.

Inoltre, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il ministro intenda prendere per far sì che anche a Monteleone vengano applicate le leggi dello Stato. (16895).

RISPOSTA. — Il comune di Monteleone di Spoleto non ha ancora corrisposto al personale le spettanze relative al mese di febbraio a causa della deficitaria situazione di cassa di quell'ente e della impossibilità di ottenere ulteriori anticipazioni dall'esattore, essendo stati largamente superati i limiti di legge e contrattuali.

Nelle more della stipulazione di un mutuo, per cui l'amministrazione comunale ha in corso le necessarie pratiche, il comune potrà, a giorni, fare fronte alle più impellenti esigenze mediante un congruo anticipo — ottenuto a seguito dell'intervento della prefettura di Perugia — sul contributo deliberato a favore del comune dal locale consorzio dei possidenti.

La società T.I.M.O. ha effettivamente tolto, nel gennaio 1961, l'unico apparecchio telefonico installato presso gli uffici comunali, in quanto il comune, per le ragioni sopra esposte, è moroso di tre trimestri.

La distribuzione di grano, disposta nello ottobre 1960 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dei danneggiati dalle avversità climatiche nella decorsa annata agraria, è stata effettuata a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Perugia, in ragione di quintali 1,50 di grano tenero per i coltivatori diretti e di quintali 0,75 per i mezzadri, sole categorie interessate esistenti nella provincia.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni sulla urgente necessità di finanziare la sistemazione del porto di Riposto (Catania), il cui progetto è stato approvato dagli organi tecnici competenti. (16996).

RISPOSTA. — Per i lavori di completamento e sistemazione del porto di Riposto è pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

vista, secondo la variante al piano regolatore del porto stesso approvata in data 6 luglio 1958 una spesa complessiva di lire 1.520 milioni.

Poiché l'attuale situazione di bilancio non consente in alcun modo di finanziare una spesa così rilevante, all'attuazione delle opere richieste dall'interrogante potrà provvedersi, per stralci, nei futuri esercizi, seguendo il programma di graduazione stabilito nel suddetto piano regolatore, in relazione ai fondi che saranno stanziati per opere marittime e compatibilmente con le esigenze degli altri porti nazionali.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in merito al progettato esperimento, da attuarsi durante il periodo estivo, della settimana lavorativa di 5 giorni, per il personale delle aziende di credito, in sostituzione dell'orario unico, ormai da parecchi anni concesso nelle zone a sud del 42° parallelo, se egli non ritenga l'esperimento mal collocato nel tempo, perché la sua eventuale attuazione viene a sopprimere un diritto acquisito, la cui fondatezza è da tempo stata da tutti ammessa; le elevate temperature che nelle suddette zone si registrano nei mesi di luglio e agosto mal si conciliano con una giornata lavorativa molto intensa, quale sarebbe necessariamente quella della progettata settimana di 5 giorni, dato il carico di lavoro cui ciascun impiegato deve far fronte per l'insufficienza di personale.

La interrogante segnala la necessità che il ministro intervenga allo scopo di ottenere che le cose restino immutate durante il periodo estivo e che, se esperimenti devono esserci, essi siano rinviati ad epoca più opportuna. (16703).

RISPOSTA. — L'orario di lavoro nel settore degli istituti di credito, come di tutte le imprese di natura privata, viene determinato a seguito di dirette trattative delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, cui spetta la regolamentazione dei loro rapporti.

Attualmente l'orario di lavoro nelle aziende di credito, è di norma suddiviso in due turni giornalieri ad eccezione del sabato e dei giorni semifestivi. Limitatamente ai tre mesi estivi, al di sotto del 42° parallelo, viene applicato l'orario unico giornaliero (articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1955 per gli impiegati e i commessi e articolo

21 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale ausiliario).

Si rileva, però, che le esperienze fatte hanno dimostrato che il lavoro distribuito in due periodi corrisponde meglio alle esigenze della clientela, tenuto conto dei molteplici servizi che le banche disimpegnano nell'interesse dell'economia nazionale.

È infatti noto che gli uffici commerciali ed i negozi restano aperti al pubblico per l'intera giornata e che gli istituti di credito non possono privare della loro funzione di coordinamento le attività degli industriali, dei commercianti e degli operatori economici in genere, i quali sarebbero gravemente danneggiati se non potessero fruire dei servizi bancari anche nelle ore pomeridiane.

Va sottolineato, infine, che l'adozione della settimana lavorativa di cinque giorni è una istanza propria delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che, in sede di rinnovo di contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle aziende di credito, hanno avanzato una richiesta in tal senso. Essa è tuttora all'esame delle organizzazioni sindacali interessate.

Il Ministro: SULLO.

DEL GIUDICE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sia a loro conoscenza il fatto che, in applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, l'ufficio del genio civile di Trapani ha sollecitato presso l'intendenza di finanza la definizione della necessaria procedura per la compilazione dei ruoli relativi ai contributi di miglioria, in dipendenza di opere eseguite in massima parte con finanziamento della regione siciliana, assessorato regionale dell'agricoltura.

Data la particolare, gravissima situazione in cui è venuta a trovarsi l'agricoltura siciliana, al punto da giustificare i noti interventi governativi, per sospensione e sgravio di alcuni tributi del settore, l'interrogante chiede ancora di conoscere se i ministri non ravvisino l'opportunità di rinviare, alleggerendo al massimo, l'applicazione dei contributi di miglioria. (16188).

RISPOSTA. — Le segnalazioni di opere pubbliche che l'ufficio del genio civile di Trapani indirizza all'intendenza di finanza non hanno propriamente il carattere di richiesta di definizione dei ruoli relativi ai contributi di miglioria. Infatti, il compito dell'applicazione di tali contributi è demandato all'amministrazione finanziaria che, di volta in volta — rice-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

vuta la segnalazione delle opere — accerta se esse hanno eventualmente provocato migliorie a beni immobili; e solamente dopo aver constatato il verificarsi di effettivi incrementi di valore, nonché di tutte le circostanze previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, provvede ad imporre a carico dei proprietari il contributo.

Su oltre 60 opere segnalate, di recente, nella provincia di Trapani, risulta che si è avviata la procedura di imposizione soltanto nei riguardi delle migliorie derivanti da due opere, eseguite dallo Stato e consistenti nella costruzione di tronchi stradali per l'allacciamento di borgate alle strade statali 113 e 188. Ovviamente, prima di arrivare alla imposizione, dovranno esaurirsi gli accertamenti tecnici intesi ad individuare i beni che in conseguenza delle opere hanno manifestato un reale aumento di valore ed a determinarne la entità.

Circa le opere eseguite col finanziamento della regione siciliana, non ne risultano finora segnalate che sette, relative a sistemazioni di strade interne degli abitanti di Mazara del Vallo e di Castelvetrano, e rimontanti ad oltre un lustro.

Nei riguardi di queste opere — poiché non appariva che esse rivestissero le caratteristiche specificatamente richieste dalle leggi regionali che consentono l'imposizione dei contributi di miglioria previsti dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 — la competente intendenza di finanza fu invitata a soprassedere da ogni accertamento di merito, finché non fosse stato precisato se la natura delle opere e le circostanze nelle quali le stesse erano state eseguite consentivano fondatamente, a norma delle ricordate leggi regionali, l'applicazione del citato regio decreto-legge n. 2000.

Al riguardo non è più pervenuta alcuna notizia, per cui deve ritenersi che gli accertamenti per l'imposizione dei contributi non sono proseguiti.

Quanto sopra esposto sta a dimostrare che, anche nel settore dell'imposizione dei contributi di miglioria, l'amministrazione finanziaria opera, pur nella rigorosa osservanza delle leggi con la precisa percezione delle effettive condizioni ambientali ed economiche, per cui nessun allarme è giustificato.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che è in programma l'assegnazione

al corpo della polizia stradale di Udine dell'immobile già sede del collegio della G.I.L. e oggi del Commissariato della gioventù italiana; e per conoscere se, in considerazione della assoluta opportunità di non disperdere ulteriormente un ingente patrimonio creato per la gioventù e per lo sport e di non prendere misure in contrasto con la programmata valorizzazione degli impianti sportivi, non ritengano di intervenire urgentemente allo scopo di scongiurare l'infelice iniziativa, onde sia possibile ripristinare al completo l'immobile alle sue finalità sportive ed all'auspicato istituto superiore di educazione fisica ed, in attesa di questo, ai corsi per insegnanti di educazione fisica di cui alla recente legge 30 dicembre 1960, n. 1727. (16086).

RISPOSTA. — In un primo momento, il Ministero dell'interno, aveva effettivamente esaminata la possibilità di impiegare parte dell'immobile dell'ex G.I.L. di Udine, come sede dei reparti di polizia stradale — i quali sono attualmente sistemati in capannoni — ma riconoscendo le necessità già prospettate dalle autorità locali, sta ora cercando una diversa soluzione allo scopo di consentire che l'edificio di che trattasi non venga sottratto alla originaria destinazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: DELLE FAVE.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali ostacoli si oppongano al saldo del pagamento delle opere eseguite in provincia di Udine dall'impresa Cuttini Liedo per conto della direzione lavori del genio militare di Udine nel periodo dal 1943 al 1945. (16240).

RISPOSTA. — Il pagamento dei due residui crediti della ditta Cuttini di lire 24.353,03 e lire 144.249,49 (al lordo delle ritenute di legge), non è stato effettuato perché la ditta stessa non ha finora prodotti i prescritti documenti di rappresentanza legale richiesti da questo Ministero fin dal 1951 e successivamente anche sollecitati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: NATALI.

DE VITA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se nel piano generale di sfruttamento dei rilevanti giacimenti metaniferi di Castelvetrano (Trapani)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

sia prevista la costruzione di un metanodotto, che consenta la distribuzione dell'importante fonte di energia ai vari centri della provincia di Trapani. (16177).

RISPOSTA. — L'« Agip » mineraria e la società idrocarburi siciliani S.Ö.I.S., in data 10 aprile 1959, hanno inoltrato domanda all'assessorato regionale dell'industria e del commercio per ottenere, nella zona di Castelvetro, due concessioni di coltivazione, denominate Lippone e Mazara del Vallo.

Le aree di tali concessioni, situate nell'ambito dei permessi di ricerca Castelvetro e Biddusa, assegnati, rispettivamente, alla « Agip » mineraria e alla S.Ö.I.S., sono interessate da un'unica struttura, nella quale sono stati rinvenuti idrocarburi gassosi.

Si soggiunge che, in considerazione della limitata potenzialità del giacimento, il metano potrà essere distribuito soltanto nella città di Marsala, con esclusione, quindi, di altri centri della provincia di Trapani.

Il Ministro: Bo.

DI LUZIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se abbia notizia di proteste sollevate da assegnatari degli alloggi costruiti dall'Ente abruzzese di ricostruzione (E.A.R.) in Chieti e Pescara, per quanto concerne il prezzo degli alloggi stessi e le condizioni del contratto di assegnazione.

In particolare, l'interrogante desidera conoscere se i prezzi di cui sopra e i contratti di assegnazione, sotto forma di locazione con patto di futura vendita e riscatto, sono stati approvati dal Ministero dei lavori pubblici in conformità delle leggi, e se la società, che ha recentemente mutato la forma di cooperativa in società per azioni, conserva tuttora la condizione di non avere fini di lucro, secondo quanto prescritto dalle norme in vigore. (16432).

RISPOSTA. — Si premette che l'E.A.R. ha potuto fruire del concorso dello Stato, per l'attuazione del proprio programma costruttivo, sin dall'atto della sua costituzione sotto forma di società cooperativa a responsabilità limitata, avendo dimostrato di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 16, n. 13, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, integrato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Lo statuto dell'ente in parola si è, infatti, uniformato alle disposizioni del predetto testo unico e, particolarmente, dell'articolo 37 che prevede divieti e limitazioni in materia di gestione e contabilità.

Per quanto si riferisce alle lagnanze mosse dagli assegnatari degli alloggi costruiti in Chieti e Pescara, sia circa l'elevazione del canone mensile, sia per l'ammontare dell'anticipo chiesto ad essi assegnatari, sia, infine, per quota dovuta per spese generali, di gestione, di manutenzione e di amministrazione, si fa rilevare che la anticipazione chiesta dall'ente in parola, a copertura delle spese sostenute e non assistite da mutuo e contributo statale (impianto di riscaldamento, ecc.) e i canoni di riscatto sono stabiliti in rapporto al costo dei singoli alloggi, e se gli assegnatari hanno rilevato una differenza tra il costo delle loro abitazioni e quello di altre costruzioni realizzate con i benefici della stessa legge n. 408 ciò è da attribuirsi al tipo degli alloggi E.A.R., che possono classificarsi tra quelli ad uso di civile abitazione e non tra quelli di carattere economico, nonché alla natura dell'area edificatoria che ha richiesto fondazioni particolarmente onerose e notevoli opere di sistemazione esterna, data la configurazione del terreno prescelto.

Devesi, inoltre, osservare che tutte le spese di costruzione sostenute dall'E.A.R. sono state riconosciute in sede di collaudo e che sono stati approvati da questo Ministero, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 1029, il piano finanziario definitivo di riparto della spesa dei singoli alloggi costruiti a Pescara e quello preventivo degli alloggi realizzati a Chieti, con riserva da parte dell'ente interessato di sottoporre anche all'approvazione di questo stesso Ministero il piano definitivo relativo all'anzidetta città di Chieti.

Di conseguenza, non si rende possibile che l'ente determini a suo arbitrio i canoni di ammortamento dei fabbricati.

Per gli alloggi costruiti dall'E.A.R. in Chieti, v'è stato un periodo di tempo, che risale al 1958, nel quale l'E.A.R., previa autorizzazione di questo Ministero, ha concesso temporaneamente in locazione semplice taluni alloggi, in quanto, essendo in quella epoca riuscito a stipulare solo pochi contratti con patto di futura vendita, non avrebbe potuto, a causa dei molti alloggi inutilizzati e privi di reddito, far fronte al pagamento delle quote di ammortamento del mutuo contratto con l'I.N.A.I.L.

Ora, però, tutti gli alloggi sono stati assegnati con patto di futura vendita.

Devesi, infine, precisare che i contratti di locazione stipulati dall'E.A.R. con gli assegnatari degli alloggi di qui trattasi risultano con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

formi allo schema-tipo elaborato da questo Ministero, sentita la commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, ed adottato non solo dall'ente stesso e da quelli simili, ma anche dagli enti pubblici (comuni, provincia) e dagli istituti per le case popolari.

Il ripetuto ente, infine, ha chiarito i motivi della sua trasformazione in società per azioni, adducendo di aver assunto tale nuova forma sociale per meglio adeguarla alla sua attività, che non persegue fini mutualistici a favore dei soci, ma si rivolge alla generalità dei terzi aventi diritto all'assegnazione di appartamenti con patto di futura vendita.

Il nuovo statuto ripete, nelle grandi linee, quello precedente: le limitazioni ed i divieti sulla ripartizione degli utili imposti dall'articolo 37 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono stati mantenuti.

Nessun ostacolo, quindi, può riscontrarsi sull'attività dell'ente nel settore dell'edilizia popolare anche nella nuova configurazione giuridica.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

FERIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga necessario, per ragioni di equità, prendere gli opportuni provvedimenti per porre rimedio alla singolare situazione in cui si sono venuti a trovare alcuni pensionati dell'I.N.P.S., in seguito al divieto della cumulabilità della pensione per invalidità e vecchiaia e dell'indennità di disoccupazione disposto dal terzo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recentemente dichiarato incostituzionale con decisione della Corte costituzionale 24-31 maggio 1960, n. 34.

Più precisamente, mentre i pensionati che sono stati involontariamente disoccupati anteriormente al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta ed i pensionati che lo sono stati o lo saranno posteriormente alla citata sentenza della Corte costituzionale hanno avuto od avranno la possibilità di beneficiare dell'indennità di disoccupazione, i pensionati che sono stati involontariamente disoccupati nel periodo intermedio non possono — con singolarità di trattamento — beneficiare, nella maggior parte dei casi, dell'indennità di disoccupazione. (16794).

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che vieta il cumulo dell'indennità di disoccupazione con

un trattamento di pensione, ha cessato di avere efficacia, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità.

Tuttavia, l'I.N.P.S. ha ritenuto di procedere al riesame delle domande e dei ricorsi presentati dagli interessati nei termini prescritti dall'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dalla legge 5 febbraio 1957, n. 18, provvedendo quindi alla concessione delle prestazioni richieste per i periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. L'adozione di tale direttiva, dettata da considerazioni di carattere sociale, si ricollega ad una benevola estensione ai casi predetti della interpretazione comunemente data al citato articolo 136, secondo la quale le dichiarazioni di illegittimità costituzionale possono avere effetto sui rapporti giuridici che al momento della citata pubblicazione non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Lo stesso istituto non ha potuto invece adottare, in linea di diritto, uguale provvedimento a favore di coloro che, acquiescenti alla validità della norma allora vigente, non avevano presentato nei termini la domanda o il ricorso; ciò anche in vista delle difficoltà di accertamento dei periodi di disoccupazione.

Comunque, il Ministero del lavoro, tenuto conto delle parziali concessioni già disposte, sta esaminando l'opportunità di dare una soluzione legislativa alla questione in senso favorevole agli interessati.

Il Ministro: SULLO.

FIUMANO' E MISEFARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti si riproponga di prendere nei confronti della ditta Aloï Domenico di Reggio Calabria, esercente industria laterizi, la quale ha costretto i lavoratori del cantiere sito in contrada Bovetto del comune di Reggio Calabria a scendere in sciopero, dal giorno 9 aprile 1961, a causa delle seguenti violazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi:

a) all'articolo 6, nessun operaio è considerato qualificato o di qualifica superiore a quella di manovale comune;

b) all'articolo 7, perché l'orario di lavoro va oltre quello contrattuale;

c) all'articolo 9, perché il lavoro straordinario, notturno e festivo non viene corrisposto;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

d) all'articolo 10, perché il lavoro a cottimo effettuato non viene segnato sulle buste-paga;

e) all'articolo 16, perché non vengono retribuite secondo contratto le giornate festive;

f) all'articolo 19, perché i lavoratori sono licenziati arbitrariamente senza tener conto delle modalità di cui al disposto dell'articolo in parola;

g) all'articolo 35, perché le ferie non sono retribuite secondo quanto previsto dall'articolo stesso;

h) all'articolo 36, perché la gratifica natalizia non viene corrisposta nella misura dovuta.

Gli interroganti richiamano l'attenzione del ministro, in particolare, sull'azione d'intimidazione che ultimamente si è esercitata da parte della ditta attraverso i licenziamenti arbitrari in violazione dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro, su richiamato. (15568).

RISPOSTA. — La ditta Aloj Domenico, fabbrica di laterizi in Bovetto, occupa generalmente alle proprie dipendenze dai 35 ai 40 lavoratori.

A seguito della contrazione dell'attività, per cause stagionali e per una ridotta richiesta di laterizi sul mercato, la ditta decideva, nel dicembre 1960, la progressiva chiusura della fabbrica con l'ultimazione delle lavorazioni in corso e, pertanto, il giorno 21 dicembre 1960, procedeva al licenziamento di 3 lavoratori, seguito immediatamente da quello di altre 11 unità per indisciplina. Il tempestivo intervento del questore induceva la ditta a recedere dal licenziamento degli 11 lavoratori ed a prolungare la attività ancora di alcuni giorni anche perchè ricorrevano le festività di fine anno.

In data 9 gennaio, la ditta riduceva di altre 3 unità il personale: ciò determinava una viva agitazione nel corso della quale, il giorno 10, la ditta licenziava in tronco, per indisciplina, 11 lavoratori.

Lo stesso giorno, su interessamento della camera del lavoro, l'ispettorato del lavoro di Reggio Calabria prendeva contatti con la ditta e, avendo appreso l'avvenuto licenziamento di altre 8 unità lavorative, giustificato quest'ultimo per la reale contrazione della attività, invitava in via breve la ditta a trattene almeno parte degli 8 lavoratori licenziati (venivano trattenute in effetti 6 unità).

Il giorno 18 gennaio, essendo risultate vane tutte le trattative tra la ditta ed organizzazione

sindacale per l'adozione di un turno di lavoro, in quanto la ditta intendeva chiudere la fabbrica a fine settimana, è intervenuto nuovamente l'ispettorato ottenendo la protrazione dell'occupazione al fine di consentire un altro turno settimanale di lavoro.

La ditta, tuttavia, cessava praticamente la propria attività il 31 gennaio 1961 mantenendo alle proprie dipendenze soltanto un autista, un operaio di fiducia e due manovali.

Si fa presente, per altro, che, essendo pervenute successivamente nuove ordinazioni, la ditta Aloj ha assunto due manovali il 20 febbraio e 16 operai il 21 marzo 1961.

Circa l'inadempienza della ditta Aloj al contratto collettivo di lavoro, si informa che l'ispettorato di Reggio Calabria ha eseguito, in data 13 gennaio 1961, un'ispezione presso la ditta medesima nel corso della quale sono stati interrogati anche operai già licenziati o che avevano ricevuto il preavviso di licenziamento. È emerso che la ditta occupava n. 40 lavoratori di cui 3 specializzati, un manovale specializzato e n. 36 manovali. È opportuno precisare che nella fornace solo la produzione di mattoni viene effettuata mediante impiego di macchinari, mentre tutte le altre operazioni ed in particolare quelle prevalenti di trasporto nell'ambito dello stabilimento, di carica e scarica delle fornaci sono effettuate a mano.

Non è risultata alcuna infrazione alle norme sull'orario di lavoro, e tutti i dipendenti interrogati hanno concordemente affermato di essere sodisfatti del trattamento economico corrisposto dalla ditta e di aver sempre ricevuto le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario e notturno effettuato. Tuttavia, essendo risultato dall'esame dei libri paga che la ditta aveva corrisposto paghe lievemente inferiori a quelle contrattuali, l'ispettorato ha rilasciato le prescrizioni del caso, alle quali la ditta ha ottemperato nei termini stabiliti. Dette prescrizioni sono state limitate al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1028, che ha conferito efficacia legislativa alle pattuizioni della categoria.

Sui prospetti paga è stata annotata la retribuzione oraria e non quella a cottimo corrisposta ai lavoratori addetti alle operazioni di carica e scarica delle camere dei forni: si tratta di cottimo anomalo, in quanto è stato convenuto fra le parti di registrare otto ore lavorative e di corrispondere in tale misura la paga, mentre, in effetti, il lavoro ha la durata media di 6 o 7 ore.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

Si assicura che l'ispettorato del lavoro non mancherà di proseguire la propria azione di vigilanza per ottenere in favore dei lavoratori della ditta Aloï il rispetto delle norme legislative e contrattuali.

Il Ministro: SULLO.

FODERARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, in via di urgenza, per una completa revisione di 35 alloggi I.N.A.-Casa, costruiti in Rossano Calabro scalo (Cosenza), e consegnati appena 2 anni fa, e già ridotti in condizioni pressochè di inabitabilità.

Il disagio in cui sono venuti a trovarsi gli occupanti di detti appartamenti potrà aumentare con l'approssimarsi della cattiva stagione, a causa delle intemperie, e pertanto la necessaria opera di riparazione dovrebbe essere intrapresa con la maggiore possibile sollecitudine. (14694).

RISPOSTA. — Da un sopralluogo eseguito dai tecnici della gestione I.N.A.-Casa è stato rilevato che negli alloggi realizzati in Rossano Calabro si sono manifestate tracce di umidità. La causa è senz'altro da attribuirsi in parte alle modalità costruttive eseguite dall'impresa aggiudicatrice dei lavori di costruzione ed in parte alle particolari condizioni climatiche della zona che, come è noto, è molto ventilata. Infatti, le tracce di umidità si sono riscontrate solo negli ultimi piani degli immobili e, in particolare modo, nelle pareti esposte maggiormente ai venti dominanti.

Si assicura, comunque, che per le costruzioni del cantiere 5674 (3 edifici, per complessivi 24 alloggi) sono già iniziati i lavori necessari per ovviare agli inconvenienti riscontrati, mentre per le costruzioni del cantiere 8048 (1 edificio con 11 alloggi) l'I.A.C.P. di Cosenza, stazione appaltante della gestione I.N.A.-Casa, sta predisponendo un'apposita perizia suppletiva comprendente tutti i lavori necessari per assecondare le richieste degli assegnatari.

Il Ministro: SULLO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali la Cassa nazionale per la previdenza marinara intende ritardare i benefici derivanti dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge del 28 novembre 1960, n. 1072, al 1° dicembre 1960 anziché applicare la decorrenza

al 1° gennaio 1958, così come chiaramente indicato dal primo comma del succitato articolo 8. (16393).

RISPOSTA. — L'articolo 8, ultimo comma, della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, sulla rivalutazione delle pensioni marinare, dispone l'abolizione del limite di età per il calcolo degli anni di servizio utili a pensione degli iscritti alla gestione speciale, di cui all'articolo 9 del regio decreto legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

La questione della decorrenza dei benefici derivanti dalla modifica su specificata, fissata dall'I.N.P.S. al 1° dicembre 1960, è stata oggetto di attento esame sia da parte del Ministero della marina mercantile sia da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tale esame ha portato a condividere l'interpretazione data alla norma dall'I.N.P.S. che, cioè, la decorrenza dei benefici stessi debba essere fissata alla data in cui è divenuta operante la legge 12 ottobre 1960, n. 1183, (12 novembre 1960). A ciò si è giunti in base ad argomenti sia d'ordine letterale che d'ordine sistematico.

Infatti l'abolizione del limite di età per il calcolo degli anni di servizio utili a pensione degli appartenenti alla gestione speciale, di cui all'articolo 9 del regio decreto legge 19 ottobre 1933, n. 1595, deve essere applicato, come dispone la norma stessa, alle pensioni in atto ed a quelle di nuova costituzione, il che vuol dire, e non potrebbe intendersi diversamente, alle pensioni in essere al momento di entrata in vigore della legge n. 1183 ed a quelle che successivamente a tale data verranno liquidate.

Inoltre, i benefici previsti dai comma dell'articolo 8, precedenti a quello in discussione, per disposizione del penultimo capoverso dell'articolo stesso, sono concessi a far tempo dal 1° gennaio 1958 ai titolari di pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della legge.

La norma intorno all'abolizione dei limiti di età per il calcolo degli anni di pensione degli iscritti alla gestione speciale è posta, invece, nell'ordine sistematico dell'articolo 8, successivamente alla regola enunciata che, pertanto, va applicata con riferimento alle sole disposizioni che la precedono, senza riguardare la disposizione in esame, per la quale non si può non invocare il principio generale in virtù del quale, in mancanza di contraria disposizione, gli effetti della norma

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

decorrono dal momento dell'entrata in vigore della legge di cui è parte.

Preciso, infine, che l'I.N.P.S. ha fissato al 1° dicembre 1960 anziché al 12 novembre dello stesso anno (data di entrata in vigore della legge in oggetto) la decorrenza dei benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge stessa, oltre che per motivi di ordine pratico, anche in base ad un'interpretazione estensiva, da esso costantemente seguita, dell'articolo 51 del regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447, il quale prevede che i trattamenti pensionistici decorrono dal 1° giorno di ogni mese.

Il Ministro: JERVOLINO.

GIOLITTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e come intenda accogliere le giustificate richieste avanzate dai dipendenti degli uffici delle imposte dirette e sostenute — anche col mezzo legittimo e legale dello sciopero — da tutte le organizzazioni sindacali della categoria. (17144).

RISPOSTA. — In ordine alla revisione dei ruoli organici di questa amministrazione è stato già predisposto un apposito schema di disegno di legge che, quanto prima, verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio dei ministri.

È, invece, tuttora in fase di studio la questione concernente la sistemazione del trattamento economico accessorio del personale finanziario.

Il Ministro: TRABUCCHI.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere: se gli risulti che numerosi coltivatori di tabacco nei comuni di Caivano-Cardito-Frattamaggiore (Napoli), concessionari di manifesto, sono ancora in attesa della fissazione della data di consegna, da parte degli organi periferici del monopolio dei tabacchi, per il conferimento del tabacco raccolto ed immagazzinato sin dal settembre 1960; quali misure il ministro intenda adottare, perché si provveda all'immediato ritiro della produzione della decorsa annata e per la migliore organizzazione delle consegne, anche allo scopo di consentire ai coltivatori delle zone di recente investimento di riscuotere tempestivamente i corrispettivi del tabacco conferito. (17011).

RISPOSTA. — Le operazioni di consegna dei tabacchi coltivati per manifesto, nella

campagna 1960, all'azienda del monopolio di Cava dei Tirreni non si sono potute svolgere con il ritmo normale in quanto è stato necessario attendere l'entrata in funzione del nuovo stabilimento.

Si tratta, ovviamente, di difficoltà del tutto contingente.

Si può, quindi, dare assicurazione che, a partire dalla corrente campagna, non solo le consegne non subiranno ritardi ma, anzi, saranno più rapide che in passato per la migliore organizzazione che sarà consentita dal nuovo stabilimento.

Il Ministro: TRABUCCHI.

GRASSO NICOLOSI ANNA E SPECIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1°) i criteri che ha seguito nella ripartizione tra i provveditorati agli studi del fondo di lire 500 milioni, stabilito dall'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645;

2°) i motivi per i quali ha assegnato al provveditorato agli studi di Palermo lire 4 milioni (borse di studio per gli alunni delle scuole medie di avviamento professionale, tecnico, professionali femminili) lire 7.920.000 (borse di studio per gli alunni dei licei-ginnasi, licei scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali, scuola di magistero professionale per la donna).

La somma complessiva appare, infatti, non solo irrisoria rispetto alle reali esigenze, ma inferiore a quelle assegnate ad altri provveditorati con popolazione scolastica inferiore e con situazioni economiche e sociali meno depresse di quelle della provincia di Palermo. (15968).

RISPOSTA. — Il fondo di lire 500 milioni, di cui all'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, relativo alla concessione di borse di studio agli alunni delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria, bisognosi e meritevoli, è stato ripartito fra i provveditorati agli studi, in base alla entità della popolazione scolastica, tenendo, altresì, presente il livello economico di ciascuna provincia.

Al provveditorato agli studi di Palermo, pertanto, è stata assegnata complessivamente la somma di lire 11.920.000, che risulta superiore a quelle messe a disposizione di numerose province, anche della stessa Sicilia.

L'assistenza scolastica attraverso la erogazione di borse di studio sarà considerevolmente potenziata quando il Ministero potrà disporre dei notevoli stanziamenti anche a tale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

scopo previsti dal disegno di legge sul piano decennale per lo sviluppo della scuola, attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro: BOSCO.

GRASSO NICOLOSI ANNA, SPECIALE E MOGLIACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere:

1°) come giudicano la delibera del presidente dell'ente acquedotti siciliani relativa all'assegnazione di circa 7 milioni (somma residua della percentuale spettante all'ente medesimo da parte della Cassa per il Mezzogiorno per spese generali) fatta nel modo seguente:

presidente, lire 600 mila circa; direttore generale, lire 450 mila circa; direttore servizi amministrativi, lire 400 mila circa; direttore di ragioneria, lire 400 mila circa; capo ufficio tecnico centrale, lire 350 mila circa; altri, pochi, funzionari di grado elevato, lire 1 milione complessivamente; circa 80 impiegati una quota oscillante da lire 8 mila a 20 mila ciascuno.

È rimasta invece esclusa la maggioranza degli impiegati e degli operai, circa 600.

Tale ripartizione di somme si ripete a pochi mesi da altra analoga e sempre circoscritta ai soli dirigenti dell'E.A.S.;

2°) se non intendano disporre una immediata inchiesta amministrativa per far luce su questa ed altre eventuali misure della stessa natura adottate dagli organismi direttivi dell'ente e per revocare, almeno, quella che forma oggetto della presente interrogazione. (15969).

RISPOSTA. — Agli enti concessionari di lavori di sua competenza la Cassa per il Mezzogiorno corrisponde, sull'importo dei lavori stessi, una percentuale che va dal 5 al 7 per cento a rimborso forfettario degli oneri di carattere generale per progettazione e direzione lavori, trasferte, lavoro straordinario ecc.

Le somme che vengono man mano liquidate affluiscono nei bilanci.

Gli enti predetti, per prassi, sono soliti destinare una modesta aliquota della percentuale di cui innanzi al personale che, oltre ai compiti d'istituto, svolge una più intensa ed eccezionale attività tecnica ed amministrativa in conseguenza dei lavori dati in concessione dalla Cassa. Tale aliquota viene ovviamente ripartita in base alle qualifiche del personale, al lavoro effettivamente svolto e non

diversamente compensato ed alla relativa responsabilità.

L'ente, non ostante abbia eseguito sin dal 1950 ed abbia tuttora in corso numerosi ed importanti lavori di costruzione di acquedotti, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, non aveva finora corrisposto alcun compenso speciale al personale che dei lavori stessi ha la gestione e la responsabilità.

Pertanto il consiglio di amministrazione, con delibera in data 19 novembre 1959 (regolarmente adottata e, stante l'autonomia dell'ente, non soggetta ad approvazione dei Ministeri di tutela) ha ritenuto equo ed opportuno accogliere la richiesta degli interessati e corrispondere un compenso straordinario agli impiegati e ai dirigenti che hanno effettivamente svolto un lavoro straordinario non compensato altrimenti in relazione alle opere in concessione.

Non risulta che altre ripartizioni di fondi per ragioni analoghe abbiano avuto luogo.

Pertanto, e poiché come prima detto trattasi di provvedimento di natura eccezionale, che l'ente ha adottato nella sua autonomia, col rispetto delle forme dovute e con giustificata motivazione di equità, non sussistono valide ragioni per procedere alla revoca dello stesso.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.

GRAZIOSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza della reale situazione creatasi in Domodossola (Novara), dove dai primi di luglio del 1960 la pretura è carente del titolare.

L'interrogante chiede di conoscere se, al fine di evitare il preannunciato sciopero degli avvocati, giustamente preoccupati che le cause civili non hanno da tempo più corso, ed al fine di eliminare lo scontento che regna nella popolazione ossolana, il ministro intenda risolvere, e per quale epoca, una situazione grave ed ormai insopportabile. (16860).

RISPOSTA. — Si è già provveduto a coprire il posto di pretore vacante nella pretura di Domodossola, destinandovi il dottor Marziano Pessina che, all'uopo invitato, ha assunto immediatamente possesso, prima cioè della registrazione del decreto.

Il Ministro: GONELLA.

LANDI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere l'elenco di tutti gli enti e società — esistenti o esistiti nell'ul-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

timo decennio — di cui lo Stato, direttamente o indirettamente, ha formato il fondo di dotazione o il capitale sociale (produttori o distributori di film, istruttori del personale per la produzione cinematografica, gestori della pubblicità cinematografica, o che in qualsiasi altro modo svolgano o abbiano svolto una attività nel settore cinematografico) con la indicazione della data della loro nascita, del provvedimento istitutivo e degli eventuali provvedimenti che hanno modificato i loro statuti, dei componenti l'ultimo loro consiglio di amministrazione e l'ultimo loro collegio sindacale, e con allegati i loro conti patrimoniali e i loro conti profitti e perdite per gli esercizi 1956-57 e 1957-58. (11355).

RISPOSTA. — Si comunicano i dati richiesti, relativamente al centro sperimentale di cinematografia, all'Istituto nazionale luce e alla società italiana stabilimenti cinematografici Cinecittà.

I. — Centro sperimentale di cinematografia.

L'ente è stato istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419 e lo statuto relativo è stato approvato con regio decreto 30 novembre 1942, n. 1846.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1955, n. 516, è stato approvato il nuovo statuto del centro.

Il consiglio direttivo, per il periodo 1° luglio 1959-30 giugno 1961 è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 1959 ed i suoi membri sono i seguenti:

a) dottor Luigi Floris Ammannati - presidente (subentrato, con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo 27 febbraio 1960, al professor Michele La Calamita);

b) dottor Annibale Scicluna - in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) dottor Giorgio Lecce - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) dottor Attilio Riccio - in rappresentanza dei produttori di film;

e) dottor Alessandro Blasetti - regista-esperto in materia cinematografica.

Il collegio dei revisori dei conti, per il periodo 1° luglio 1960 - 30 giugno 1963, è stato nominato con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo 21 luglio 1960 ed i suoi membri sono i seguenti:

a) dottor Giuseppe Villa - consigliere della Corte dei conti;

b) dottor Luigi Natale - ispettore generale al Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) dottor Stelio Casoni - direttore di sezione del Ministero del tesoro.

II. — Istituto nazionale luce.

L'ente è stato istituito con regio decreto legge 5 novembre 1925, n. 1985, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Con regio decreto legge 24 gennaio 1929, n. 1048, furono precisate le attribuzioni e fu stabilito l'ordinamento dell'istituto.

L'ente è stato, poi, messo in liquidazione con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 305, il quale, all'articolo 2, ha previsto la nomina di un liquidatore e di un comitato di vigilanza, composto di tre membri, scelti fra persone particolarmente esperte in materia.

Il decreto legge 16 aprile 1948, nel prevedere la riorganizzazione e la sistemazione delle attività e dei servizi dell'istituto, ha stabilito che alla custodia dei beni ed al funzionamento dei servizi di carattere indispensabile dell'ente provvede un commissario, con l'assistenza del comitato di vigilanza previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 305, del 1947.

Con decreto interministeriale 23 dicembre 1959 sono stati nominati, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1960, il commissario, nella persona dell'avvocato Francesco Concetti, e il comitato di vigilanza, nelle persone dell'avvocato Nicola De Pirro, direttore generale dello spettacolo, dell'avvocato Eitel Monaco, presidente dell'« Anica » e del dottor Angelo Foffano, ispettore generale di ragioneria (quest'ultimo subentrato, con decreto interministeriale 22 febbraio 1960, al dottor Mario Carosi).

Il collegio dei revisori dei conti per l'anno 1960 — nominato con decreto ministeriale 24 marzo 1960 — risulta così composto: dottor Giovanni de Tomasi, ispettore generale del Ministero del turismo e dello spettacolo; dottor Enzo Porta, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio e dottor Severino Frosini, ispettore generale della ragioneria generale dello Stato.

È da tener presente che, recentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 1961, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 — istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali — sono stati devoluti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

al Ministero delle partecipazioni statali stesso tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze, del tesoro e del turismo e dello spettacolo.

III. — Società per azioni italiana stabilimenti cinematografici Cinecittà.

L'amministrazione finanziaria, con legge 25 maggio 1939, n. 774, fu autorizzata ad assumere partecipazioni fino a 30 milioni di lire in società per azioni aventi per oggetto l'industria cinematografica e, in forza di tale legge, il Ministero delle finanze rilevò il pacchetto azionario di Cinecittà per lire 22 milioni e 494.233.

Il capitale sociale della suddetta società, che nel 1938 era di lire 32 milioni, fu successivamente elevato a lire 50 milioni.

Con decreto legge 17 aprile 1948, n. 532, l'amministrazione finanziaria fu autorizzata a sottoscrivere nuove azioni fino all'importo di lire 50 milioni.

L'attuale importo del capitale della società risulta di lire 255 milioni (n. 510.000 azioni da lire 500 ciascuna).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 1957 la società menzionata è stata individuata tra le imprese a partecipazione statale e, pertanto, sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali i compiti e le attribuzioni già spettanti alle altre amministrazioni.

Con atto in data 3 luglio 1959, è stato conferito all'I.R.I. il mandato a gestire, per conto del Ministero delle partecipazioni statali, il pacchetto azionario della società in argomento.

Si riporta l'elenco dei membri del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, in carica fino al 31 dicembre 1961:

Consiglio di amministrazione:

Presidente: avv. Adolfo Saminci.

Vice presidente: comm. Tito Marconi.

Amministratore delegato: dott. Lauro Laurenti.

Amministratori: avv. Ettore Margadonna, dott. Gaspare Cataldo, dott. Mario De Gregorio, dott. Mario Caporaso, avv. G. B. Baroncelli, dott. Antonio Morelli.

Collegio sindacale:

Presidente: dott. Francesco Gullini (Ministero tesoro).

Membri effettivi: dott. Rosario Errico (Ministero del turismo e spettacolo), dott. Domenico Pofi (Ministero delle partecipazioni statali).

Membri supplenti: dott. Elia Germani (Ministero del tesoro), dott. Ippolito La Medica (Ministero delle partecipazioni statali).

Delegato della corte dei conti al riscontro è il dottor Pier Renato Casorati.

In merito ai conti patrimoniali e ai conti profitti e perdite degli enti in oggetto, si fa presente che tali documenti sono a disposizione dell'interrogante, avvertendo, per altro, che il Centro sperimentale di cinematografia, il cui bilancio è redatto conformemente a quello dello Stato, non ha conti economici.

Il Sottosegretario di Stato: SEMERARO.

LANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se — considerata la necessità di regolarizzare la posizione dei cantonieri addetti alla manutenzione delle strade provinciali che sono state o saranno trasferite allo Stato — non ritenga di predisporre le opportune misure perché i cantonieri addetti a tali strade siano assorbiti dall'« Anas », per consentire — fra l'altro — alle amministrazioni provinciali di provvedere alla sistemazione dei cantonieri comunali delle strade che saranno provincializzate. (16877).

RISPOSTA. — Si premette che il rapporto di impiego che intercorre fra il personale delle amministrazioni provinciali addetto alle strade con le funzioni di cantoniere e le amministrazioni stesse non è uniforme in ogni provincia.

Conseguentemente, non appare possibile che detto personale — qualora la strada provinciale cui verrà assegnato venga classificata statale — possa essere assorbito dall'« Anas », ove i cantonieri hanno uno stato ben definito, un organico ed una disciplina di carriera.

Non si può non rilevare che l'immissione dei cantonieri dai ruoli delle province a quello degli agenti subalterni dell'« Anas », a parte il fatto che non è ammesso dalla legislazione vigente, non può che turbare profondamente la carriera — già di per sé molto lenta — di questi ultimi.

Molte difficoltà presenterebbe, poi disciplinare tale immissione qualora venisse sancita con una legge, ove si tenga presente che la statizzazione di strade provinciali avviene non in blocco, ma gradatamente e, cioè, a man mano che il bilancio dell'« Anas » può essere integrato con i fondi occorrenti per provvedere ad una prima sistemazione delle provinciali affinché assumano le caratteristiche delle statali.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

È, quindi, ovvio che lo stillicidio di tali continue immissioni — che può prolungarsi per qualche anno — provocherebbe continui turbamenti.

D'altra parte, è da tenere presente che per il riordinamento del servizio manutentorio delle strade statali, allo scopo di renderlo meglio rispondente ai più moderni criteri tecnici e nel contempo meno dispendioso, non è previsto alcun aumento nell'organico dei cantonieri dell'« Anas ».

Comunque, i cantonieri provinciali, che non sono inquadrati in un ruolo, potrebbero partecipare, avendone i requisiti, ai concorsi che verranno banditi dall'« Anas » per coprire le vacanze dell'organico, al pari di molti elementi che prestano servizio da molti anni con la qualifica di giornalieri in sostituzione dei cantonieri di detta azienda.

Si fa, infine, osservare che le amministrazioni provinciali, dovendo in base alla legge 12 febbraio 1958, n. 126 includere nella propria rete strade comunali, avranno senz'altro la possibilità di trasferire su queste ultime strade i cantonieri in servizio sulle strade provinciali che verranno statizzate.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla mancata valutazione — per moltissimi concorrenti — del servizio prestato nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa, in quanto l'I.N.P.S. si è rifiutato di certificare agli interessati o alla commissione dell'I.N.A.-Casa da quale datore di lavoro i contributi previdenziali sono stati versati, quando per soppressione di attività della ditta o per altri motivi non è stato possibile al lavoratore di esibire i documenti richiesti dalla gestione I.N.A.-Casa; sul rifiuto opposto al signor Sarnataro Clemente - via Indipendenza n. 8, Marinella (Napoli) - ed ai lavoratori degli enti militari, come nel caso del signor Capuzzo Gennaro di Napoli, i quali, in seguito alla distruzione dei documenti per fatti bellici, non possono ricevere alcuni benefici previsti da disposizioni di legge, essendosi l'I.N.P.S. rifiutato finanche di certificare agli enti militari che i contributi versati in un certo periodo sono stati appunto versati dall'autorità militare. (14638).

RISPOSTA. — L'articolo 7 del regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione I.N.A.-Casa, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, prevede che l'anzianità utile a tale fine è quella relativa al lavoro prestato nella circoscrizione di zona in cui sorgono le costruzioni.

Tenuto conto che l'I.N.P.S., per gli elementi in suo possesso, rilascia certificazioni, che attestano i periodi di contribuzione e non sempre la sede di lavoro, è stata consentita ai lavoratori la più ampia facoltà di documentazione per l'attestazione della anzianità di lavoro in una determinata località.

I concorrenti all'assegnazione degli alloggi potranno, perciò, comprovare la propria anzianità di lavoro, prevista dal citato regolamento, mediante:

a) esibizione di copia del libretto personale delle assicurazioni sociali — rilasciato e tenuto aggiornato a cura delle stesse sedi provinciali dell'I.N.P.S. — completato dei dati risultanti dal libretto di lavoro;

b) nel caso in cui non sia possibile rilevare i dati sufficienti ad identificare il periodo lavorativo nelle località in cui sono sorte le costruzioni mediante il libretto di lavoro, i dati ricavabili dal libretto I.N.P.S. potranno essere integrati da dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro;

c) qualora il lavoratore non sia in possesso del libretto di assicurazione o di quello di lavoro, potrà esibire dichiarazioni del datore di lavoro, sulla attendibilità delle quali le commissioni provinciali potranno, a loro giudizio, svolgere le opportune indagini;

d) nei casi, infine, in cui si appalesi la assoluta impossibilità di documentare l'anzianità di lavoro denunciata dal concorrente, le commissioni provinciali si avvarranno delle indagini di cui all'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265.

Per quanto riguarda in particolare i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti pubblici, i periodi lavorativi prestati debbono essere comprovati mediante dichiarazione rilasciata dalle singole amministrazioni.

Circa i casi segnalati si informa che:

a) il signor Sarnataro Clemente ha concorso al bando misto n. 13886 per l'assegnazione di alloggi in Napoli quale dipendente privato.

Alla di lui domanda vennero attribuiti dalla competente commissione provinciale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

punti 6 in graduatoria provvisoria di cui: punti 4 per nucleo familiare e punti 2 per alloggio antigienico.

Nessun punteggio poté essere attribuito per anzianità di lavoro in quanto dalla copia del libretto di lavoro esibita, risultò che il Sarnataro aveva lavorato presso la ditta Del Gaudio Pasquale dal 4 agosto 1952 al 21 febbraio 1953 (6 mesi), e presso i cantieri di lavoro gestiti dal comune di Napoli dal 16 giugno 1958 all'8 ottobre 1958 (4 mesi), non raggiungendo in tal modo il minimo richiesto di 3 anni per ottenere il punteggio per anzianità di lavoro.

Avverso la graduatoria provvisoria il Sarnataro, in data 1 febbraio 1960, presentò ricorso che venne respinto dalla commissione provinciale perché presentato oltre il termine utile, scaduto il 28 gennaio 1960.

E da notare, comunque, che dall'esame del ricorso stesso, non si rileva alcun elemento nuovo che avrebbe potuto modificare il punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria, né da parte del Sarnataro vennero rappresentate difficoltà od impedimenti incontrati nel tentativo di procurarsi la documentazione atta a comprovare eventuali periodi di lavoro prestati e non documentati.

Qualora si fosse verificato quest'ultimo caso, il competente ufficio del lavoro, benché il ricorso fosse stato presentato fuori termine, non avrebbe mancato di invitare l'interessato per fornirgli gli opportuni suggerimenti e consigli, al fine di dargli la possibilità di produrre i documenti necessari a comprovare i periodi di lavoro ritenuti utili all'attribuzione del relativo punteggio.

Inoltre, presso l'ufficio predetto funziona un apposito servizio per informazioni e consigli ai concorrenti in ordine alla presentazione dei documenti.

b) a nome di Capuozzo Gennaro risultano presentate due domande per il bando misto di Napoli n. 13886: una da parte di un dipendente del Ministero delle poste e telecomunicazioni domiciliato nel comune di Sant'Antonio — via Mazzini 21, e l'altra da parte di un dipendente della ditta S.A.G.A.D., domiciliato in Napoli — via Leopoldo Rodinò 37.

Ad entrambe le domande è stato attribuito il punteggio massimo (punti 3) per anzianità di lavoro, e non si ritiene, quindi, che il nominativo menzionato possa identificarsi con uno dei citati concorrenti.

Il Ministro: SULLO.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se siano vere le considerazioni fatte dal giornale *Il Tempo* del 15 gennaio 1961 (cronaca di Napoli) a proposito dell'ente valorizzazione Ischia, ed in particolare per conoscere:

1) se siano vere le denunce sulle scarse garanzie igieniche nel trasporto dell'acqua;

2) se siano vere le cifre relative al profitto dell'E.V.I. per la distribuzione dell'acqua che viene ricevuta gratuitamente;

3) se è allo studio un progetto di modifica dell'ente.

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere il bilancio dell'ente valorizzazione Ischia (15874).

RISPOSTA. — Premesso che in ordine alle considerazioni riportate dal giornale *Il Tempo* il presidente dell'ente di valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.) ha proposto querela per diffamazione a mezzo stampa contro il redattore della pagina *cronaca di Napoli* del citato giornale, si forniscono i seguenti elementi: Non risulta che sia stata prodotta denuncia circa le scarse garanzie igieniche che presenterebbe il trasporto dell'acqua per la distribuzione alle abitazioni dell'isola di Ischia ancora prive di allacciamento all'acquedotto. I serbatoi delle autobotti adibite a tale servizio, della capacità di 1000 litri ciascuno, sono costituiti da lamiera in acciaio, protetta internamente con vernice antiossidante e zincata a fuoco con zinco elettrolitico purissimo. Le autorità sanitarie eseguono frequenti controlli sulla potabilità dell'acqua e sulle operazioni di disinfezione dei serbatoi.

In merito al costo dell'acqua, che è di lire 420 al m.c. per quella distribuita a mezzo di autobotti e di lire 160 al m.c. per l'acqua distribuita a mezzo di allacciamento all'acquedotto, esso rappresenta il rimborso delle spese relative al servizio idrico effettuato dall'ente. Tra tali spese deve essere compresa la quota che l'E.V.I. è tenuto a corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno per la fornitura dell'acqua, che non è quindi gratuita, attraverso condotti sottomarini, ai serbatoi dell'isola.

Per quanto riguarda, poi, il bilancio dell'ente, si comunica che esso presenta, per il 1960, una entrata generale di lire 139.150.000 ed un'entrata, riferita al solo servizio idrico, di lire 64.500.000. Le spese per detto servizio, che rappresenta solo una parte delle attività

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

dell'ente, assorbono l'intera entrata, e sono così distinte:

a) spese per acquisto acqua, compresa quella di integrazione a mezzo di navi cisterna	lire 26.500.000
b) spese per distribuzione a mezzo autobotti	lire 12.000.000
c) spese per acquisto impianti per manutenzione, personale e servizi vari	lire 26.000.000
Totale	lire 64.500.000

Si comunica, infine, che da parte del Governo non è in corso lo studio di un progetto di modifica dello statuto dell'E.V.I.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: SEMERARO.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sia vero che i pubblici esercizi di Capri non sono stati mai classificati, con pregiudizio del fisco e con pregiudizio dei lavoratori dipendenti, legati alle percentuali di servizio; per conoscere anche se si intende procedere a detta classifica, come richiesto dalla locale camera del lavoro al prefetto di Napoli, anche per un serio controllo dei prezzi di vendita al pubblico. (16199).

RISPOSTA. — La mancata classificazione degli esercizi pubblici di Capri non ha alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta di ricchezza mobile, dato il sistema di tassazione a consuntivo, e nemmeno ai fini della riscossione della tassa di concessione governativa, che viene applicata in misura unica nei comuni con popolazione inferiore ai venticinquemila abitanti.

Tenuto, per altro, presente che alcune associazioni sindacali dei lavoratori hanno stipulato nel 1959 contratti collettivi che prevedono paghe differenziate secondo la categoria dei pubblici esercizi, la questura di Napoli sta provvedendo alla istruttoria delle relative pratiche per la classificazione, da parte della competente commissione provinciale contro l'alcolismo, dei pubblici esercizi anche nei comuni, come quello di Capri, di popolazione inferiore ai 25 mila abitanti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.

MAGNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni della mancata definizione delle pratiche in corso da diversi anni, conseguenti ad una decisione della commissione di conciliazione italo-francese in data 7 luglio 1954, per l'acquisto da parte dello Stato italiano e la cessione ai contadini, che da anni ne mantengono il possesso, dei terreni di proprietà della cittadina francese Lachenal Melanie, situati in agro di Ischitella (Foggia). (16712).

RISPOSTA. — La definizione delle pratiche conseguenti alla decisione della commissione di conciliazione italo-francese del 7 luglio 1954 nella controversia Melanie Lachenal è tuttora sospesa in attesa che l'interessata venga in Italia per la stipulazione dei relativi atti o produca le necessarie dichiarazioni di consenso.

Questo Ministero, richiesto in tal senso dall'agente del governo francese presso la detta commissione, ha già indicato da molti anni quali documenti dovranno essere a tal fine predisposti.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

MARICONDA E GRIFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se sono a conoscenza che la contrada Oscata del comune di Bisaccia (Avellino), nella quale vivono circa 1.000 cittadini, ha urgente bisogno di rete elettrica, di acquedotto, di fognatura, di scuola e di strade efficienti; e per sapere se non ritengano di intervenire con un piano concordato e coordinato, per assicurare a quella popolosa contrada un minimo di vita umana e civile. (15936).

RISPOSTA. — Alla costruzione della rete di illuminazione elettrica per la contrada Oscata del comune di Bisaccia sarà provveduto a cura dell'ente di irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Per quanto si riferisce all'approvvigionamento idrico del comune predetto, si fa presente che a tanto è già stato provveduto con diramazione dell'acquedotto dell'alta Irpinia, derivato dal canale principale dell'acquedotto, il tutto con finanziamento congiunto da parte di questo Ministero e della Cassa per il Mezzogiorno.

Saranno in tal modo approvvigionati sia il capoluogo del predetto comune, sia le borgate minori, tra le quali Oscata.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

All'adduzione dell'acqua a quest'ultima località dovrà, per altro, provvedere il comune interessato, avvalendosi, se trattasi di borgata rurale, dei benefici previsti dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Per quanto riguarda, invece, la costruzione della rete fognante, si informa che il comune in parola ha già ottenuto il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di 45 milioni per la realizzazione di tale opera.

Senonché, la costruzione in parola nella frazione di Oscata non è prevista né nel progetto generale né in quello stralcio predisposti a cura del ripetuto comune di Bisaccia.

Circa la costruzione di un edificio scolastico nella frazione di che trattasi, nessuna domanda risulta a tal fine presentata dal comune interessato, intesa ad ottenere i benefici di cui alla legge 9 agosto 1945, n. 645.

Né una simile richiesta è stata inoltrata alla Cassa per il Mezzogiorno; comunque, nella eventualità di un ampliamento dei programmi di intervento nel comprensorio di bonifica montana alta Irpinia, la predetta Cassa potrà provvedere alla costruzione di una scuola rurale di Oscata, come è stato già fatto per la frazione di Pianisi del medesimo comune.

Per quanto si riferisce, infine, alle vie di comunicazioni stradali, si fa presente che la zona in questione dovrebbe essere interessata dalla strada fondo valle del torrente Calaggio, il cui progetto è tuttora in fase di studio.

Inoltre, nel quadro della viabilità ordinaria, predisposto dalla precitata Cassa per il Mezzogiorno per la provincia di Avellino, è stata già realizzata la costruzione della strada Bisaccia-Oscata, che allaccia la strada statale per bivio Bisaccia-Lacedonia alla esistente comunale per Oscata. Tale strada verrà, in un secondo tempo, prolungata fino a Sferracavallo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.

MARZOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, a seguito della risposta negativa fornita ad altro parlamentare in merito al trasferimento del Magistrato per il Po da Parma a Rovigo, intenda dislocare stabilmente nel Polesine l'ispettore per il delta, istituendo un ufficio organizzato che disponga di personale tecnico ed amministrativo qualificato.

Si ritiene infatti che l'eccessiva lontananza di Parma dal delta possa costituire pregiudizio al migliore svolgimento del lavoro di spettanza dell'ufficio ed alla diretta continua sorveglianza del territorio basso-polesano. (16577).

RISPOSTA. — Per fronteggiare le esigenze derivanti dal complesso piano di sistemazione del delta padano, questo Ministero ha disposto il distacco in Rovigo, dal Magistrato per il Po di Parma, di un ispettore generale del genio civile.

La destinazione a Rovigo a carattere permanente di un ispettore generale del predetto Magistrato potrà essere disposta nella eventualità che sia approvato dal Parlamento un disegno di legge, predisposto da questo Ministero, ed attualmente all'esame degli altri dicasteri interessati per la loro preventiva adesione, recante modifiche ed integrazioni alla legge 10 marzo 1958, n. 240, sul Magistrato per il Po, che prevede, appunto, l'adozione di un tale provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

MATTARELLI GINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare a favore degli insegnanti elementari collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956, i quali, rilevato l'errore in cui era incorso il Ministero della pubblica istruzione nel riliquidare le loro pensioni (errore riconosciuto poi dalla Corte dei conti, con sentenze dell'aprile 1960 n. 15644 e 15714), e riconosciuto che il diritto alla perequazione delle loro pensioni in base agli anni di servizio e indipendentemente dalla data di collocamento in pensione fu sancito dalla legge del 1949 n. 221 per cui dal 1° luglio 1956, per il detto errore ministeriale, hanno subito una ingiustificata riduzione sulle somme loro spettanti, chiedono al Ministero della pubblica istruzione che senza altro indugio venga dato corso alle riliquidazioni, tenendo conto dell'anticipo nel conferimento dei coefficienti contemplato dalla legge del 1958 n. 165. (16371).

RISPOSTA. — La questione può ormai ritenersi superata, avendo il Dicastero del tesoro espresso avviso favorevole, in seguito all'interessamento svolto da questo Ministero, alla estensione in via amministrativa della decisione emessa il 6 maggio 1960, n. 15714, dalla seconda sezione giurisdizionale della Corte dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

conti, agli insegnanti elementari cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, trovantisi nella medesima posizione della ricorrente maestra Angela Casali.

Il Ministro: Bosco.

MAZZONI, BARBIERI E SERONI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano i provvedimenti presi e quelli che intendano prendere per adeguare la composizione dei consigli di amministrazione delle aziende autonome di turismo, secondo il disposto del decreto-legge 27 agosto 1960.

Risulta, infatti, che i consigli che sono tuttora in carica sono per nomina e per composizione in contrasto con le nuove disposizioni, non ancora però applicate, lasciando in essi la vecchia rappresentatività delle categorie e degli interessi, che la nuova legge intese modificare. (14925).

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono state emanate le norme sul riordinamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in relazione a quanto previsto dalla delega concessa al Governo con l'articolo 10 della legge istitutiva di questo Ministero.

Sono in corso i provvedimenti per dare attuazione al contenuto dell'articolo 9 del citato decreto concernente la composizione del consiglio di amministrazione.

Sono stati interessati i prefetti ad invitare gli organi, gli enti e le amministrazioni locali indicate nel decreto presidenziale a segnalare i rispettivi rappresentanti nei costituenti consigli.

Sono state, altresì, prese intese con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quanto riguarda, in particolare, l'attuazione del disposto di cui alla lettera b) dell'articolo 9, relativo alla rappresentanza, in seno al consiglio delle aziende, dei datori di lavoro e dei lavoratori appartenenti alle categorie interessate al movimento turistico.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: SEMERARO.

MAZZONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano stati i motivi che hanno impedito la concessione del contributo ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 alla cooperativa Stella pistoiese costituita fra vigili ed impiegati comunali, e se non ritenga provvedere con le prossime disponibilità. (16741).

RISPOSTA. — La limitata entità dei fondi a disposizione per la concessione alle cooperative edilizie del contributo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, nella spesa prevista per la costruzione di alloggi da assegnare ai propri soci, ha consentito di accogliere, nei decorsi esercizi, solo una minima parte delle numerosissime richieste a tal fine presentate.

Ormai i fondi in parola sono completamente esauriti e, pertanto, la domanda della cooperativa edilizia Stella pistoiese, di Pistoia, potrà essere presa in esame solo nella eventualità di nuove autorizzazioni di fondi a favore dell'edilizia popolare ed economica.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRI.

MICELI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Sui seguenti fatti:

Nella seconda decade di dicembre 1960, a seguito dell'intervento di un alto dirigente della società Breda, presso l'ospedale civile di Vibo Valentia (Catanzaro) venivano sottoposti a visita sanitaria alcuni operai, i quali avevano richiesto di essere assunti dalla società stessa.

Molti di questi aspiranti, a seguito di tale visita, venivano dichiarati non idonei.

All'uscita dell'ospedale questi operai respinti venivano avvicinati da ben individuati « personaggi », i quali li confortavano e suggerivano loro di recarsi subito a casa dell'avvocato Giacinto Froggio, consigliere della Cassa per il Mezzogiorno e presidente dell'ospedale di Vibo Valentia, il quale per l'occasione era venuto espressamente da Roma a Vibo Valentia.

L'avvocato Froggio molto paternamente accoglieva i « visitatori », li confortava e li rinviava in ospedale con sue lettere commendatizie. Dopo di che i sanitari e l'alto funzionario della Breda riesaminavano la questione e rivedevano benevolmente i precedenti accertamenti e decisioni, dichiarando che ciò veniva fatto solo in conseguenza dell'intervento autorevole dell'avvocato Froggio.

L'interrogante chiede se i ministri interrogati non intendano esemplarmente intervenire acchè enti ed istituti pubblici, sovvenzionati dal contribuente italiano, non si debbano più prestare — oltreché all'ingaggio di poveri disoccupati calabresi nell'interesse dei monopoli del nord — alle ambizioni elettorali di qualche sottogovernatore locale. (15907).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

RISPOSTA. — Da informazioni assunte in merito ai fatti segnalati, è risultato che la scelta dei lavoratori a Vibo Valentia da parte di incaricati della ditta Breda di Milano venne fatta con rigore ed obiettività e che non vi fu alcun intervento dell'onorevole Froggio, presidente dell'ospedale civile di quel comune, al fine di fare assumere giovani precedentemente dichiarati non idonei alla visita medica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SCALFARO.

MINASI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per la tutela del diritto di lavoro conculcato dalla ditta Aloï, che gestisce una azienda di materiali di laterizi in contrada Boverto di Reggio Calabria, a quegli operai colpevoli di aver esercitato il loro diritto di lotta sindacale per la violazione degli articoli 6, 7, 9, 10, 16, 19, 35 e 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per la categoria; e per sapere se l'Aloï, per la predetta sua azienda, abbia avuto recentemente dalla Cassa per il Mezzogiorno contributi o sovvenzioni per l'ampliamento degli impianti. (15606).

RISPOSTA. — La ditta Aloï Domenico — che conduce una fabbrica di laterizi nella quale sono generalmente occupati dai 35 ai 40 lavoratori — non ha a tutt'oggi inoltrato, alla Cassa per il Mezzogiorno, alcuna domanda di contributo industriale ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634, nè risulta che abbia presentato domanda di finanziamento all'« Isveimer » per la realizzazione dei propri impianti.

A seguito della contrazione dell'attività, per cause stagionali e per una ridotta richiesta di laterizi sul mercato, la ditta decideva, nello scorso dicembre 1960, la progressiva chiusura della fabbrica con l'ultimazione delle lavorazioni in corso e, pertanto, il giorno 21 dicembre 1960, procedeva al licenziamento di 3 lavoratori, seguito immediatamente da quello di altre 11 unità per indisciplina. Il tempestivo intervento del questore induceva la ditta a recedere dal licenziamento degli 11 lavoratori ed a prolungare l'attività ancora di alcuni giorni anche perché ricorrevano le festività di fine anno.

In data 9 gennaio 1961, la ditta riduceva di altre 3 unità il personale: ciò determinava

una viva agitazione nel corso della quale, il giorno 10, la ditta licenziava in tronco, per indisciplina, 11 lavoratori.

Lo stesso giorno, su interessamento della camera del lavoro, l'ispettorato del lavoro di Reggio Calabria prendeva contatti con la ditta e, avendo appreso l'avvenuto licenziamento di altre 8 unità lavorative, giustificato quest'ultimo per la reale contrazione dell'attività, invitava in via breve la ditta a trattenere almeno parte degli otto lavoratori licenziati (venivano trattenute in effetti 6 unità).

Il giorno 18 gennaio, essendo risultate vane tutte le trattative tra ditta ed organizzazione sindacale per l'adozione di un turno di lavoro, in quanto la ditta intendeva chiudere la fabbrica a fine settimana, è intervenuto nuovamente l'ispettorato ottenendo la protrazione dell'occupazione al fine di consentire un altro turno settimanale di lavoro.

La ditta, tuttavia, cessava praticamente la propria attività il 31 gennaio 1961 mantenendo alle proprie dipendenze soltanto un autista, un operaio di fiducia e due manovali.

Si fa presente, per altro, che, essendo pervenute successivamente nuove ordinazioni, la ditta Aloï ha assunto due manovali il 20 febbraio e 16 operai il 21 marzo 1961.

Circa l'inadempienza della ditta Aloï al contratto collettivo di lavoro, si informa che l'ispettorato di Reggio Calabria ha eseguito, in data 13 gennaio 1961, un'ispezione presso la ditta medesima nel corso della quale sono stati interrogati anche operai già licenziati o che avevano ricevuto il preavviso di licenziamento. È emerso che la ditta occupava n. 40 lavoratori di cui 3 specializzati, un manovale specializzato e n. 36 manovali. È opportuno precisare che nella fornace solo la produzione di mattoni viene effettuata mediante impiego di macchinari, mentre tutte le altre operazioni ed in particolare quelle prevalenti di trasporto nell'ambito dello stabilimento, di carica e scarica delle fornaci sono effettuate a mano.

Non è risultata alcuna infrazione alle norme sull'orario di lavoro e tutti i dipendenti interrogati hanno concordemente affermato di essere sodisfatti del trattamento economico corrisposto dalla ditta e di aver sempre ricevuto le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario e notturno effettuato. Tuttavia, essendo risultato dall'esame dei libri paga che la ditta aveva corrisposto paghe lievemente inferiori a quelle contrattuali, l'ispettorato ha rilasciato le prescrizioni del caso, alle quali la ditta ha ottemperato nei termini stabiliti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

Dette prescrizioni sono state limitate al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1028, che ha conferito efficacia legislativa alle pattuizioni della categoria.

Sui prospetti paga è stata annotata la retribuzione oraria e non quella a cottimo corrisposta ai lavoratori addetti alle operazioni di carica e scarica delle camere dei forni: si tratta di cottimo anomalo, in quanto è stato convenuto fra le parti di registrare otto ore lavorative e di corrispondere in tale misura la paga, mentre, in effetti, il lavoro ha la durata media di 6 o 7 ore.

Si assicura l'interrogante che l'ispettorato del lavoro non mancherà di proseguire la propria azione di vigilanza per ottenere, in favore dei lavoratori della ditta Aloï, il rispetto delle norme legislative e contrattuali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

MISEFARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non intenda revocare il decreto ministeriale del 26 agosto 1955, n. 4929, con il quale ha inteso di rendere nullo il decreto 11 gennaio 1954, n. 6299, che autorizzava la ditta Morano Carlo e Angela Rosa Yole e Cordiano Bianca ad escavare un pozzo artesiano nel fondo rustico denominato Peschiera, in agro di Polistena (Reggio Calabria).

La revoca che si chiede è motivata:

a) dal fatto che la distruzione del pozzo artesiano, di rilevante getto d'acqua, toglierebbe totalmente l'acqua di irrigazione al fondo Peschiera, tutto agrumetato e della estensione di circa 4 ettari, provocando la morte di circa 3 mila aranci e annientando una produzione annuale di mille quintali di media in zona agricola depressa e dove, nell'interesse di tutti, l'agricoltura deve essere aiutata e sostenuta.

b) dal fatto che una parte dell'acqua del pozzo che si vorrebbe distruggere è utilizzata dalla massa dei contadini, che, all'andata e al ritorno dal lavoro, se ne serve per lavarsi e dissetarsi.

c) dal fatto che l'acqua, potabilissima, immessa com'è in una fontana ubicata sulla via nazionale, viene prelevata dall'intera cittadina, per la quale il rifornimento idrico, per l'insufficienza dell'acquedotto comunale, risulta assolutamente inadeguato.

L'interrogante chiede infine di conoscere se il ministro, nel dare ordine al genio civile

di Reggio Calabria di provvedere — con l'assistenza della forza pubblica — alla distruzione dell'opera abbia meditato sulle conseguenze che ne possono derivare; soprattutto in relazione all'ordine pubblico, che, in quel centro caratterizzato dalla presenza di una imponente massa di braccianti agricoli e in permanente stato di agitazione per la mancanza di lavoro e per lo sfruttamento esercitato su loro dal ceto padronale, può facilmente essere turbato. (15592).

RISPOSTA. — Contro la revoca del decreto 11 gennaio 1954, n. 6299, che aveva autorizzato la ditta Morano Carlo e Maria Angela Jole a scavare un pozzo artesiano in località Peschiera del comune di Polistena, la ditta medesima avanzò ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il tribunale in parola, con sentenza 22 giugno-22 luglio 1957, rigettò il ricorso perché infondato, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Allo stato attuale, pertanto, alla richiesta revoca del ripetuto decreto ministeriale osta l'efficacia del giudicato, non potendo l'amministrazione agire in difformità di una sentenza pienamente esecutiva, nella quale, tra l'altro, è affermato che la ditta Morano ha proceduto alla escavazione del pozzo abusivamente.

Pertanto, ogni conseguenza che potrebbe ora derivare dalla chiusura del pozzo, avvenuta il 18 marzo 1961, deve attribuirsi all'illegittimo comportamento della ditta Morano.

Si ritiene, d'altra parte, far presente che, dalle informazioni assunte, è risultato che nella predetta località Peschiera non è mai esistita una fontanina o abbeveratoio a servizio degli abitanti della zona.

La fontanina e l'abbeveratoio, cui fa cenno l'interrogante, sono stati installati nel muro che cinge la proprietà Morano, solo in tempo recente, presumibilmente a cura della ditta Morano.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

MONASTERIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

a) a quali condizioni la capitaneria del porto di Brindisi consegnò alla compagnia portuale i mezzi meccanici di cui è fatto cenno nella risposta (del 23 novembre 1960 n. 80/3865) alla sua interrogazione n. 14453;

b) quali mezzi meccanici furono successivamente venduti dall'A.R.A.R. alla predetta compagnia ed a quale prezzo. (16098).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

RISPOSTA. — Le attrezzature meccaniche, fornite nel 1946 dalle autorità militari alleate, vennero consegnate dalla capitaneria di porto di Brindisi alla locale compagnia portuale senza che venissero imposte particolari condizioni e senza corresponsione di canoni d'affitto.

La cauzione di lire 1.250.000 prestata alla capitaneria di porto dalla compagnia portuale, a garanzia di eventuali danni nel periodo di temporanea gestione in proprio dell'attrezzatura stessa, venne restituita, unitamente agli interessi maturati (lire 11.392), il 17 giugno 1948.

In data 3 luglio 1948 l'A.R.A.R. trasferì in proprietà della compagnia portuale di Brindisi per l'importo di lire 4.708.965 (compresa l'I.G.E. sulla fattura), i seguenti mezzi meccanici:

- Motogrua *Wershutte* da 7 tonnellate;
- Motogrua *Ruston Bucyrus* da 5 tonnellate;
- Trattore *Chassid* n.189 di campo;
- Trattore *Chassid* n. 200 di campo;
- Trattorino *Lister* n. 28 di campo.

Il Ministro: JERVOLINO.

ORLANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere — in considerazione del fatto che l'I.A.C.P. della provincia di Matera ha completamente ignorato, in sede di compilazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi costruiti col concorso dello Stato, i criteri fissati nell'apposito regolamento approvato dall'istituto stesso con delibera del 16 dicembre 1958, n. 84 — e se ritenga valide le assegnazioni di alloggi che sono state o verranno effettuate dall'istituto stesso in dispregio delle norme contenute nel proprio regolamento.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali siano le norme cui — al fine di evitare favoritismi e discriminazioni — gli istituti delle case popolari debbono attenersi qualora non abbiano provveduto ad emanare un regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti col concorso dello Stato. (16686).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. della provincia di Macerata nella seduta del 16 dicembre 1958 deliberò di adottare in via sperimentale un regolamento per l'assegnazione degli alloggi.

Nonché, con successivo provvedimento di questo Ministero l'amministrazione ordinaria del predetto istituto venne sciolta e fu nominato un commissario governativo.

La gestione commissariale non ritenne di avvalersi del predetto regolamento, perché, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, il regolamento stesso avrebbe dovuto essere modificato e uniformato alle norme predette. Pertanto, le assegnazioni di alloggi vennero effettuate con i criteri di massima di cui agli articoli 30 e 31 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, ai quali debbono, d'altra parte, uniformarsi tutti gli istituti similari nelle assegnazioni di che trattasi.

La nuova amministrazione ordinaria, insediata il 30 dicembre 1960, preso atto che il commissario governativo aveva pubblicato in 18 comuni della provincia gli avvisi di pubblico concorso per l'assegnazione in locazione semplice di n. 138 appartamenti, che i termini per la presentazione delle domande erano scaduti il 31 ottobre 1960, tenuto conto delle sollecitazioni pervenute da più parti per l'assegnazione degli alloggi stessi ha deliberato di procedere alle assegnazioni, senza ulteriore indugio, con le stesse modalità seguite dalla gestione commissariale.

Le assegnazioni, pertanto, sono state effettuate da apposita commissione con i criteri di cui al presente testo unico sulla edilizia popolare ed economica.

Si è, comunque, sollecitato l'istituto in parola a provvedere alla nomina dei membri della commissione che dovrà elaborare il nuovo schema di regolamento per l'assegnazione degli alloggi.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di apportare una lieve variante al tracciato della circinvallazione di Roma nel punto in cui taglia la via Cassia. Detta circinvallazione, secondo il progetto, attraverserebbe la Cassia all'altezza del chilometro 12 (località disabitata), mentre una lieve variante dell'itinerario progettato (Attavia-Prima Porta) passerebbe per la Storta (chilometro 17 della via Cassia), rispondendo molto meglio alla sua funzione di via di congiunzione delle estreme periferie del comune di Roma.

Non solo, ma la Storta è alla confluenza delle vie Cassia e Braccianese, e, quindi, gli automezzi ivi giunti si incanalerebbero sulla circinvallazione, diramandosi naturalmente verso i vari quartieri di Roma; così si eliminerebbero i continui, lunghi ed esasperanti in-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

gorgi di circolazione che, particolarmente nei giorni festivi e nei giorni estivi, si verificano nella via Cassia sul tratto La Storta-Roma. (16937).

RISPOSTA. — Una modifica del tracciato del tratto attualmente in costruzione relativa al congiungimento della strada statale n. 1 via Aurelia con le strade statali n. 2 Cassia e n. 3 Flaminia non appare opportuno né consigliabile.

E ciò non solo a causa dello stato avanzato dei lavori, ma soprattutto, perché una eventuale modifica annullerebbe lo scopo per il quale il grande raccordo anulare è stato concepito, che è quello di consentire il collegamento delle varie strade statali, partenti da Roma, evitando l'attraversamento dell'abitato.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi per cui è stata esclusa la zona di Alcamo-Trapani dai benefici della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonostante la campagna alcamese fosse stata colpita, nella decorsa annata agraria, da gravi calamità naturali provocando disagio ed agitazione negli agricoltori interessati;

se non ritengano di provvedere a far includere il comune di Alcamo fra le zone previste dalla suddetta legge. (15787).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha potuto emanare, per quanto di sua competenza, per il territorio della provincia di Trapani, alcun provvedimento di delimitazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, dato che, dagli accertamenti effettuati e dagli elementi obiettivi acquisiti, è risultato che le aziende agricole di detta provincia non hanno subito, a causa di calamità naturali ed avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo dal 1° luglio 1958 al 13 agosto 1960, danni alle strutture fondiari ed alle scorte di tale entità da giustificare l'intervento dello Stato con le provvidenze contemplate dal citato articolo 1.

Devesi, per altro, fare presente che gli agricoltori della provincia di Trapani, che si trovino nelle condizioni previste dal 2° comma dell'articolo 15 della legge medesima, possono avvalersi, ai termini del primo comma dello stesso articolo 15 della rateizzazione, in cinque od in dieci semestralità, delle esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della legge e derivanti da prestiti di esercizio con-

cessi, con proprie disponibilità, da istituti ed enti esercenti il credito agrario, anteriormente al 30 aprile 1960, nonché ai termini del successivo articolo 17, del rinvio del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni, scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso ed in quello successivo.

Inoltre, nelle zone della provincia in questione, che sono state delimitate da questa amministrazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 19 della suindicata legge, le aziende agricole danneggiate possono anche beneficiare del concorso statale, nella misura del 3 per cento annuo costante, sui prestiti rateizzati ai sensi del ripetuto primo comma dell'articolo 15. Per la concessione di tale beneficio, la provincia di Trapani ha fruito dell'assegnazione di 2.460.000 lire.

Alla stessa provincia è stata, pure, assegnata la somma di 5.740.000 lire per la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento (riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti) a favore delle aziende agricole che abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile totale, per effetto di avversità atmosferiche e calamità naturali.

Infine, a favore della provincia di cui trattasi, è stata riservata la somma di 1.230.000 lire per la concessione, a norma della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, di un concorso dello Stato che consenta la riduzione all'1,50 per cento (per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti) e al 3 per cento (per gli altri imprenditori agricoli) del tasso di interesse sui prestiti quinquennali che saranno concessi, con proprie disponibilità, dagli istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il Ministero a chiudere il centro « Inapli » Lilibeo di Marsala (Trapani) e, comunque, se non ritenga di intervenire per la istituzione, nella suddetta città, di un altro centro, stante che, per altro, il comune ha messo a disposizione, per l'eventuale costruzione di un adeguato edificio, 2.100 metri quadrati di area edificabile, gratuitamente. (16325).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro è stato costretto, nel marzo dello scorso anno 1960, a revocare l'atto di riconoscimento del centro

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

« Inapli » di Marsala, in quanto quest'ultimo non era in grado di funzionare, per deficienza di frequenze.

Infatti, i corsi normali di addestramento professionale concessi a suo tempo al citato centro, non avevano potuto essere effettuati per assoluta mancanza di allievi ed erano stati pertanto revocati.

Si fa presente, inoltre, che l'unico corso per disoccupati, a quell'epoca in corso di svolgimento, era frequentato da un numero di lavoratori inferiore a quello previsto, benché vi fossero ammessi elementi che avevano superato i 40 anni di età, ottenendo così risultati poco apprezzabili ai fini addestrativi, data la scarsa omogeneità degli allievi.

Il Ministro: SULLO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia vero che l'« Agip »-mineraria ha avuto accordato dall'assessorato regionale siciliano industria e commercio lo sfruttamento del giacimento di metano nel permesso « lippone » in provincia di Trapani e come essa « Agip »-mineraria intende provvedere a tale sfruttamento. (16635).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16177, del deputato De Vita, pubblicata a pag. 7349).

PELLEGRINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia vero che nella provincia di Trapani, in violazione della legge del 1938, n. 706, da dieci anni non sarebbe stato bandito un concorso per il conferimento di farmacie, sia di nuova istituzione sia di quelle esistenti e prive di titolari, per cui l'assegnazione avverrebbe per chiamata diretta;

se non ritenga di intervenire per l'applicazione della legge e per normalizzare la situazione, che tiene in giustificata agitazione tanti giovani laureati, che non vedono soddisfatta la loro aspirazione del rispetto delle leggi esistenti in materia. (16653).

RISPOSTA. — L'ultimo concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Trapani è stato bandito con decreto prefettizio del 4 maggio 1949, n. 14290, ed espletato nel 1951.

Dalla predetta data e fino all'approvazione della nuova pianta organica delle farmacie di detta provincia (decreto prefettizio del 13 giugno 1958, n. 20803), ad eccezione di alcune sedi rurali andate deserte nel succitato concorso, risultava vacante soltanto la prima sede

farmaceutica del comune di Campobello di Mazara, per la morte del titolare, avvenuta il 6 febbraio 1958.

Stabilita la nuova pianta organica, con la quale venivano istituite nuove sedi farmaceutiche, la prefettura di Trapani non ha potuto bandire subito il concorso per il conferimento delle stesse, in quanto alcuni titolari di farmacia avevano prodotto ricorso avverso la predetta pianta organica.

A seguito della istituzione di questo Ministero, l'indizione dei concorsi in questione veniva a subire un ulteriore differimento in attesa che il Consiglio di Stato si pronunciasse in merito al trasferimento dei poteri in materia dal prefetto al medico provinciale.

Si assicura, comunque, che i bandi di concorso sono ormai in via di ultimazione e saranno quanto prima pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa, infine, che tutte le sedi vacanti, non escluse quelle gestite in esercizio provvisorio, saranno comprese nel concorso in questione.

Il Ministro: GIARDINA.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Sulla infelice situazione del porto di Pantelleria (Trapani) e se non ritengano di intervenire aderendo alle richieste del comitato *pro* porto di Pantelleria da tempo avanzate ai Ministeri competenti. (16780).

RISPOSTA. — Allo scopo di venire incontro ai desideri dei ceti marittimi per una migliore sistemazione e funzionalità del porto di Pantelleria, sono state impartite disposizioni al competente ufficio del genio civile, per lo studio e la redazione di apposita variante al vigente piano regolatore del suddetto scalo, da sottoporre poi, corredato dei pareri delle varie amministrazioni ed enti interessati, all'esame degli organi tecnici di questo Ministero.

Dopo che i citati organi avranno presentato le proprie conclusioni al riguardo, potranno essere esaminati i relativi provvedimenti da adottare.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza della decisione adottata dai consigli accade-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

mici delle facoltà di lettere e filosofia e di magistero dell'università di Cagliari per la chiusura dei due corsi umanistici in seguito al referto del direttore dell'ufficio tecnico dell'università, professore Salvatore Rattu, che dichiarava pericolante l'edificio; e per sapere quali provvedimenti intendano adottare sia per una soluzione provvisoria, che consenta la ripresa dell'attività accademica, sia per la definitiva soluzione dei problemi dell'edilizia universitaria a Cagliari. (15946).

RISPOSTA. — Il trasferimento delle facoltà di lettere e magistero dell'università di Cagliari nella nuova sede è in corso di ultimazione.

Si assicura inoltre che il problema del definitivo assetto dell'edilizia universitaria a Cagliari è ben presente all'attenzione degli organi competenti, i quali non mancheranno di adoperarsi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, per la ricerca di soluzioni concrete e risolutive.

A tale riguardo, e senza pregiudizio per ulteriori interventi, si rende noto che nel programma compilato d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 1° agosto 1957, n. 743, sono stati inclusi i lavori di costruzione di cliniche universitarie in Cagliari, per una spesa di 600 milioni, di cui il 50 per cento a carico dello Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione:
Bosco.

PINNA, BERLINGUER, CONCAS, POLANO E PIRASTU. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso la direzione dell'Alitalia, perché i viaggiatori sulle linee Cagliari-Roma e Cagliari-Alghero-Roma possano presentarsi all'agenzia dell'Alitalia in Cagliari mezz'ora prima del decollo degli apparecchi dall'aeroporto di Elmas e non un'ora prima, come si richiede attualmente, data la breve distanza dell'aeroporto stesso dall'agenzia (10 minuti di auto) e la rapidità con cui vengono compiute le operazioni preliminari (biglietti e bagagli). (16263).

RISPOSTA. — Il termine per la presentazione alla stazione aeroportuale di Cagliari dei passeggeri delle linee Cagliari-Roma e Cagliari-Alghero-Roma è stato ridotto da 60 a 45 minuti prima del decollo dell'aereo, mentre l'orario di partenza dell'autobus dall'aerostazione verso l'aeroporto è stato spostato da 45 a 30 minuti prima del decollo stesso.

Ulteriori diminuzioni non sono per il momento applicabili data la necessità che i passeggeri ed i rispettivi bagagli siano in aeroporto almeno 20 minuti prima del decollo ed in considerazione che il predetto termine condiziona sia la partenza dell'autobus sia l'ora di presentazione all'aerostazione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno accogliere sollecitamente il voto dell'intera popolazione di Lanusei (Nuoro), autorevolmente espresso dal consiglio comunale, per la istituzione del ginnasio-liceo in quella cittadina, che, per essere capoluogo d'una vasta plaga (Ogliastra) scarsamente collegata con i maggiori centri dell'isola e sede di tribunale e di altri importanti uffici, ha assoluto bisogno di istituti medi superiori e, in particolare, di quello unanimemente richiesto. (16713).

RISPOSTA. — La richiesta relativa alla istituzione del liceo-ginnasio in Lanusei (Nuoro) sarà oggetto di attento esame da parte del Ministero, comparativamente con le altre richieste analoghe, in sede di predisposizione del piano delle nuove scuole da istituirsi per il prossimo anno scolastico 1961-62.

Il Ministro: BOSCO.

PITZALIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato attuale della delicata questione che riguarda la disponibilità, per le esercitazioni di educazione fisica degli studenti della città di Cagliari, dei locali della ex G.I.L. in viale Bonaria di detta città.

Sono note la lunga cronistoria e le alterne vicende della destinazione dei locali anzidetti, che riparati dal genio civile nel 1952 con i fondi dei danni di guerra con la spesa complessiva di 8 milioni, non si poterono assicurare alla esclusiva disponibilità dell'autorità scolastica, per destinarli a coprire le gravi lacune di palestre nelle scuole della città di Cagliari, e garantire in tal modo lo svolgimento delle esercitazioni scolastiche di educazione fisica.

Dette esercitazioni venivano e vengono anche oggi effettuate nei più disparati campi o palestre di fortuna, che trasformano le esercitazioni stesse piuttosto in giuochi di equilibrio per evitare dislivelli, sassi, pozzan-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

ghere, ecc. con il prevedibile risultato di rendere inefficienti ed insufficienti le esercitazioni stesse.

Le note esigenze delle scuole medie di ogni tipo e grado e la carenza di idonee soluzioni, che garantiscano la possibilità di curare l'insegnamento dell'educazione fisica agli studenti, fu per un decennio segnalato e denunciato, e trattative complesse furono condotte presso le autorità comunali di Cagliari, le quali, in un primo tempo, non si impegnarono né vollero impegnarsi a fondo per risolvere la questione, lasciando che il commissariato nazionale della gioventù italiana procrastinasse le sue decisioni, anche quando e finalmente nel 1958, dopo varie ed inesplicabili resistenze, il comune di Cagliari accettò la convenzione, che detto commissariato aveva proposto, e stanziò dieci milioni per il ripristino degli impianti: convenzione, che non ebbe corso e ripristino di impianti, e non fu poi eseguita, per le nuove interferenze della R.A.I., che tentava l'acquisto dei locali in questione.

Si arrivò al 1960, quando l'ufficio della Gioventù italiana di Cagliari vietò l'accesso alla palestra coperta di Viale Bonaria agli insegnamenti del liceo Siotto: atto questo che preludeva all'occupazione della palestra stessa da parte della R.A.I., con la quale il Commissariato della gioventù italiana aveva allacciato trattative, calpestando tutte le disposizioni, le quali assegnano alla scuola le palestre ed i campi sportivi ex G.I.L., e ignorando tutte le esigenze reali, concrete e non altrimenti soddisfacibili, determinate dalla carenza di locali, per assicurare alle scuole di Cagliari la possibilità di svolgere le lezioni di educazione fisica.

La situazione apparve sempre più critica, quando si accertava che la R.A.I., che intanto aveva ottenuto dalla Gioventù italiana in locazione i locali in questione, si accingeva ad acquistarli, con l'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La reazione dell'opinione pubblica, attraverso la stampa, degli ambienti scolastici, delle autorità scolastiche e politiche, fu così rilevante da determinare vivo allarme e perplessità, anche perché non si comprendeva e non si comprende come mai una esigenza così viva e rilevante, quale quella di assicurare all'educazione fisica dei giovani studenti locali insostituibili ed indispensabili, data appunto la particolare situazione della città di Cagliari e delle scuole medie della città stessa tutte o quasi prive di palestre, non

prevalga sulle esigenze della R.A.I., la quale potrà piantare le sue tende anche in altre zone urbane, se pure decentrate.

Poiché alla reazione predetta seguirono iniziative e contatti con le autorità, allo scopo di ottenere la sospensione delle trattative di vendita dei locali in questione alla R.A.I. sulla base di 150 milioni, e poiché risulta che è stato posto il fermo alle trattative in corso tra il Commissariato della gioventù italiana e la R.A.I., offrendo al comune di Cagliari il diritto di prelazione all'acquisto, l'interrogante chiede di conoscere se non sia il caso di porre il comune di Cagliari nella condizione di effettuare l'acquisto del complesso ex G.I.L. in questione, facendo intervenire il « Coni » o, comunque, trovando la soluzione migliore nell'interesse sia del comune, sia della scuola, la quale guarda il risultato positivo delle trattative come all'unico modo possibile per garantire lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica per moltissimi studenti. (16670).

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha mancato di intervenire, come noto, per evitare le conseguenze che sarebbero derivate da una immediata indisponibilità di quella parte del complesso immobiliare sito in Cagliari, viale Bonaria, attualmente utilizzata per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica.

Allo stato, la Presidenza del Consiglio è in attesa di conoscere le già sollecitate deliberazioni del comune di Cagliari, anche in relazione alle più recenti proposte formulate dalla R.A.I.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: DELLE FAVE.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se — in considerazione del gravissimo stato di disagio dei lavoratori e delle loro famiglie nel comune di Ittiri (Sassari) a causa della persistente disoccupazione — non ravvisino l'opportunità di adottare urgenti provvedimenti, atti a lenire la disoccupazione, e, in particolare, provvedere:

1) all'immediato appalto dei lavori per la bitumazione delle strade: Ittiri-Ursini, Ittiri-Uri, Ittiri-Romana, Ittiri-Banari;

2) all'immediato appalto dei lavori della galleria della diga sul Cuga e delle opere di canalizzazione per la irrigazione della Nurra;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

3) alla progettazione ed all'appalto della strada Ittiri-Villanova e alla ultimazione della strada Ittiri-Putifigari;

4) al finanziamento e all'appalto dei lavori per l'acquedotto Brini, con relativa sistemazione della rete idrica e fognante. (15750).

RISPOSTA. — 1) L'amministrazione provinciale di Sassari ha trasmesso alla regione, per i provvedimenti di finanziamento, il progetto relativo ai lavori di bitumatura della strada Ittiri-Ursini. L'ente medesimo sta, ora, curando la redazione degli elaborati riguardanti la bitumatura delle strade Ittiri-Uri ed Ittiri-Banari, al cui finanziamento sarà provveduto ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126. I lavori, invece, relativi alla strada Ittiri-Romana non sono inclusi in alcun programma della precitata amministrazione provinciale che, quale ente proprietario della strada stessa, deve provvedere alla sua eventuale sistemazione.

2) L'appalto dei lavori di costruzione di un canale allacciante al serbatoio del Cuga i rii minori Scala Mala, Baddede Jana e Santa Olia, potrà essere disposto, a cura della Cassa per il Mezzogiorno non appena sarà stato approvato il progetto stralcio attualmente all'esame, relativo alle opere di presa sul rio Scala Mala.

Ragioni tecniche, infatti, consigliano che tutti i precitati lavori formino oggetto di un unico appalto.

Si precisa, comunque, che i due lotti di lavori per le reti di distribuzione nella zona in parola sono stati già appaltati.

3) Nulla risulta circa le strade Ittiri-Villanova ed Ittiri-Putifigari, la cui costruzione non è neppure prevista nei programmi della amministrazione provinciale interessata.

4) Per quanto concerne l'acquedotto di Brini, la predetta Cassa per il Mezzogiorno ha già provveduto alla redazione del progetto relativo alle opere a servizio del comune di Ittiri ed è, attualmente, in corso l'espletamento dell'appalto di tali lavori.

Per la costruzione della rete idrica interna il comune sopramenzionato ha ora presentato al competente ufficio del genio civile, la propria domanda di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Tale domanda sarà inclusa nella graduatoria prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e verrà presa in esame in sede di formulazione dei venturi programmi esecutivi di opere del genere.

Si ritiene, comunque, opportuno fare presente che questo Ministero ha già promesso al comune in parola il contributo statale, previsto dalla citata legge n. 589, nella spesa di nove milioni per un secondo lotto dei lavori di miglioramento dell'esistente acquedotto Aradas.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: SPASARI.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere, in relazione alla competenza che gli viene attribuita con la istituzione del commissariato per l'aviazione civile inquadrato nel Ministero dei trasporti, se intenda prendere in considerazione e risolvere le questioni collegate ad un miglioramento ed intensificazione dei servizi aerei interessanti la Sardegna, e particolarmente:

1) l'istituzione di un collegamento al mattino tra Alghero e Roma, dato che l'attuale orario di partenza degli aerei Alitalia da Alghero e per Alghero non è assolutamente conveniente ai viaggiatori che si servono del servizio aereo per ragioni di lavoro;

2) l'istituzione di una nuova linea aerea diretta Cagliari-Alghero-Milano e viceversa per il rapido collegamento dell'isola col nord Italia;

3) la sostituzione del *Convair Metropolitan*, tuttora in servizio sulle linee della Sardegna, con altro aereo di maggiore capienza e velocità;

4) il ripristino del servizio aereo tra Olbia e il continente, riattando a tale scopo l'aeroporto di Vena Fiorita, ad 8 chilometri da Olbia, servizio rivolto a favorire l'impiego del viaggio aereo ai passeggeri di una vasta zona del versante nord-orientale e centro-orientale dell'isola che va da La Maddalena a Nuoro, passeggeri per i quali non vi è attualmente nessuna convenienza a servirsi dei servizi aerei facenti capo agli aeroporti di Alghero e di Elmas. (15751).

RISPOSTA. — Motivi tecnici relativi alla disponibilità degli aeromobili non consentono per il momento di istituire un nuovo collegamento al mattino tra Alghero e Roma.

A decorrere dal 15 giugno prossimo entrerà in funzione un nuovo collegamento diretto con aeromobili *Viscount* da Alghero a Milano e viceversa, con coincidenza immediata da e per Torino e le principali destinazioni internazionali.

La possibilità di modificare l'itinerario della predetta linea in Cagliari-Alghero-Mi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

lano sarà tenuta presente in sede di elaborazione dei futuri programmi.

A partire dal 1° giugno 1961, su tutte le linee aeree tra la Sardegna e Roma saranno impiegati aeromobili del tipo DC.6B.

In relazione alle future disponibilità di bilancio, non mancherà di essere considerata l'opportunità di procedere alla sistemazione dell'aeroporto di Venafiorita, il quale, per altro, nel breve periodo (11 aprile-20 luglio 1954) in cui costituì scalo intermedio per la linea Roma-Olbia-Alghero ebbe un traffico di passeggeri estremamente esiguo, raggiungendo appena la media di 1,2 unità in partenza e di 1,1 unità in arrivo.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

POLANO, LI CAUSI E PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i loro intendimenti sulle seguenti questioni riguardanti il comune di Guspini (Cagliari).

1) finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per la sede idrica interna;

2) sistemazione del Rio Cabras che si pone con sempre maggiore urgenza e per la quale opera da tempo è stato chiesto il finanziamento relativo;

3) costruzione della strada panoramica Su Montisceddu;

4) costruzione di un edificio per la scuola industriale;

5) costruzione dell'edificio per la scuola media. (15984).

RISPOSTA. — Non risulta che il comune di Guspini abbia sino ad ora inoltrato la propria domanda diretta ad ottenere il contributo statale, di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa prevista per la costruzione della rete idrica interna.

D'altra parte, senza la preventiva concessione, da parte di questo Ministero, del contributo di cui sopra, non può aversi, nella realizzazione dell'opera di che trattasi, alcun intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto si riferisce alla sistemazione del Rio Cabras, si informa che il comune suindicato ha presentato istanza per ottenere il contributo della precitata legge n. 589, onde provvedere alla sistemazione in parola; tale domanda sarà presa in esame in sede di formulazione dei venturi programmi esecutivi di opere del genere.

Questo per quanto riguarda la eventuale sistemazione del rio di che trattasi limitatamente al tratto nell'interno dell'abitato di Guspini; mentre per il rimanente tratto del corso d'acqua in parola, si ritiene opportuno far notare che i consorsi riuniti della Sardegna meridionale — competenti ad eseguire nella zona opere del genere — hanno informato di non essere a conoscenza di alcuna necessità di una tale sistemazione.

Neppure la costruzione della strada panoramica Su Montisceddu è prevista né nei programmi di viabilità ordinaria di questo Ministero né in quelli della Cassa per il Mezzogiorno.

D'altra parte, giova tenere presente che Guspini è già un notevole centro stradale, da cui si irraggiano ben cinque strade, di cui due statali.

Per quanto si riferisce alla costruzione dell'edificio per la scuola di avviamento professionale ed industriale, si informa che al comune in parola per tale opera è stato promesso, ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 645, il contributo nella spesa di 45 milioni ed all'ente interessato è stata concessa, dietro richiesta dello stesso, una proroga di sei mesi al termine fissato per la presentazione dei relativi elaborati tecnici.

Si assicura, infine, che la domanda presentata dal ripetuto comune di Guspini per ottenere il contributo statale di cui alla citata legge n. 645 per l'arredamento della scuola di avviamento anzidetta, sarà presa in esame allorquando questo Ministero, di intesa con quello della pubblica istruzione, dovrà procedere alla formulazione dei venturi programmi di edilizia scolastica.

Il Ministro dei lavori pubblici: ZACCAGNINI.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda approvare la trasformazione della scuola tecnica industriale di Conegliano in istituzione professionale entro questo anno scolastico 1961, in relazione alla richiesta del comune, che ha necessità di prepararsi per tempo, in caso di decisione positiva. (15888).

RISPOSTA. — La richiesta relativa alla trasformazione della scuola tecnica industriale di Conegliano in istituto professionale sarà presa in attenta considerazione del Ministero, allorché verrà predisposto il piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1961-62.

Il Ministro: BOSCO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

PREZIOSI COSTANTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, essendo a sua conoscenza la pesante situazione dell'agricoltura in Campania ed in particolare di quella della provincia di Salerno, che è in grave crisi per un complesso di ragioni (ha piovuto per tre mesi mettendo nell'impossibilità di procedere alla semina dei cereali, creandosi una situazione critica per i foraggi destinati all'alimentazione del bestiame, che ha inciso notevolmente sulla già insostenibile attività zootecnica), non reputi indispensabile uno specifico intervento in favore degli agricoltori, i quali guardano con atterrita perplessità al loro futuro. Ed invero costoro, nonostante le ripetute assicurazioni avute di essere aiutati per lo meno con sgravi fiscali e contributivi, benefici annunciati come contingente aiuto, oggi, al contrario, si vedono distribuiti i nuovi cartelloni di pagamento per la fondiaria 1961, dai quali si evince che, ad esempio, per Battipaglia l'aliquota della suddetta imposta è portata da 16,70 a 18,40, mentre i contributi di bonifica a loro volta subiscono un aumento di circa il 20 per cento e così di seguito.

Ciò stante l'interrogante desidera conoscere se il ministro, essendo a conoscenza di quanto sopra — egli aveva assicurato nei giorni scorsi che nessun provvedimento avrebbe colpito l'agricoltura — non reputi altresì doveroso intervenire presso gli organi dipendenti, onde eliminare i gravi inconvenienti denunciati. (16048).

RISPOSTA. — L'aumento dei contributi di bonifica per l'anno 1961, nella zona ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Destra Sele, è dovuto sia all'inizio del pagamento delle rate dei mutui contratti per la quota a carico della proprietà consorziata, in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche di bonifica già collaudate, sia a maggiori spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica già funzionanti. Allo scopo di concorrere a tali spese nel complesso rilevanti data la mole delle opere da mantenere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha per altro in corso di finanziamento progetti di lavori per la sistemazione straordinaria di importanti opere idrauliche e stradali, del complessivo importo di 70 milioni di lire.

Tali lavori riguardano in particolare, in destra Sele, la risagomatatura ed il ripristino della funzionalità del collettore Tusciano, le cui esondazioni, in occasione di piene, invadono il bacino a sollevamento meccanico di

Lido Lago, compromettendone il prosciugamento da parte dell'idrovora e, in sinistra Sele, la sistemazione straordinaria della strada di Gromola.

Per quanto concerne l'asserito aumento dell'onere tributario gravante sui terreni, si fa riserva di fornire notizie non appena l'intendenza di finanza di Salerno, già interessata sull'argomento, avrà comunicato l'esito dei disposti accertamenti.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga necessario, in considerazione dell'importanza che l'opera riveste e del pessimo stato in cui si trova, dare inizio immediato ai lavori di restauro e sistemazione della intercomunale bivio della strada provinciale dei 4 comuni presso Canneto Serrazzano-bivio provinciale di Massetano presso Larderello (Pisa), la cui spesa di 80 milioni di lire è già stata stanziata sulla legge 29 luglio 1957, n. 635. (16443).

RISPOSTA. — Nel piano di statizzazione di strade (elenco B), approvato con decreto ministeriale del 27 marzo 1959 n. 1014, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 luglio stesso anno n. 181, supplemento ordinario, è stata inclusa, sotto la denominazione « del Passo Rocca di Valle » la strada di cui tratta la surriportata interrogazione.

All'adeguamento ed all'ammodernamento di detta arteria, sarà quindi provveduto dall'« Anas ».

Per tale ragione, il Comitato dei ministri ritenne opportuno stralciare, nel giugno 1960, i lavori di sistemazione della strada in parola dal programma delle opere da attuare in base alla legge 29 luglio 1957, n. 635, disponendo di utilizzare la somma di 80 milioni in un primo tempo destinata per i lavori medesimi, per il completamento di altre urgenti opere stradali nella stessa regione toscana.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se intendano disporre il finanziamento e la esecuzione del tratto di via Vico Equense (Napoli), tra le strade già costruite, Colli di Cerumma, da una parte, e via del Faito, dall'altra, in modo da avere la seconda via a monte della penisola sorrentina. (16579).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

RISPOSTA. — La strada di cui si accenna costituisce il prolungamento di quella denominata Nastro Azzurro, costruita a cura e spese della Cassa per il Mezzogiorno. La realizzazione di tale prolungamento si presenta, per altro, molto difficoltosa a causa della natura del terreno sulla quale la nuova strada dovrebbe svolgersi.

Comunque, tenendo conto che nella penisola sorrentina si sono già attuati notevoli interventi e che, d'altra parte, le attuali difficoltà finanziarie della precitata Cassa non consentono il finanziamento di nuove opere del genere, il richiesto prolungamento non può almeno per ora, essere realizzato.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.

RICCIO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se, in sede di interpretazione delle norme fiscali vigenti, intendano riconoscere che l'ente autonomo del porto di Napoli non è tassabile per qualsiasi imposta, non avendo fini di lucro. (16668).

RISPOSTA. — Non riesce possibile aderire alla richiesta sia perché la concessione di privilegi fiscali a favore degli enti autonomi portuali non si concilierebbe con le vigenti direttive volte alla graduale eliminazione di ogni beneficio tributario, sia perché l'eventuale accoglimento della richiesta costituirebbe un precedente facilmente invocabile anche da altri enti e da altri settori.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di disporre che gli uffici provinciali del lavoro autorizzino l'assunzione nei cantieri di lavoro di una certa aliquota di lavoratori riconosciuti inabili dall'I.N.P.S. e dalla « Inail », i quali godano di una pensione molto modesta e assolutamente inadeguata al sostentamento della famiglia. (16822).

RISPOSTA. — La legge 29 aprile 1949, n. 264, istitutiva dei cantieri di lavoro per disoccupati, dispone espressamente che a tali cantieri possano essere avviati solo i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, in base a criteri di priorità determinati dal carico familiare, dall'anzianità di iscrizione nelle liste e dalla situazione economica.

Detti criteri, stabiliti per legge, non possono, ovviamente, essere modificati mediante

disposizioni amministrative, per cui il Ministero del lavoro non ha facoltà di autorizzare l'assunzione presso i cantieri di lavoro di una certa aliquota di lavoratori riconosciuti inabili dall'I.N.P.S. o dall'« Inail » e fruanti di una pensione molto modesta.

Tali lavoratori, per altro, purché non colpiti da inabilità totale, possono ottenere la iscrizione nelle liste di collocamento ed essere avviati ai cantieri secondo i criteri di priorità stabiliti dalla citata legge n. 264.

Il Ministro: SULLO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali siano gli scali ferroviari della provincia di Campobasso che, privi di posto telefonico pubblico, ne hanno finalmente diritto ai sensi di legge. (15871).

RISPOSTA. — Nella provincia di Campobasso sono stati istituiti e sono in corso di istituzione posti telefonici pubblici, ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, e 30 dicembre 1959, n. 1215, presso gli scali ferroviari sottoindicati:

Baranello
Boiano
Bonifro-Santa Croce Magliano di Casacalenda
Campobasso
Campochiaro
Campomarino
Casacalenda Guardiaregia di Casacalenda
Castellino sul Biferno
Civitella di Larino
Guardiaregia
Gugliesi-Portocannone di Termoli
Isernia
Larino
Montenero Bisaccia di Petacciato
Monteroduni-Sant'Eusanio
Nuova Cliternia di Campomarino
Piane di Larino
Ripabottoni-Sant'Elia
Roccaravindola
Sant'Agapito (abitato)
San Martino in Pensilis
Termoli
Ururi Rotello di Larino
Venafro.

Sono inoltre istituiti posti telefonici pubblici anche negli scali ferroviari di Castellino sul Biferno del comune di Matrice di Santo Agapito-Longano del comune di Sant'Agapito. Essi però non sono stati ancora attivati in quanto è in corso di regolarizzazione l'at-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

traversamento delle relative linee con elettrodotti locali.

Si comunica altresì che gli scali ferroviari di Coppella del comune di Termoli, di Ripalimosani del comune di Campobasso, di Pettoranello e di Sesto Campano dei comuni omonimi, sono stati inclusi fra quelli che beneficeranno dell'impianto telefonico a totale carico dello Stato.

I relativi collegamenti saranno presumi-

bilmente realizzati entro il prossimo esercizio finanziario.

Si soggiunge, infine, che i rimanenti scali ferroviari della provincia di Campobasso, appresso elencati, non possono ottenere il collegamento telefonico a totale carico dello Stato in quanto mancanti del requisito della distanza minima dal più vicino posto telefonico pubblico stabilito dalle vigenti norme in almeno 4 chilometri.

Stalo ferroviario	Comune	Distanza dal più vicino posto telefonico pubblico
		km. 2
Bosco Redole	San Giuliano	2
Campolieto-Monac.	Campolieto	1,3
Cantalupo	Cantalupo	0,5
Capriati al Volturno	Sesto Campano	1,5
Carovilli-Roccasicura	Carovilli	0,5
Carpinone	Carpinone	0,8
Castel di Sangro	Castel di Sangro	0,8
Macchia d'Isernia	Macchia d'Isernia	2
Matrice-Monte San Giorgio	Matrice	2,3
Pesche	Isernia	3
Pescolanciano-Chiauci	Pescolanciano	0,7
San Giuliano Scalo	San Giuliano	2,5
Santa Maria del Molise	Santa Maria del Molise	2
Santa Maria Oliveto	Pozzilli	2,6
San Massimo	San Massimo	2,5
San Pietro Avellana	San Pietro Avellana	3,2
San Polo Matese	San Polo Matese	1,7
Sepino	Sepino	0,5
Sessano-Civitanova	Sessano	1
Torre di Montebello	Montenero bis	1
Vastogirardi	Vastogirardi	0,5
Vinchiaturò	Vinchiaturò	1

Il Ministro: SPALLINO.

SANNICOLO'. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi che fanno ritardare l'assegnazione del contingente di saccaromelasso da parte del ministro dell'agricoltura che spetta per legge agli zuccherifici di Cavarzere e Legnago in esenzione fiscale.

L'interrogante intende esprimere la sua sorpresa e la sua protesta per le necessarie ricorrenti annuali sollecitazioni che è costretto ad avanzare per ottenere quello che dovrebbe essere concesso pacificamente e senza discussioni sulla base della legge vigente; fa presente lo stato di disagio e di indignazione esistente nelle maestranze, che non possono mai

contare sulla stabilità del posto di lavoro. (15720).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 15525, del deputato Albarello, pubblicata a pag. 7337).

SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da parte delle autorità tutorie provinciali si richiede una minore osservanza delle norme di sicurezza e vigilanza per le sale cinematografiche, con specifico riferimento alla presenza in cabina dei due operatori richiesti dalla legge.

Tale fatto, gravemente lesivo degli interessi degli operatori cinematografici, risulterà

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

rebbe giustificato dalla emanazione di una circolare del Ministero degli interni in cui si preannuncerebbe una revisione ed una attenuazione delle norme in materia e si chiederebbe di tenere conto di tali considerazioni e nel chiedere il rispetto delle norme ancora in vigore, in particolare per quanto riguarda le cabine di proiezione.

L'interrogante chiede specificatamente di conoscere se il ministro non ritenga opportuno chiarire meglio il senso di tali affermazioni per evitare ogni equivoco interpretativo e la sensazione che, con la circolare in parola, si modifichino di fatto le norme di legge vigenti. (17063).

RISPOSTA. — La materia della costruzione e dell'esercizio dei locali di pubblico spettacolo, per la parte relativa alla salvaguardia della pubblica incolumità, non è disciplinata da norme legislative.

Nel 1951, questo Ministero, nell'intento di dare uniformità di indirizzo all'azione dei comandanti dei corpi dei vigili del fuoco nella loro qualità di componenti delle commissioni provinciali di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, formulò norme specifiche nella ripetuta materia, che vennero emanate con circolare.

È da rilevare che a quell'epoca i film a passo normale venivano realizzati quasi esclusivamente su pellicola con supporto di celluloido, materiale questo che presenta caratteristiche di elevata pericolosità.

Detta circostanza indusse questa amministrazione ad una particolare severità nella formulazione delle norme, specialmente di quelle concernenti le cabine di proiezione ed i locali accessori.

Tale severità, allora pienamente giustificata, non ha ragione di essere attualmente. Invero, in applicazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, che vieta l'impiego di pellicole con supporto di celluloido per la ripresa cinematografica e la stampa di copie positive, e di analoghe disposizioni emanate all'estero, i film attualmente proiettati sono su pellicola con supporto all'acetato di cellulosa, sostanza la cui pericolosità è minima.

L'applicazione integrale delle norme di cui alla citata circolare a quelle sale nelle quali si proiettano soltanto pellicole su supporto di sicurezza sarebbe quindi sproporzionata all'effettivo rischio.

Questo Ministero ha, pertanto, ravvisata la necessità di procedere alla formulazione di nuove norme, e, nell'attesa, ha interessato

i prefetti perché nel chiedere il rispetto delle norme ancora in vigore tengano conto delle considerazioni più avanti prospettate.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SCARPA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia che egli sia in procinto di firmare il decreto che, a norma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delimiterebbe le zone agrarie della provincia di Novara colpite da eventi naturali, nell'ambito dei soli seguenti comuni:

Belgirate, Casalino, Granozzo, Brovello, Castellazzo, Lesa, Calasca, Cerano, Massino, Casaleggio, Ghemme, Novara, Pallanzeno, Romagnano, San Pietro, Sozzago Stresa, Terdobbiate, Trecate, Vespolata, Vicolungo.

L'interrogante osserva, qualora la notizia corrispondesse al vero, che parecchi altri comuni del novarese colpiti dal maltempo in tutta la fascia più meridionale della provincia, da Nibbiola a Borgolavezzaro, e nella zona occidentale da San Nazzaro, Recetto a Mandello, Sittavengo, resterebbero ingiustamente esclusi dalle provvidenze previste dalla legge n. 739, e chiede di sapere se il ministro non intenda comprenderli nel decreto. (16396).

RISPOSTA. — Non riesce possibile estendere ai comuni compresi nelle zone della provincia di Novara citati nell'ultima parte dell'interrogazione il provvedimento di sgravio, già adottato ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739, nei riguardi dei comuni di Belgirate, Casalino, Granozzo, Brovello, Castellazzo, Lesa, Calasca, Cerano, Massino, Casaleggio, Ghemme, Novara, Pallanzeno, Romagnano, San Pietro, Sozzago, Stresa, Terdobbiate, Trecate, Vespolate e Vicolungo in quanto, dall'istruttoria disposta in ordine ai danni verificatisi nel 1960 in provincia di Novara, non sono risultati sussistenti nei confronti dei detti comuni gli elementi chiesti dalla citata legge per l'applicazione dei provvedimenti agevolativi.

Si fa presente, per altro, che l'intendenza di finanza di Novara è già stata interessata a formulare, ricorrendone gli estremi, opportune proposte per la concessione dello sgravio tributario alle zone della provincia danneggiate, nel periodo giugno 1958-31 dicembre 1959.

Non è, quindi, da escludere che i comuni segnalati dall'interrogante possano essere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

ammessi, per detto periodo, al beneficio tributario di cui fruiscono, per il 1960, i comuni sopra indicati.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SCARPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sull'antidemocratico comportamento del commissario straordinario al comune di Novara, dottor Farrace, il quale ha deliberatamente escluso i giornalisti de *l'Unità* e de *l'Avanti!* da una sua recente conferenza stampa convocata per tentare di giustificare i numerosi suoi atti arbitrari, illegali o contrari agli interessi della popolazione. (16985).

RISPOSTA. — I giornalisti di Novara, ad eccezione di quelli della stampa comunista e socialista, ebbero a prendere contatto col commissario straordinario al comune alcuni giorni dopo il suo insediamento.

Detti giornalisti, in tale occasione, chiesero un successivo incontro per avere notizie in ordine ai provvedimenti adottati dal commissario medesimo.

Il funzionario, aderendo alla richiesta, convocò i predetti giornalisti il giorno 10 marzo 1961 e fornì loro le precisazioni e le notizie del caso.

Pertanto il commissario del comune di Novara non ha deliberatamente escluso i giornalisti de *l'Unità* e de *l'Avanti!* da alcuna conferenza stampa ma, al contrario, sono stati tali giornalisti a trascurare volutamente il commissario, preferendo criticare sui loro giornali l'opera del funzionario senza avere preventivamente richiesto allo stesso le ragioni dei provvedimenti adottati.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SCARPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla grave deliberazione del commissario straordinario al comune di Novara, dottor Farrace, di concessione alla società Italgas di un nuovo contratto di affitto per 9 anni dell'area comunale che ospita gli impianti dell'officina erogatrice del gas nella città.

Tale deliberazione, anche se non ancora formalmente adottata, ma già ufficialmente annunciata, mira ad impedire l'attuazione della decisione espressa dal consiglio comunale di municipalizzazione degli impianti di produzione ed erogazione del gas, per assicurare ai cittadini questo essenziale servizio alle condizioni più consono al rilevante interesse pubblico da esso rappresentato.

L'interrogante osserva che il precedente bilancio del comune di Novara ha già conte-

nuto lo stanziamento della somma di 450 milioni a titolo di affermazione dell'importante impegno assunto dall'organo democraticamente rappresentativo della cittadinanza e sottolinea che tale precedente bilancio ha già finanziato gli studi occorrenti e tutt'ora in corso per la realizzazione della auspicata municipalizzazione.

La illegale decisione che il commissario si accinge a prendere suona pertanto come irrisione della volontà democraticamente espressa dalla cittadinanza di vedere attuata la suddetta municipalizzazione e muove una volta ancora palesemente dall'intento del commissario di tutelare gli interessi privati più speculativi e contrastanti con l'interesse generale e pubblico della popolazione novarese.

L'interrogante, rilevando che il commissario in conformità del suo dovere di dedicarsi esclusivamente a reggere il comune in modo temporaneo col solo compimento degli atti obbligatori per legge, poteva unicamente disporre il rinnovo per un anno dell'affitto alla società Italgas e sottolineando che contrariamente a quanto affermato dalla precedente risposta del ministro dell'interno alla interrogazione n. 15883, il commissario dottor Farrace seguita a moltiplicare i suoi atti illegali perché totalmente esterni all'ambito dell'ordinaria amministrazione, chiede di sapere quali interventi solleciti il ministro ritenga di disporre per mettere termine allo stato di grave illegalità esistente nel comune di Novara. (16988).

RISPOSTA. — Il commissario straordinario del comune di Novara non ha adottato, né ha preannunziato ufficialmente alcun provvedimento di concessione alla società Italgas di un nuovo contratto di affitto per 9 anni dell'area comunale, che ospita gli impianti della officina erogatrice del gas nella città.

Il predetto commissario, invece, con deliberazione 20 marzo 1961, ha costituito una commissione di esperti con il compito di studiare, nel suo complesso, il problema del servizio di erogazione del gas, che in atto presenta notevoli deficienze, in rapporto alla convenienza di una eventuale municipalizzazione del servizio stesso ovvero di una proroga o rinnovo della concessione: ciò in quanto la relazione conclusiva prodotta dal tecnico incaricato, a suo tempo, allo stesso scopo dal consiglio comunale con atto del luglio 1960, non ha fornito sufficienti elementi per una adeguata valutazione del problema da parte dell'amministrazione comunale. Circa il riferimento all'iscrizione nel bilancio 1960 dello

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

stanziamento di lire 450 milioni per l'assunzione di un mutuo occorrente per il riscatto dell'attuale officina del gas, si fa presente che tale stanziamento venne eliminato dallo stesso consiglio comunale a seguito dei rilievi tutori.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SCARPA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se gli enti provinciali per il turismo siano autorizzati a finanziare processioni religiose e cerimonie della Chiesa in generale, come risulta dal programma per il 1961 dell'ente per il turismo di Novara, che ha compreso fra le sue iniziative, per esempio, la Sagra di Pentecoste di Cannobio, e la grande processione per la festa della Santissima Trinità a Ghiffa. (16992).

RISPOSTA. — Le manifestazioni di carattere religioso determinano, in relazione a particolari motivi tradizionali, interessi di natura turistica e, pertanto, è giustificata, al riguardo la concessione di contributi da parte degli enti provinciali per il turismo, intesa a promuovere ed incrementare il movimento turistico locale, in riferimento ai compiti istituzionali devoluti agli enti medesimi.

Per quanto concerne le citate manifestazioni religiose, quali la sagra di Pentecoste di Cannobio e la grande processione per la festa della Santissima Trinità a Ghiffa, si fa presente che tali manifestazioni non hanno fruito del contributo da parte dell'ente provinciale per il turismo di Novara, che ha, invece, provveduto ad includere le iniziative nel calendario delle manifestazioni della provincia.

Il Sottosegretario di Stato: HELFER.

SCIORILLI BORRELLI, SERONI E NATTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto all'emanazione dell'apposito regolamento per la elezione di maestri elementari di ruolo a membri dei consigli scolastici provinciali, in esecuzione a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 556; per sapere, altresì se non si ritenga opportuno provvedere il più rapidamente possibile a detto adempimento (16569).

RISPOSTA. — Gli interroganti sollecitano l'emanazione del regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 27 maggio 1946,

n. 556, che deve indicare le modalità per la designazione dell'insegnante elementare, rappresentante dei maestri della provincia in seno al consiglio scolastico provinciale.

Al riguardo, si informa che lo schema di regolamento, da tempo definito, deve essere sottoposto all'esame ed al parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e successivamente a quello del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Consiglio di Stato.

Si assicura comunque che questo Ministero si adopererà affinché tali adempimenti si succedano nel termine più ristretto in modo da addivenire alla sollecita emanazione del suddetto regolamento.

Il Ministro: Bosco.

SERVELLO. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* — Per sapere se siano a conoscenza delle inserzioni pubblicitarie che la direzione delle ferrovie dello Stato fa apparire periodicamente su quotidiani e su giornali economici, nonché televisione e cinematografi, aventi per fine la acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia dei colli celeri, dando la facoltà al mittente di omettere l'indicazione del proprio nominativo e affermando, inoltre, che l'assegno gravato dal mittente sulla spedizione può essere pagato al portatore della ricevuta di spedizione e del talloncino della scheda di assegno.

L'interrogante chiede di sapere se tale procedura sia lecita o non determini, viceversa, evasioni a catena di imposte e tasse, dall'imposta generale sull'entrata per omissione di fatture alla ricchezza mobile per conseguente occultamento del giro di affari, nonché per l'impossibilità di recepire tasse complementari, ecc. (16782).

RISPOSTA. — La facoltà di omettere nel documento di trasporto dei colli celeri il nome del mittente è stata prevista, nel quadro del riordinamento delle tariffe relative, col decreto interministeriale n. 1311 del 9 settembre 1958, secondo le norme di competenza stabilite dal regio decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940.

Il provvedimento è stato determinato dalla necessità di tenere conto delle particolari esigenze del commercio, sull'esempio di quanto praticato, di regola, dagli altri vettori, nonché dalla opportunità di adeguare, per quanto possibile, le formalità per la spedizione dei colli celeri e quella già in uso per l'analogo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

settore del traffico bagagli, per il quale il sistema dell'anonimia del mittente e del destinatario è già in vigore da molti anni.

D'altra parte, devesi, altresì tener presente che, anche nel caso in cui venga prescritta la indicazione del mittente, tale indicazione, se non è accompagnata dalla responsabilità per false generalità, il che non è ovviamente concepibile in situazioni del genere, non offrirebbe alcuna garanzia agli effetti di eventuali controlli.

Per quanto concerne, in particolare, l'imposta generale sull'entrata, le modalità e le formalità con le quali l'amministrazione delle ferrovie dello Stato effettua il trasporto delle merci a mezzo ferrovia non assumono alcuna specifica rilevanza ai fini della detta imposizione in quanto i trasporti di che trattasi non danno luogo ad atti economici imponibili agli effetti dell'I.G.E. in base al disposto dell'articolo 1 lettera e) della legge organica 19 giugno 1940, n. 762.

Sotto tale profilo, pertanto, non può affermarsi che il sistema adottato dall'amministrazione ferroviaria per i trasporti celeri costituisca una violazione alla legge dell'I. G. E. e concreti, di per sé, delle evasioni di imposta.

Per quanto riguarda, poi, l'imposizione fiscale della tassa di bollo sui documenti di trasporto emessi dall'Amministrazione ferroviaria per le menzionate spedizioni a « colli celeri », devesi far presente che nessuna particolare prescrizione formale nella compilazione e nella emissione delle lettere di vettura o di altri documenti di trasporto è prevista, ai fini fiscali, dal decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1173, e dall'annessa tariffa.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

SILVESTRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato che in comune di Ripi (Frosinone) siano stati costruiti con i benefici della legge 9 agosto 1954, n. 640 due fabbricati per complessivi 12 appartamenti. Gli alloggi edificati, sono stati regolarmente consegnati all'I.A.C.P. di Frosinone nel maggio 1960, ma a circa un anno di distanza le due costruzioni, malgrado le reiterate e giustificate proteste di molte famiglie, che attualmente dimorano in un vecchio ed antigienico fabbricato, occupato nell'immediato dopoguerra, sono ermeticamente chiusi ed abbandonati.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda prendere, per far cessare tale stato di cose ed aprire i

12 appartamenti di cui trattasi a quelle famiglie che ne hanno fatto richiesta e che ogni giorno corrono il grave pericolo di vedersi crollare addosso un fabbricato già dichiarato pericolante ed inabitabile. (16785).

RISPOSTA. — In effetti, la commissione già nominata dal prefetto di Frosinone, non ha potuto, sino ad ora, procedere alla assegnazione degli alloggi costruiti in Ripi con i benefici della legge 9 agosto 1954, n. 640, perché era in corso la istruttoria delle singole domande presentate dagli aspiranti.

Terminata ora tale istruttoria, la commissione di cui sopra procederà con la maggiore sollecitudine all'esame delle domande ed alla formazione della relativa graduatoria.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno favorire l'incremento delle classi post-elementari, le quali assolvono ad una funzione altamente educativa in quanto rendono possibile la frequenza della scuola a parecchie migliaia di alunni — dagli 11 ai 14 anni — che altrimenti sarebbero costretti ad abbandonare gli studi dopo la quinta classe elementare.

Per conoscere, altresì, quale azione intenda svolgere per portare sul piano risolutivo i molteplici problemi scolastici: in specie, quelli concernenti il regolare e sollecito espletamento dei concorsi, magistrale e direttivo; l'attuazione del piano intensivo per l'educazione popolare e degli adulti, l'ordinamento delle scuole e delle classi speciali; il nuovo ordinamento delle scuole sussidiate; la disciplina legislativa dei comandi e delle assegnazioni provvisorie del personale docente; il riordinamento della scuola materna e quello dello istituto magistrale. (16218).

RISPOSTA. — L'istituzione e il funzionamento delle classi post-elementari vennero disposti con circolare del 10 settembre 1955, n. 4711/73, per rendere possibile la frequenza della scuola agli alunni dagli 11 ai 14 anni che, altrimenti, per le particolari condizioni locali, non avrebbero avuto la possibilità di continuare gli studi oltre la V elementare, e, cioè, allo stesso fine indicato dall'interrogante. L'incremento di queste classi è stato finora assecondato nei limiti delle possibilità dei posti d'organico e in relazione alle richieste pervenute dai provveditori agli studi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

Per il corrente anno scolastico, con circolare dell'8 ottobre 1960, n. 285/65, è stata disposta la conferma delle classi post-elementari funzionanti lo scorso anno con un congruo numero di allievi e dove non esiste una scuola di avviamento professionale. È stato, altresì, disposto il completamento dei corsi post-elementari con le classi VII e VIII, ove necessario.

Per assicurare poi a tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni l'effettivo adempimento dell'obbligo scolastico, con la frequenza di una scuola di livello secondario, sono stati compiuti notevoli sforzi per una diffusione sempre più vasta delle scuole secondarie di primo grado.

Ciò ha determinato un notevole incremento sia delle scuole medie e di avviamento professionale, sia del numero degli alunni frequentanti le scuole stesse.

Allorché saranno disponibili gli stanziamenti del piano della scuola, gli sforzi anzidetti potranno essere moltiplicati; saranno anche potenziati al massimo i servizi di trasporto gratuito, oggi funzionanti in alcune zone entro limiti necessariamente modesti, per portare gli alunni a scuola laddove non sarà possibile « portare » la scuola agli alunni.

Per quel che riguarda l'espletamento dei concorsi, si assicura l'interrogante che è imminente il bando del concorso magistrale e che prossimamente avranno luogo le prove scritte del concorso direttivo.

Per l'ordinamento delle scuole e delle classi speciali, il Ministero ha da tempo predisposto uno schema di disegno di legge che riordina tutta la materia e che ha già avuto l'adesione di massima del Ministero del tesoro, che ne ha però subordinato l'attuazione all'approvazione del disegno di legge sul piano decennale della scuola.

Circa le scuole sussidiate, uno schema di disegno di legge di iniziativa governativa, che prevede fra l'altro un diverso e più favorevole trattamento economico al personale insegnante, si è aggiunto ad altre proposte di legge di iniziativa parlamentare aventi lo stesso oggetto.

Per la disciplina dei comandi del personale insegnante elementare, è stato preparato un apposito disegno di legge.

Il riordinamento della scuola materna, sul quale è stato sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore, è allo studio di una apposita commissione costituita presso il Ministero.

Per altro, non si può non far rilevare che i programmi didattici per le scuole materne furono già stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 584.

L'interrogante chiede, inoltre, notizie circa l'attuazione di un piano intensivo per l'educazione popolare e degli adulti.

Al riguardo, si avverte che con la legge 15 febbraio 1961, n. 53, sono stati stanziati lire 7.200.000.000 per l'istituzione di nuovi corsi di scuola popolare, in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61.

Nel quadro dei provvedimenti da adottare per l'utilizzazione di così congruo stanziamento, il Ministero ha già dato precise disposizioni ai provveditori agli studi per l'attuazione di un piano intensivo di lotta contro l'analfabetismo, completato da trasmissioni televisive, curate dal Ministero.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle attività di educazione degli adulti, si ricorda che questo Ministero già svolge, in atto, in tale settore, una notevole attività, che non può essere accresciuta nel corrente anno scolastico, dato che la legge n. 53, sopra menzionata, prevede ulteriori stanziamenti solo per l'organizzazione di corsi popolari per analfabeti e semi analfabeti.

Da ultimo, si informa che il riordinamento dell'istituto magistrale, così come quello degli altri istituti secondari superiori, ha già formato oggetto di un disegno di legge, che trovasi attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro: Bosco.

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per indurre gli organi competenti a promuovere la definitiva sistemazione della strada provinciale Santa Elisabetta-Aragona (Agrigento), che versa in deplorabili condizioni fin dal 1955, anno in cui furono appaltati i lavori di restauro e di pavimentazione che portarono solamente alla sistemazione di un tratto di appena nove chilometri mentre i rimanenti cinque chilometri vennero abbandonati completamente. A causa delle cattive condizioni del tempo, in questi giorni, ad aggravare la situazione della arteria, ha contribuito il crollo del parapetto che sorge all'altezza dell'acquedotto del Voltano che ha trascinato con sé buona parte della carreggiata stradale. (16221).

RISPOSTA. — Il tratto di strada che unisce Aragona a Santa Elisabetta è, in effetti, in non buone condizioni di transitabilità.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

Trattandosi, per altro, di strada classificata fin dal 1922 tra le provinciali, alla sua sistemazione deve provvedere, come per legge, la competente amministrazione provinciale.

Risulta, infatti da informazioni assunte, che detto ente ha inoltrato all'assessorato regionale ai lavori pubblici, per i provvedimenti di finanziamento, un progetto relativo alla sistemazione di cui sopra.

Risulta, altresì, che, nell'attesa di tale finanziamento, la citata amministrazione provinciale provvederà alla esecuzione di alcuni lavori manutentori interessanti la strada di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

SINESIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere in quale misura e con quali criteri il « Coni » viene incontro alle esigenze della delegazione provinciale dipendente di Agrigento, e per sapere, inoltre, quante e quali società sportive sono effettivamente operanti in questa provincia e quale è l'entità dei contributi annuali che ad esse vengono corrisposti. (16227).

RISPOSTA. — Il « Coni » sovvenziona l'attività sportiva mediante la concessione di contributi annuali alle competenti federazioni nazionali, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie ed ai programmi fissati da ciascuna federazione.

Le attuali disponibilità del « Coni » e le esigenze di carattere generale connesse alle finalità istituzionali di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, non consentono al comitato medesimo di poter assicurare un finanziamento diretto alle società sportive.

Tuttavia, da parte del « Coni » vengono messi annualmente, a disposizione dei comitati provinciali, fondi di modesta entità da erogare, a titolo di riconoscimento, alle società locali più meritevoli, che svolgono attività intesa a favorire lo sviluppo dell'attività giovanile e propagandistica nel settore degli sport olimpici.

Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, il « Coni » assegna annualmente al comitato provinciale la somma di lire 800 mila circa.

Durante l'anno 1960, il comitato provinciale di Agrigento ha erogato in favore delle 22 società sportive che operano nella provincia la somma complessiva di lire 700 mila, così ripartita:

Aletica leggera	N. 6	. . .	L. 180 mila
Ciclismo	» 4	. . .	» 110 mila
Hockey e pattinaggio	» 2	. . .	» 45 mila
Nuoto	» 1	. . .	» 55 mila
Pallacanestro	» 7	. . .	» 255 mila
Tennis	» 1	. . .	» 40 mila
Pallavolo	» 1	. . .	» 15 mila

Il Sottosegretario di Stato: SEMERARO.

SPADOLA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda sollecitare in ordine alla decisione adottata dalla lega calcio interregionale con la quale la società sportiva Leonzio di Lentini (Siracusa) è stata esclusa ingiustamente dal campionato di quarta serie, mentre non si sa con quali criteri è stata ammessa la squadra del Gladiator.

Interprete delle giuste proteste degli sportivi della ricca e ridente città di Lentini, antesignana dello sport calcistico, tanto che è dal 1908 che la squadra leontina partecipa all'agone sportivo, l'interrogante chiede di sapere se ed in che modo intenda intervenire presso la Federazione giuoco calcio per dare giusto riconoscimento alla società sportiva Leonzio e di riflesso ai cittadini di Lentini riparando la grave ingiustizia perpetrata. (14028).

RISPOSTA. — Sulla base degli elementi trasmessi dal « Coni » e dalla Federazione italiana giuoco calcio, si comunica quanto segue.

Le squadre S.S. Leonzio di Lentini (Siracusa) e U.S. Gladiator di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) si sono classificate, nel campionato di serie *D* - girone *F* 1959-1960, rispettivamente, ai posti 17° e 18°, e cioè nella zona di retrocessione al settore dilettanti.

A norma dell'articolo 40, lettera *g*), del regolamento del settore semiprofessionisti, nel caso di rinuncia, di esclusione o di non ammissione al campionato di serie *D* di società che dovevano parteciparvi, la competente lega nazionale provvede alla sostituzione per concorso, in base ai titoli sportivi ed economici.

Nel caso in esame, al campionato di serie *D* 1960-1961 è stata ammessa la U.S. Gladiator in sostituzione della società Campana S.S. Sagittario, ai sensi del richiamato articolo 40 del regolamento.

Al riguardo, si trascrive il seguente prospetto dei coefficienti di valutazione dei titoli economici e sportivi delle società S.S. Leonzio e U.S. Gladiator al termine della stagione sportiva 1959-1960.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

Coefficienti Negativi

S.S. Leonzio U.S. Gladiator

1°) <i>Incassi:</i>	
Fissata in lire 5 milioni la media degli incassi per ogni girone, e ciò in base ai dati ufficiali relativi, si è assegnato un coefficiente di 10 punti per ogni milione incassato in meno dalla media predefinita:	
Incassi della S.S. Leonzio lire 3.580.000 (coefficiente punti 14)	14
Incassi della U.S. Gladiator lire 5.120.000 (coefficiente punti 0)	0
2°) <i>Vertenze economiche:</i>	
Per ogni vertenza economica introdotta da giocatori o da società, a carico delle società di cui all'esame, è stato dato un coefficiente di 5 punti:	
Vertenza a carico della S.S. Leonzio nella stagione 1959-1960 n. 2 (coefficiente 10)	10
Vertenze a carico della U.S. Gladiator nella stagione 1959-1960 n. 2 (coefficiente 10)	10
3°) <i>Classifiche:</i>	
Il coefficiente è rappresentato dal posto in classifica acquisito al termine delle stagioni sportive 1957-58; 1958-59 e 1959-60 (moltiplicato per 5):	
S.S. Leonzio:	
1957-58 (classificata 7 ^a)	35
1958-59 (classificata 7 ^a)	35
1959-60 (classificata 17 ^a)	85
U.S. Gladiator:	
1957-58 (classificata 5 ^a)	25
1958-59 (classificata 16 ^a)	80
1959-60 (classificata 18 ^a)	90
4°) <i>Classifica del comportamento sportivo:</i>	
Il coefficiente è rappresentato dai punti di penalizzazione attribuiti nella determinazione della « Coppa Disciplina » ad ognuna delle società, nella stagione 1959-60:	
S.S. Leonzio: punti di penalizzazione 105	105
U.S. Gladiator: punti di penalizzazione 10	10

5°) *Insolvenze di carattere economico nei confronti della lega, coperte mediante prelievo coattivo:*

Per ogni prelievo coattivo effettuato è stato attribuito il coefficiente 2:	
S.S. Leonzio: prelievi coattivi n. 6 (coefficiente 12)	12
U.S. Gladiator: prelievi coattivi n. 2 (coefficiente 2)	4
TOTALE	296 219

Il Sottosegretario di Stato: SEMERARO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga di dover dar corso al decreto di sanzione della medaglia di bronzo al valor militare sul campo in favore dell'ex camicia nera Alfarano Salvatore di Giovanni del comando gruppo camice nere autocarrato « Tagliamento », per fatti d'arme sul fronte russo dal 20 al 25 agosto 1942.

Dopo il dispaccio in data 22 ottobre 1951, diretto dal Ministero difesa-esercito al distretto militare di Lecce, la pratica in oggetto è rimasta inspiegabilmente sospesa, malgrado il diritto dell'interessato e i solleciti ripetutamente fatti. (16502).

RISPOSTA. — La documentazione relativa al conferimento « sul campo » della medaglia di bronzo al valor militare all'ex camicia nera Salvatore Alfarano per fatti d'arme avvenuti sul fronte russo nel 1942 andò smarrita in conseguenza degli eventi bellici. Si è dovuto, quindi, provvedere alla sua ricostruzione attraverso le attestazioni dei superiori gerarchici del decorato, seguendo una procedura che ha presentato notevoli difficoltà ed ha richiesto un lungo periodo di tempo in quanto i superiori dell'Alfarano non sono più in servizio.

La pratica cui l'interrogante si riferisce non ha, pertanto, subito alcuna sospensione e la sua definizione può ritenersi ormai prossima.

Il Ministro: ANDREOTTI.

TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI E ROSSI MARIA MADDALENA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio suscitato, in provincia di Grosseto, in tutti gli ambienti interessati alle iniziative e allo sviluppo del turismo dal fatto che i contributi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

statali dovuti agli enti provinciali per il turismo saranno nel 1961 pressoché dimezzati, con grave nocimento per tutte quelle attività chiaramente indicate nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960, n. 1044, relativo al riordinamento degli enti provinciali per il turismo; e per sapere, in particolare, se non intenda come minimo raddoppiare per il 1961 il contributo ministeriale per il turismo in provincia di Grosseto, una provincia che in questo senso ha doti tali da suscitare buone prospettive, che vanno però aiutate ed incoraggiate. (16311).

RISPOSTA. — Si premette che la Corte costituzionale, con sentenza dell'8 marzo 1957, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione, ha dichiarato la illegittimità delle norme, di cui ai regi decreti legge 20 giugno 1935, n. 1425 e 12 novembre 1936, n. 2302, nelle parti relative all'accertamento ed alla imposizione a carico di privati interessati al movimento turistico di contributi in favore degli enti provinciali per il turismo. Il gettito annuo complessivo della entrata derivante dalla imposizione di detti contributi a carico dei privati ammontava a circa 5 miliardi.

In relazione al contenuto della sentenza sopra menzionata, con la legge 4 marzo 1958, n. 174, sono state modificate le norme sul finanziamento degli organi turistici periferici, stabilendo, tra l'altro, che lo Stato concorre alle spese degli enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico, nella misura di lire 1 miliardo per l'esercizio 1957-1958, di lire 4 miliardi e mezzo per l'esercizio 1958-59 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

Ai sensi dell'articolo 10 della predetta legge, l'assegnazione dei contributi viene disposta « tenuto conto delle esigenze dei singoli enti in rapporto alla importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento dei forestieri, nonché in funzione degli interessi del turismo nazionale.

In relazione alle richiamate norme, si precisa che in favore dell'ente provinciale per il turismo di Grosseto è stata disposta la erogazione dei seguenti contributi:

esercizio finanziario 1958	. .	L. 43.133.000
»	»	1959 . . » 54.041.000
»	»	1960 . . » 46.000.000

Si fa rilevare che per l'esercizio 1959 è stato possibile far luogo ad una maggiore assegnazione, in quanto maggiore è stata, ri-

spetto agli altri esercizi, la spesa autorizzata con la menzionata legge.

In rapporto alle disponibilità annue del contributo statale — che coprono circa i tre quinti del gettito complessivo dei contributi obbligatori a carico di privati, di cui beneficiavano gli enti per il turismo anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 174 del 1958 — si fa notare che la misura delle erogazioni in favore dell'ente di Grosseto, che fruiva di un gettito di detti contributi obbligatori di lire 24 milioni circa, potrebbe apparire assolutamente sproporzionata; essa tiene conto in effetti sia di un criterio di larga valutazione degli interessi turistici della provincia, sia delle esigenze straordinarie dell'ente derivanti dalla gestione della riserva di caccia e pesca istituita nella provincia di Grosseto (Capalbio).

Per l'anno 1961, in relazione alle disponibilità complessive dello stanziamento ed ai criteri sopramenzionati, all'ente di Grosseto è stato assegnato un contributo di lire 45 milioni, in considerazione che tuttora sussistono esigenze straordinarie per la gestione della predetta riserva.

Il Sottosegretario di Stato: SEMERARO

TRIPODI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti di urgenza intendano adottare dinanzi ai preoccupanti casi di tifo verificatisi in questi giorni a Paola (Cosenza), a causa dell'inquinamento dell'acqua potabile addotta attraverso il vecchio e cadente acquedotto. In presenza di sette casi di epidemia accertati e di altri venti sospetti, le autorità locali altro non hanno potuto e saputo fare fuor che raccomandare alla popolazione di bollire l'acqua per uso alimentare, e immettere cloro nell'acquedotto; scarsa iniziativa di fronte alla fondamentale esigenza del rifacimento integrale delle strutture vetuste dell'acquedotto medesimo. (16632).

RISPOSTA. — Effettivamente l'episodio epidemico di febbre tifoide verificatosi nel comune di Paola deriva dalla precarietà delle condizioni della vetusta rete di distribuzione idrica, sistemata nello stesso cunicolo della fognatura.

Tuttavia, non è esatto che le autorità sanitarie si siano limitate a misure di scarso rilievo per quanto attiene al problema di fondo del rifacimento della rete idrica interna.

Un'opera di tal genere, per altro, non può essere attuata in breve lasso di tempo, per cui

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

le predette autorità sono intervenute tempestivamente, attuando quanto di meglio poteva essere fatto nella emergenza.

Infatti, sono stati adottati immediati provvedimenti per assicurare da un lato alla popolazione acqua sicuramente potabile e per impedire, dall'altro, la diffusione della malattia.

Allo scopo di coordinare e di controllare tutte le misure profilattiche, il Ministero della sanità ha inviato sul posto un ispettore generale medico; sono stati forniti inoltre: diecimila dosi di vaccino antitifico per la vaccinazione, resa obbligatoria, della popolazione, un congruo quantitativo di antibiotici, per la cura dei malati, sei apparecchi per la corretta potabilizzazione delle acque ed infine tremila chilogrammi di ipoclorito di sodio.

Il Ministero medesimo ha inoltre disposto la ospedalizzazione degli infermi ed ha concesso un contributo di lire cinque milioni per coprire le spese dei necessari interventi profilattici.

In attesa di più approfonditi accertamenti, è stata sospesa la erogazione dell'acqua potabile attraverso l'attuale esistente rete di distribuzione, che non offre, come sopra detto, alcuna garanzia, per cui la popolazione di Paola viene approvvigionata mediante fontanine, impiantate dal competente ufficio del genio civile, a titolo di pronto soccorso ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Allo scopo di risolvere tale grave problema, questo Ministero, con provvedimento in data 29 marzo 1961, ha promesso al comune di Paola il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di venticinque milioni prevista per la costruzione della nuova rete idrica interna.

Si fa, infine, presente che al comune medesimo è stato concesso, sin dal giugno 1959, il contributo ai sensi della precitata legge numero 589 nella spesa di quaranta milioni per la costruzione di un lotto della fognatura urbana.

Il comune in parola non ha, per altro, sino ad ora presentato il relativo progetto.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.

VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quante furono le classi postelementari istituite dopo l'emanazione delle circolari ministeriali 14 giugno 1955, n. 503, e 10 settembre 1955, n. 14711/73, concernenti l'ordinamento della scuola elementare su otto anni con l'istituzione di un

terzo ciclo oltre i due che portavano lo scolaro fino alla quinta classe; l'interrogante chiede inoltre di sapere se tali corsi siano ancora in vita e quale valore venga dal Ministero attribuito al certificato attestante il compimento del terzo ciclo. (15998).

RISPOSTA. — Dopo l'emanazione delle circolari ministeriali 14 giugno 1955, n. 503 e 10 settembre 1955, n. 14711/3, hanno funzionato, in totale, in ciascuno degli anni dal 1954-1955 al 1959-60, le classi postelementari qui appresso indicate, con il relativo numero di alunni:

	<i>classi</i>	<i>alunni</i>
1954-55 . . .	n. 1.783	n. 15.890
1955-56 . . .	» 3.121	» 38.171
1956-57 . . .	» 4.204	» 40.229
1957-58 . . .	» 6.154	» 51.876
1958-59 . . .	» 7.266	» 58.312
1959-60 . . .	» 8.975	» 90.490

In tali classi sono comprese quelle pluriclassi e quelle funzionanti in abbinamento con la quinta classe elementare.

Per l'anno scolastico 1960-61, si sta procedendo alla elaborazione dei dati forniti dai provveditori agli studi.

Le classi postelementari funzionano, tuttora, in base alla circolare ministeriale n. 285/65 dell'8 ottobre 1960. Sono state soppresse soltanto quelle classi che non raggiungevano un numero minimo di alunni.

Il valore del certificato attestante il compimento del terzo ciclo si evince dall'articolo 172 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, postelementare, e sulle sue opere di integrazione, ai sensi del quale sono state istituite le classi in questione, come risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, che ne approva i programmi di insegnamento.

Ovviamente, in base alla legislazione vigente, il certificato di studio che si rilascia al termine della ottava classe elementare non costituisce titolo idoneo per l'ammissione agli istituti di istruzione secondaria superiore.

Il Ministro: BOSCO.

VIDALI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per mettere il consorzio provinciale antitubercolare di Trieste in condizioni di poter assicurare ai malati ricoverati per suo conto un sussidio giornaliero, che permetta loro l'acquisto di qualche genere di conforto o degli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

indispensabili oggetti per l'igiene personale, ed un sussidio *una tantum* analogo a quello concesso dall'I.N.P.S. in occasione delle feste natalizie.

L'interrogante rileva che gli assistiti dal consorzio antitubercolare sono, in generale, in condizioni economiche particolarmente precarie e, a differenza degli assistiti dell'I.N.P.S., non hanno usufruito di alcun sussidio eccezionale in occasione delle feste natalizie.

Risulta altresì all'interrogante che altri consorzi provinciali antitubercolari concedono regolarmente un sussidio giornaliero di circa 150 lire a tutti gli assistiti ricoverati in sanatorio (Ferrara, Forlì, Roma, Siena, Ravenna, Livorno, Pisa, Napoli), per cui appare particolarmente grave che il consorzio di Trieste, i cui assistiti risentono gravemente della critica situazione economica locale, non sia nelle condizioni di poter adottare criteri analoghi di assistenza. (16363).

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante non riguarda soltanto gli assistiti dal consorzio provinciale antitubercolare di Trieste, ma gli assistiti dalla grandissima maggioranza dei consorzi provinciali antitubercolari.

Infatti, solo cinque o sei consorzi su 92 hanno deliberato di corrispondere ai propri assistiti una « diaria assistenziale », che varia da un minimo di lire 150 ad un massimo di lire 200 per giornata di degenza.

La grande maggioranza dei consorzi non ha adottato, invece, un analogo provvedimento, preferendo venire incontro caso per caso alle richieste individuali avanzate dagli infermi, anche in considerazione del fatto che molti dei propri assistiti non sono in condizioni di indigenza tali da non poter provvedere alle proprie minute necessità.

La limitazione della concessione del sussidio ai soli iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita crea parimenti discriminazioni non sempre corrispondenti alle reali situazioni di bisogno.

Si fa osservare, inoltre, che tra tutti i malati cronici, i tubercolosi sono quelli che già attualmente beneficiano di più larga assistenza e che, ove i mezzi finanziari si rendano disponibili, sia preferibile perfezionare l'assistenza sanitaria, prima di venire loro incontro con ulteriori prestazioni economiche (in atto viene già erogato il sussidio post-sanatoriale).

È da rilevare, infine, che sull'argomento sono state presentate varie proposte di legge

di iniziativa parlamentare e che appare opportuno, pertanto, attendere l'esame delle proposte stesse.

Il Ministro: GIARDINA.

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la parte di sua competenza, al fine di porre termine alle espressioni provocatorie del fascismo a Trieste, che sono rivolte contro la popolazione di lingua slovena.

L'interrogante fa riferimento alle numerose scritte che insudiciano ora questo ed ora quell'edificio in prossimità di organizzazioni ed istituti sloveni, con le quali si aizza all'odio, contro la minoranza nazionale, o si esprimono esaltazioni al regime fascista. La provocazione più recente, e particolarmente grave, è quella attuata all'interno di un edificio scolastico, e precisamente nella scuola media slovena di via Frausin dove sono apparse scritte inneggianti al « duce ». (16808).

RISPOSTA. — In effetti in questi ultimi mesi sono apparse scritte sui muri di alcuni edifici e sul piano di alcune strade del Territorio di Trieste.

Nei singoli casi gli organi di polizia, dopo aver provveduto direttamente ovvero a mezzo dei competenti uffici municipali alla cancellazione delle iscrizioni, hanno svolto i necessari accertamenti per l'identificazione dei responsabili.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SCALFARO.

VILLA RUGGERO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1°) con quali mezzi l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra debba far fronte alle maggiori esigenze che si sono manifestate per l'assistenza agli invalidi incollocabili e familiari a carico, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 469. Due anni e più di attuazione della legge stessa hanno dimostrato l'insufficienza dei fondi previsti nel bilancio del suddetto ente per tale assistenza, la quale, per l'esercizio 1959-60, ha comportato la spesa di oltre un miliardo rispetto alla previsione di lire 500 milioni;

2°) perché non venga data applicazione, in tutta la sua portata, al disposto dell'articolo 5 della citata legge, per cui l'onere relativo alla suindicata assistenza deve essere co-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

perto dalle ritenute dell'1 per cento sugli assegni di pensione, e per la differenza sul capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per le pensioni ed assegni di guerra.

Poiché risulta che detta Opera ha in corso provvedimenti per limitare, ridurre o sospendere alcune forme della predetta assistenza, il che, oltre ad essere in contrasto con l'articolo 1 della già citata legge, darà indubbiamente luogo a proteste ed agitazioni, si chiede di intervenire prontamente, affinché vengano evitati siffatti pregiudizievole provvedimenti. (16250).

RISPOSTA. — Per ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60 sono state disposte integrazioni di lire 500 milioni al contributo statale a favore dell'O.N.I.G., per consentire all'ente l'attuazione dell'assistenza sanitaria agli invalidi incollocabili e loro familiari, istituita con legge 3 aprile 1958, n. 469.

Inoltre, nell'esercizio 1959-60, è stata disposta una ulteriore integrazione di lire 250 milioni al cennato contributo per consentire un più ampio soddisfacimento delle esigenze dell'ente.

Per il corrente esercizio il contributo all'Opera è stato aumentato di altre lire 100 milioni, mentre per la prossima gestione 1961-62, è prevista, nel relativo progetto di bilancio, ancora una maggiorazione di 250 milioni che porta, quindi, a 7.400 milioni la misura complessiva dell'assegnazione in parola.

Si fa presente, inoltre, che un disegno di legge approvato da entrambi i rami del Parlamento e in corso di pubblicazione prevede, a favore dell'O.N.I.G., un finanziamento straordinario di 744,6 milioni ad integrazione dei bilanci per l'esercizio provvisorio 1951-52 e successivi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: DELLE FAVE.

VIZZINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia rispondente a verità la voce corrente secondo la quale l'E.A.S. (Ente acquedotti siciliani - Palermo) applica nei confronti dei propri dipendenti contratti a termine fittizi (in palese violazione all'articolo del contratto collettivo nazionale di lavoro e all'articolo 2097 del codice penale) ed ha tenuto alle proprie dipendenze personale senza fornirgli della prescritta tutela assicurativa. (15688).

RISPOSTA. — I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ente acquedotti siciliani, ente dotato di personalità giuridica pubblica, sono disciplinati da due regolamenti organici, rispettivamente per il personale impiegatizio e per il personale salariato, entrambi approvati in data 2 luglio 1953 dal Ministero del tesoro e da quello dei lavori pubblici.

Attualmente sono occupati presso l'E.A.S. complessivamente 700 lavoratori fra personale di ruolo — la cui assunzione avviene per concorso — personale avventizio e non di ruolo.

Le assunzioni del personale non di ruolo, ossia degli operai temporanei, sono effettuate in conformità al regolamento sullo stato giuridico economico del personale salariato, il quale, al comma 3 dell'articolo 1, stabilisce che gli operai non di ruolo vengono assunti a tempo determinato, con contratti di lavoro di durata non superiore all'anno finanziario in corso, ma rinnovabili e rescindibili.

I lavoratori assunti a tempo determinato godono dello stesso trattamento economico garantito al personale di ruolo, e alla scadenza del contratto, se lo stesso non è rinnovato, viene loro corrisposta una indennità di licenziamento pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio.

Generalmente i contratti a termine, dopo la loro scadenza sono stati rinnovati, fatta eccezione per i contratti relativi a 59 lavoratori il cui rinnovo non ha avuto luogo nell'anno finanziario 1958-59. Per altro, 17 di tali lavoratori licenziati sono stati successivamente riassunti alle stesse condizioni.

Riguardo al mancato rinnovo di alcuni contratti, l'E.A.S. ha fatto presente che ciò è dovuto ad esigenze di carattere organizzativo ed amministrativo dei servizi.

Ciò premesso, si ritiene che i contratti a termine, stipulati sulla base delle disposizioni del regolamento riguardante il personale salariato sopracitato, non possono essere considerati fittizi e quindi tendenti ad eludere le disposizioni di legge poste a tutela dei lavoratori. Né può in proposito esservi una violazione del contratto collettivo di lavoro 1° aprile 1958 per i dipendenti delle aziende acquedottistiche private in quanto detto contratto non può ritenersi applicabile nei riguardi dei dipendenti dell'E.A.S. che è un ente pubblico.

È stato anche accertato che l'ente ha assunto, mediante contratti a termine, lavoratori che, pur essendo qualificati operai temporanei, sono addetti invece a mansioni impiegatizie ricevendo la relativa retribuzione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 APRILE 1961

La valutazione per altro della liceità o meno di tali contratti spetta, come è noto, alla magistratura ordinaria, in quanto il contratto a termine è attualmente regolato soltanto dall'articolo 2097 del codice civile, e pertanto l'ispettorato del lavoro non è in grado di svolgere al riguardo alcuna azione coercitiva.

Si informa, comunque, che il Ministero del lavoro ha già predisposto uno schema di disegno di legge il quale, in sostituzione del citato articolo 2097 del codice civile, allo scopo di infrenare gli abusi che in pratica si verificano e di ricondurre entro limiti leciti e normali il fenomeno del contratto a termine, prevede una nuova disciplina giuridica del contratto di lavoro a tempo determinato. Tale provvedimento è attualmente all'esame del Parlamento.

Circa poi la posizione contributiva del personale dell'E.A.S., è risultato che l'ente non ha provveduto alle assicurazioni sociali dei lavoratori occupati in qualità di fatturisti e, in conseguenza, l'ispettorato del lavoro ha invitato l'ente stesso a regolarizzare la posizione assicurativa nei confronti di tali impiegati.

È stato rilevato, inoltre, che l'E.A.S. non ha assicurato contro gli infortuni sul lavoro gli uscieri autisti ed il personale sorvegliante, ritenendo detto personale escluso dall'obbligo di tale assicurazione in quanto inquadrato fra il personale impiegatizio. L'ente ha fatto presente, per altro, come a norma di regolamento il personale in questione goda di una assicurazione privata contro i rischi cui può essere esposto.

L'« Inail », tuttavia, ha espresso in proposito avviso contrario, ed ha quindi proceduto legalmente contro l'E.A.S. per il recupero dei contributi non versati.

Pertanto, in attesa delle decisioni che sulla cennata questione saranno adottate dall'autorità giudiziaria, l'ispettorato del lavoro si è astenuto dall'intervenire ulteriormente nei confronti dell'ente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.